



SINDACO
Guido Carlin

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA
Cristiano Berto

UFFICIO TECNICO
Silvano Sambin
Venanzio Pengo

PROGETTAZIONE P.I. E COORDINAMENTO
TOMBOLAN & ASSOCIATI
Piergiorgio Tombolan
Raffaele Di Paolo
Ludovico Bertin
Giacomo Bettio

Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

PIANO DEGLI INTERVENTI

Elaborato aggiornato a seguito dell'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni

P.I.
VAR. 5

NORME TECNICHE OPERATIVE



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Riferimenti alla legislazione vigente.....	4
ART. 2 - Finalità e contenuti della Variante al P.I.....	4
ART. 3 - Elaborati del P.I.....	4
ART. 3 Bis – V.A.S.	5
ART. 4 - Suddivisione del territorio comunale.....	5
ART. 5 - Attuazione del P.I.....	6
ART. 6 - Interventi diretti.....	7
ART. 7 - Interventi soggetti a P.U.A.....	7
ART. 8 - Progetti di coordinamento urbanistico	7
ART. 9 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.....	8
ART. 10 - Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.).....	8
ART. 11 - Credito edilizio – Registro dei Crediti Edilizi (RECRED) – Compensazione.....	9
ART. 11 bis - Manufatti incongrui (L.R. 14/2019).....	11
ART. 12 - Interventi ad elevata sostenibilità ambientale.....	11
ART. 13 - Destinazioni d'uso.....	11
ART. 14 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali	12
ART. 15 - Parametri edilizi (Stralciato con D.C.C. n.32 del 19/09/2023).....	13
ART. 16 - Disposizioni per le distanze.....	13
ART. 17 - Opere di urbanizzazione.....	13
ART. 18 - Costruzioni accessorie	14
ART. 19 - Norme per l'edilizia esistente	15
ART. 20 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere.....	15
ART. 21 - Deroghe.....	15
TITOLO II – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO.....	16
ART. 22 - Vincoli.....	16
ART. 23 - Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004, art. 10 – Beni culturali.....	16
ART. 24 - Vincolo sismico “zona 3” – D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.R. 27/2003; D.M.14.01.2008; D.G.R. n.71/2008; D.G.R. 1572/2013 - D.M. 17.01.2018; D.G.R. 244/2021	16
ART. 25 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).....	16
ART. 26 - Cimiteri / Fasce di rispetto – T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934.....	16
ART. 27 - Viabilità / fasce di rispetto – D.Lgs. n.285/1992 e D.P.R 495/1992.....	17
ART. 28 - Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904.....	17
ART. 29 - Elettrodotti / Fasce di rispetto – L. 36/2001 - D.P.C.M. 08/07/2003 - D.M. 29/05/2008	17
ART. 30 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.....	18
ART. 31 - Oleodotti	18
ART. 32 - Gasdotti	18
Art. 32 bis - Allevamenti zootecnici intensivi – L.R. 11/2004.....	18
TITOLO III – SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA.....	20
ART. 33 - Idoneità edificatoria dei terreni.....	20

ART. 34 - Aree a dissesto idrogeologico.....	21
ART. 35 - Criteri costruttivi di salvaguardia idraulica	21
TITOLO IV - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO.....	25
ART. 36 - Corsi d'acqua	25
ART. 37 - Zone Boscate.....	25
ART. 38 - Ambiti territoriali integri.....	25
ART. 39 - Tutela della vegetazione in ambito urbano.....	25
ART. 40 - Pertinenze scoperte da tutelare.....	26
ART. 41 - Coni visuali	26
TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO	27
CAPO I - LA STRUTTURA STORICA.....	27
ART. 42 - Zone "A"	27
ART. 43 - Edifici di interesse storico-architettonico e ambientale e ville venete.....	27
ART. 44 - Disciplina degli interventi	27
ART. 45 - Criteri per l'uso dei colori.....	28
CAPO II - LA STRUTTURA INSEDIATIVA RESIDENZIALE.....	30
ART. 46 - Zone "B", "C1", "C1.e".....	30
ART. 47 - Interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale	30
ART. 48 - Zone "C2"	30
CAPO III - LA STRUTTURA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.....	32
ART. 49 - Zone "D".....	32
ART. 50 - Ambiti di attività con disciplina specifica.....	32
TITOLO VI – TERRITORIO AGRICOLO.....	33
ART. 51 - Zona "E" – Criteri per l'edificazione in zona agricola.....	33
ART. 52 - Edifici non più funzionali alla conduzione agricola del fondo	33
ART. 53 - Serre.....	34
ART. 54 - Manufatti amovibili necessari alla conduzione del fondo (Stralciato con D.C.C. n.32 del 19/09/2023) .	34
ART. 55 - Allevamenti zootecnici non intensivi	34
ART. 56 - Allevamenti di carattere familiare.....	35
ART. 57 - Allevamento allo stato brado e semibrado.....	35
ART. 58 - Strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici.....	35
ART. 59 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas e biomasse).....	35
ART. 60 - Attività di ricezione e ospitalità agrituristiche.....	35
TITOLO VII - SISTEMA DEI SERVIZI	36
ART. 61 - Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale - SA, SBc, SBr, SC, SD.....	36
ART. 62 - Cimiteri, servizi e attrezzature tecnologiche - "F1" e "F2".....	37
TITOLO VIII – SISTEMA INFRASTRUTTURALE.....	38
ART. 63 - Viabilità esistente e di progetto.....	38
ART. 64 - Percorsi ciclabili esistenti/di progetto.....	38
ART. 65 - Aree destinate ad attrezzature stradali e/o ad impianti di distribuzione carburanti.....	38

ALLEGATO: REPERTORIO NORMATIVO

ALLEGATO "A": SCHEDE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA

APPENDICE – PARERI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Riferimenti alla legislazione vigente

1. Il Piano Regolatore Comunale del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco si articola in:
 - a) Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico della Saccisica approvato con DGP 160/2014 e pubblicato sul BUR n.100 del 17.10.2014;
 - b) Piano di Assetto del Territorio approvato DGP 128/2013 e pubblicato sul BUR n.111 del 20.12.2013;
 - c) Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, in coerenza e in attuazione del P.A.T.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Gli interventi di natura urbanistica ed edilizia devono rispettare la legislazione nazionale e regionale vigente. In particolare si intendono richiamate le prescrizioni e la disciplina del PTCP, che potranno essere integrate nel PRC, previo adeguamento del PAT, provvedendo agli approfondimenti richiesti.
4. Sono abrogate le disposizioni locali in contrasto con le presenti Norme Tecniche Operative.
5. I riferimenti ad atti legislativi, o di indirizzo regionali, posti all'interno delle presenti Norme Tecniche Operative si intendono ai testi vigenti.
6. Gli interventi in attuazione del presente PI comportano, se dovuta, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del DPR 380/2001, la corresponsione del contributo straordinario così come determinata da apposito provvedimento consiliare, nelle more delle disposizioni regionali.

ART. 2 - Finalità e contenuti della Variante al P.I.

1. La variante al P.I., d'ora in avanti denominata P.I., si riferisce al quinquennio successivo alla sua approvazione ovvero, ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/2004, decorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, ad accordi pubblico privato, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.
2. In caso di decadenza, fino ad una nuova disciplina urbanistica, nelle aree interessate, si applica l'art.33 della L.R. 11/2004.
3. Il P.I. è diretto a:
 - a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale;
 - b) incentivare la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale;
 - c) riqualificare la struttura insediativa del centro capoluogo e delle frazioni;
 - d) riconoscere e riordinare i sistemi insediativi lineari sviluppatesi lungo i principali assi stradali;
 - e) soddisfare i fabbisogni residenziali e le esigenze espresse della popolazione
 - f) assicurare un corretto recepimento dei vincoli e delle limitazioni all'edificabilità imposti dal P.A.T.;
4. Il P.I. recepisce la suddivisione dell'intero territorio comunale in A.T.O. operata dal P.A.T.

ART. 3 - Elaborati del P.I.

1. Il P.I. è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Relazione programmatica;
 - b) Elaborati grafici:
 - a) TAV. 1 "Intero territorio comunale", fogli n°2 - scala 1:5.000;
TAV. 1.a Intero territorio comunale – Nord;
TAV. 1.b Intero territorio comunale – Sud;
 - b) TAV. 2 "Zone significative", fogli n°4 - scala 1:2.000;
TAV. 2.a Zone Significative – Celesio/Nella
TAV. 2.b Zone Significative – Capoluogo/Chiesa
TAV. 2.c Zone Significative – San Polo

TAV. 2.d Zone Significative – Vigorovea

- c) TAV. 3 “Intero territorio comunale” - AUC LR 14/2017 fogli n°2 - scala 1:5.000;

TAV. 3.a Intero territorio comunale - Nord

TAV. 3.b Intero territorio comunale – Sud;

- c) Accordi pubblico-privato (art.6 L.R. 11/2004)
- d) Norme tecniche operative e repertorio normativo delle zone ed aree, schede delle attività produttive in zona impropria e appendice pareri;
- e) Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- f) Registro Elettronico dei Crediti Edilizi;
- g) Banca dati alfanumerica e vettoriale;
- h) Valutazione di Compatibilità Idraulica
2. Nel caso in cui si riscontrassero discordanze nella lettura delle disposizioni espresse negli elaborati del P.I. valgono le seguenti regole:
- a) fra le indicazioni di tavole in scala diversa, sono valide quelle di cui alla tavola in scala maggiore;
- b) tra il testo delle Norme Tecniche Operative e gli elaborati grafici, prevale il testo delle Norme Tecniche Operative;
- c) il Repertorio Normativo, le Schede normative e gli Accordi Pubblico-Privato prevalgono sugli altri elaborati laddove esplicitamente li modificano e/o precisano.
- d) fra le informazioni delle banca dati e le informazioni degli altri elaborati del P.I. prevalgono queste ultime;
3. Per la definizione esecutiva degli allineamenti e dei perimetri previsti dal P.I. e, conseguentemente, delle superfici e del volume edificabile, valgono gli allineamenti e i perimetri ottenuti dal trasferimento delle previsioni di cui alla tavola in scala maggiore del P.I. su cartografia catastale e successivo rilievo topografico dell'area interessata dall'intervento.
4. In sede di attuazione del P.I. eventuali errori catastali ed operativi, imprecisioni delle mappe o dell'elenco dei proprietari rispetto ai dati reali, non pregiudicano la validità dei vincoli derivanti dal piano.
5. Ai fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva delle opere, delle superfici e del volume edificabile, i dati derivanti dal rilievo topografico del terreno prevalgono sui perimetri e/o le superfici risultanti dalle planimetrie catastali e/o dalle planimetrie del P.I..

ART. 3 Bis – V.A.S.

1. Sono recepite le prescrizioni della Commissione VAS (n.95 del 04/08/2020 e 171 del 22/12/2020) con riferimento ai pareri:
- a) Parere n.98615 del 16/07/2020 dell'ULSS 6;
- b) Parere n.17929 del 20/07/2020 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia per le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- c) Parere del 28/07/2020 del Comune di Piove di Sacco;
- d) Parere n.15266 del 27/07/2020 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- e) Parere n.66238 del 29/07/2020 di ARPAV;
- f) Parere n.310310 del Genio Civile di Padova;
- g) Parere n.4079 del 05/08/2020 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali;
- riportati in *Appendice* alle presenti NTO.
2. Sono recepite le prescrizioni della Commissione VAS (n.170 del 04/07/2024) con riferimento ai pareri:
- a) Parere n.243330 del 21/05/2024 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia per le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- b) Parere n.245335 del 21/05/2024 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- c) Parere n.285057 del 13/06/2024 dell'ULSS 6;
- riportati in *Appendice* alle presenti NTO.

ART. 4 - Suddivisione del territorio comunale

1. Il P.I. suddivide il territorio comunale in zone, aree ed ambiti così come risulta dagli elaborati grafici.

2. Negli elaborati grafici le zone sono suddivise in sottozone contraddistinte ciascuna da un apposito cartiglio;
3. Il numero di sottozona fa riferimento all'apposita tabella del Repertorio Normativo;
4. I cartigli relativi alle zone ed aree esterne alle zone significative sono riportati nelle tavole grafiche;
5. I parametri che disciplinano l'edificazione in attuazione del P.I. trovano definizione all'art.15.

ART. 5 - Attuazione del P.I.

1. Il P.I. è attuato mediante:
 - a) interventi diretti pubblici e privati;
 - b) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa pubblica, privata o congiunta;
2. Ogni fabbricato esistente sul territorio alla data di approvazione del P.I. determina la superficie fondiaria ad esso corrispondente in base ai parametri di zona e con riferimento alle aree di proprietà definite da frazionamenti già approvati.
3. In caso di nuova edificazione, gli indici e le quantità edificabili devono essere utilizzati in misura non inferiore:
 - a) al 75% per interventi di tipo diverso dal produttivo;
 - a) al 60% per interventi a destinazione produttiva, salvo casi in cui la sottoutilizzazione abbia una comprovata motivazione di rispetto a norme e leggi.
4. Con riferimento all'art.50 delle NT del PAT (Variante ai sensi della LR 14/2017), il consumo di suolo dovrà essere monitorato dal Comune dall'adozione del presente PI ed a seguito dell'approvazione dei piani attuativi e del rilascio dei titoli abilitativi, e segnalato in un apposito registro del consumo di suolo.
5. Ogni fabbricato esistente sul territorio determina alla data di approvazione del P.I. la superficie fondiaria ad esso corrispondente, in base ai parametri di zona e con riferimento alle aree di proprietà definite da frazionamenti già approvati.
6. Il P.I. si adegua alle "Definizioni uniformi" del Regolamento Edilizio aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dei piani, contenute nell'Allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20.10.2017 e nella DGR n. 1896 del 22.11.2017. Le "Definizioni uniformi" aventi incidenza sulle previsioni dimensionali sono elencate all'art. 2 del Regolamento Edilizio (RE), a cui si rinvia unitamente all'allegato A: "Quadro delle definizioni uniformi" del R.E.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 dell'Intesa in parola, nella quale è previsto che il recepimento delle Definizioni Uniformi non debba comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continueranno ad essere regolate dai piani comunali vigenti (c.d. principio della "invarianza urbanistica"), il volume totale del fabbricato come definito nel Regolamento Edilizio comprende il volume derivato dall'applicazione degli indici di piano e/o dagli abachi, e quello delle componenti accessorie/tecniche presenti nel progetto non rilevanti agli effetti del carico urbanistico, in particolare:
 - a) i volumi tecnici, così come specificati all'articolo 2 del R.E.;
 - b) i volumi porticati destinati ad uso pubblico;
 - c) gli elementi in aggetto senza sovrastanti corpi chiusi, fino a una profondità massima di ml. 1,50;
 - d) le logge con profondità non superiore a ml 1,50;
 - e) i porticati negli edifici, se aperti al massimo su tre lati, per una superficie complessiva inferiore al 20% della Superficie Utile di cui all'art. 2 del R.E.; è comunque ammessa una superficie minima di 30 mq per ogni unità abitativa di fabbricati unifamiliari e bifamiliari;
 - f) il vespaio per un'altezza massima fuori terra di cm 50 o per l'altezza fuori terra prevista per la sicurezza idraulica prevista da Piani e/o disposizioni sovraordinati (es. P.G.R.A.);
 - g) gli elementi e manufatti come specificati dal R.E. agli artt. III.VI.10 e III.VI.11;
 - h) le parti di locali non abitabili così come definiti dal Regolamento Edilizio all'articolo III.I.1.1 interrati;
 - i) i sottotetti di edifici esistenti così come definiti dal Regolamento Edilizio all'articolo III.I.1.8;
 - j) lo spazio compreso tra l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura di piano abitabile e l'intradosso del solaio di copertura con una quota di imposta della falda interna compresa tra 0 e 50cm e ispezionabile da botola con scala non fissa;
 - k) gli spessori delle strutture delle murature interne ed esterne e dei solai, comprensive delle parti che incrementano il volume a seguito dei provvedimenti regionali e/o nazionali necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica;
 - l) il posto auto coperto fuori terra, per ogni abitazione, pari a mq 18,00 con altezza massima di m. 2,70.
8. Qualora l'intervento preveda il superamento dei valori delle componenti accessorie/tecniche presenti nel progetto, indicati al precedente comma 4, le stesse verranno interamente computate nel calcolo del volume derivato dall'applicazione degli indici di piano.

ART. 6 - Interventi diretti

1. Gli interventi diretti sono quelli realizzabili senza la preliminare approvazione di un P.U.A. e si configurano come:
 - a) attività edilizia libera;
 - b) attività edilizia subordinata al titolo abilitativo, ai sensi del D.P.R. 380/2001.
2. Gli interventi edilizi diretti ammessi riguardano:
 - a) quelli sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) nuove costruzioni in zone già dotate di opere di urbanizzazione.
3. Allo scopo di garantire l'unità formale e funzionale del progetto, il Comune si riserva la facoltà di subordinare gli interventi di cui al comma 1, lettera b) alla preventiva formazione di:
 - a) Piano Urbanistico Attuativo;
 - b) "progetto di coordinamento urbanistico";
 - c) progetto di massima degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;
4. Gli interventi con volume superiore a mc. 2.000 o superficie coperta superiore a mq. 1.200, o comunque riguardanti superfici di zona superiori a mq. 5.000, qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di richiedere la realizzazione/integrazione delle opere di urbanizzazione e di miglioramenti viari, sono da assoggettare a PUA o permesso di costruire convenzionato.
5. Qualora l'intervento diretto preveda un accesso a più di due lotti la viabilità di distribuzione interna va adeguatamente dimensionata nelle geometrie e nelle tipologie costruttive per la funzione assegnata, e comunque costituita da almeno una corsia carraia di larghezza non inferiore a mt. 3,50.

ART. 7 - Interventi soggetti a P.U.A.

1. Sono soggetti all'obbligo di formazione di P.U.A. gli interventi di urbanizzazione e edificazione:
 - a) ricadenti all'interno delle zone o delle aree che nel Repertorio Normativo riportano la dicitura "P.U.A. obbligatorio";
 - b) per i quali il Comune lo ritenga necessario.
2. Qualora il PUA non sia esteso all'intera zona o area l'ambito del P.U.A. è determinato mediante provvedimento del Consiglio Comunale in un progetto di coordinamento urbanistico esteso all'intera area/zona.
3. La determinazione dell'ambito del P.U.A. comprende:
 - a) la specificazione degli spazi pubblici da prevedere nel P.U.A., ed eventuali altri servizi già previsti dal P.I. o in aree esterne funzionalmente collegate;
 - b) le modalità da seguire per il conseguimento delle relative dotazioni.
4. Nelle aree soggette a strumento urbanistico attuativo sono consentiti
 - a) per gli edifici di valore culturale, gli interventi disciplinati dall'art. 43;
 - b) per gli edifici privi di valore culturale gli interventi di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/2001.
5. Il P.I. individua gli ambiti dei PUA vigenti elencati nel Repertorio Normativo.

I lotti destinati all'edificazione compresi nei PUA vigenti con destinazione residenziale, le cui opere di urbanizzazione siano state completate e collaudate sono classificati come zona C1 di cui all'art. 46 e mantengono i parametri edilizi previsti nel PUA stesso.
6. I lotti destinati all'edificazione compresi nei PUA vigenti con destinazione produttiva/artigianale, le cui opere di urbanizzazione siano state completate e collaudate, sono classificati come zona D di cui all'art. 49 e mantengono i parametri edilizi previsti nel PUA stesso.

ART. 8 - Progetti di coordinamento urbanistico

1. L'ambito del PUA in attuazione delle zone con obbligo di PUA va esteso a ricomprendere le circostanti aree necessarie alla realizzazione degli accessi e degli allacciamenti alle reti esistenti.
2. E' ammessa l'attuazione anche attraverso più PUA i cui ambiti siano approvati dal Consiglio Comunale come stralci funzionali e coordinati di un progetto di coordinamento urbanistico unitario esteso all'intera zona.
3. L'attuazione delle previsioni urbanistiche all'interno degli ambiti di coordinamento urbanistico indicati dal P.I. si sviluppa sulla base di un progetto urbanistico unitario che può corrispondere ad un unico PUA esteso all'intero ambito o, eventualmente, anche a più PUA i cui ambiti siano approvati dal Consiglio Comunale come stralci funzionali e coordinati di un progetto di coordinamento urbanistico unitario entro il perimetro indicato.

4. Il progetto di coordinamento urbanistico, esteso all'intero ambito indicato, può essere redatto anche d'iniziativa privata se proposto almeno dai proprietari aventi titolo al PUA relativo all'ambito del 1° stralcio funzionale, che ne rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili compresi nell'ambito in base al relativo imponibile catastale e comunque che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo.
5. Ferme restando le quantità corrispondenti alla zonizzazione urbanistica di base, il progetto di coordinamento urbanistico può prevedere trasposizioni di zone e ridistribuzione dell'area se migliorativa e maggiormente rispondente ai principi dello sviluppo sostenibile cui si ispirano il PAT e il PI.
6. Il progetto di coordinamento urbanistico individua l'ambito del primo stralcio funzionale tenendo conto delle possibilità operative per l'attuazione dei successivi stralci. La definizione degli ambiti dei singoli PUA, oltre a garantire la complessiva funzionalità urbanistica, deve tener conto di un'equa ripartizione delle quantità di aree destinate a servizi e a viabilità indicate dal PI e precisate dal progetto di coordinamento urbanistico stesso.
7. Il progetto di coordinamento urbanistico approvato dal Consiglio Comunale è tenuto come riferimento obbligatorio per l'attuazione dei successivi stralci, in occasione dei quali peraltro possono essere presentate all'approvazione del Consiglio Comunale modifiche migliorative, tenendo presente quanto già attuato o in corso di attuazione.

ART. 9 - Accordi tra soggetti pubblici e privati

1. Il P.I. individua aree oggetto di accordi ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004 approvati con DGC 149/2019 e con successiva specifica deliberazione di Consiglio Comunale recepiti dall'Amministrazione Comunale attraverso il provvedimento di adozione del P.I.
2. L'attuazione dell'accordo pubblico-privato avviene con le eventuali precisazioni quantitative e qualitative descritte nell'accordo stesso.
3. La mancata attuazione dell'accordo pubblico-privato soggetto a P.U.A. nel periodo di cinque anni o più breve nel caso sia così stabilito nell'accordo, determina la decadenza dell'accordo e delle specifiche previsioni; nelle aree interessate si applica l'art.33 della L.R 11/2004.

ART. 10 - Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

1. Il Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.), è definito ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004, per l'attuazione delle previsioni e nel rispetto della disciplina del P.I, e dei criteri di progettazione indicati nel Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale.
2. I PU.A. possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e quelli attuativi di accordi ai sensi dell'articolo 6 possono, altresì, prevedere la variazione del 15 per cento della densità massima territoriale o fondiaria, dell'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell'altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti. Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono variante al PI.
3. Le modifiche all'ambito sottoposto a PUA di cui al comma 2 sono approvate dal Consiglio Comunale e non costituiscono variante al P.I.
4. Per i P.U.A. approvati prima dell'entrata in vigore del presente P.I. si applicano le disposizioni specifiche riportati nel Repertorio Normativo.
5. La composizione urbanistica dei PUA, rispetta i caratteri storico-ambientali-paesaggistici del luogo, valorizza le preesistenze di pregio, interpreta coerentemente il ruolo e le prestazioni urbanistiche assegnati dal P.I.
6. La viabilità di distribuzione interna:
 - a) va adeguatamente dimensionata nelle geometrie e nelle tipologie costruttive per la funzione assegnata, e comunque costituita da due corsie carraie di larghezza non inferiore a mt. 3,50 ciascuna, fatta eccezione per le strade che non servono più di due lotti, che possono anche essere chiuse con un cancello e avere larghezza minima di mt.6 ;
 - b) può essere a fondo cieco, purché al termine della stessa sia prevista una piazzola per la manovra dei veicoli. La dimensione della piazzola deve essere tale da poter contenere un cerchio di diametro non inferiore a mt. 12 per le zone residenziali e mt. 20 per le zone commerciali, artigianali e industriali.
7. Gli eventuali marciapiedi laterali e i percorsi ciclo/pedonali devono essere raccordati con i tracciati, sia esistenti che previsti, esterni all'ambito di intervento, possibilmente alberati e comunque la loro larghezza non deve essere inferiore a mt. 1,5 per i percorsi esclusivamente pedonali e mt. 3 per quelli ciclo/pedonali.
8. È sempre consentita la realizzazione di portici e gallerie pubbliche, sia di uso pubblico che private. La presenza di detti elementi deve risultare definita negli elaborati di progetto.
9. Il Comune può ridefinirne tali quantità in relazione alle necessità del contesto in cui l'intervento si colloca, al tipo di intervento e alle esigenze espresse e dalla collettività.

10. Il P.I. individua gli strumenti urbanistici attuativi, approvati in attuazione del P.R.G. previgente, che conservano la loro validità per il periodo di tempo indicato nella convenzione e, in assenza di termini, per anni dieci a partire dalla data della convenzione.

Decorso tale termine, l'edificazione (densità edilizia, distacchi alla strada e dai confini, altezza massima, ecc.), deve rispettare le norme dello strumento attuativo approvato; è comunque consentito:

- a) applicare la normativa di cui all'art.19;
- b) adeguare le destinazioni d'uso alle nuove previsioni del P.I.

Il perimetro dell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi confermati è quello risultante dagli atti di approvazione e/o dalle convenzioni attuative.

11. Al fine di determinare la dotazione minima di aree per servizi, devono essere considerati i seguenti parametri urbanistici:
- a) volume edilizio relativamente agli insediamenti residenziali;
 - b) superficie territoriale di zona relativamente all'industria e artigianato;
 - c) superficie lorda di pavimento relativamente al commerciale e direzionale.

12. Le dotazioni minime di aree per servizi riguardano i servizi primari ovvero le aree a servizi direttamente riferite alle esigenze e funzioni di zona e che soddisfano esigenze di carattere primario.

La dotazione minima di aree per servizi primari è fissata nella misura di:

- a) relativamente alla residenza mq. 10 per abitante teorico. La capacità insediativa teorica è calcolata attribuendo ad ogni abitante teorico mc. 150 di volume edificabile;
- b) relativamente all'industria e artigianato, mq. 10 ogni mq. 100 di superficie delle singole zone;
- c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni mq. 100 di superficie lorda di pavimento;
- d) relativamente al turismo, mq. 15 ogni mc. 100

13. I servizi secondari comprendono le aree a servizi direttamente riferite alle esigenze e funzioni della collettività, relativamente alla residenza sono pari a mq. 20 per abitante teorico e indicati nelle tavole del P.I.

14. Il conseguimento degli standard relativi alle dotazioni minime di aree per servizi può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con aree di proprietà privata.

15. Le aree per servizi devono avere dimensione e caratteristiche idonee alla loro funzione in conformità a quanto previsto dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) della L.R.11/2004. Le aree di cui sopra, dovranno essere comprese nello studio della sistemazione generale del lotto o dell'isolato, con particolare riguardo alla circolazione degli automezzi, dei pedoni e degli accessi a spazi pubblici.

16. Le aree scoperte a parcheggio computate come standard sono esclusivamente aree per la sosta: non sono computate le aree per la manovra e l'accesso dei veicoli. Se adiacenti alla viabilità devono essere realizzate in sede propria ed avere profondità adeguata.

17. La dotazione minima, in termini percentuali, di aree a servizi primari da destinare parcheggio è determinata in ragione delle destinazioni d'uso in:

- a) 70% per la residenza (comprese le ristrutturazioni urbanistiche e le riconversioni volumetriche);
- b) 75% delle aree a servizi primari e secondari per le restanti destinazioni;

18. Qualora le dimensioni di PUA con destinazione residenziale, turistico-ricettiva e direzionale superino i tre ettari o i 50.000 mc. devono essere reperite dotazioni aggiuntive di aree a servizi di almeno 10 mq. ogni abitante teorico insediabile, salvo quanto previsto al comma 3.

19. Nel caso di insediamenti con destinazione d'uso mista devono essere comunque garantite le quantità minime di legge in rapporto alle quote parti delle diverse destinazioni.

20. La monetizzazione delle aree a servizi è effettuata facendo riferimento al costo complessivo della realizzazione dei servizi, calcolato come valore delle aree e delle opere che su di esse devono essere realizzate. Le aree sono individuate tra quelle previste dallo strumento generale e riportate negli elaborati grafici.

ART. 11 - Credito edilizio – Registro dei Crediti Edilizi (RECREd) – Compensazione

Credito edilizio

1. Per credito edilizio si intende una capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 36 della L.R.11/2004 (la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale e gli interventi di riordino delle zone agricole) ovvero a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 37 della LR 11/2004.
2. I crediti edilizi sono annotati nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECREd) di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) della LR 11/2004, e sono liberamente commerciabili.

3. Il P.I. prevede la possibilità di acquisire crediti edilizi a seguito di interventi di interesse pubblico quali:
 - a) demolizione o rimozione di opere incongrue ed elementi di degrado (es. ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, di elettrodotti, di oleodotti, ecc.);
 - b) miglioramento della qualità urbana;
 - c) riordino della zona agricola e realizzazione di boschi di pianura;
 - d) cessione di aree per l'attuazione di interventi volti alla tutela del territorio sotto il punto di vista del rischio idraulico.
 - e) altri interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio;
 - f) cessione di aree destinate a servizi di cui al Titolo VII delle presenti NTO, di aree destinate ad infrastrutture di cui al Titolo VIII e di aree destinate alle opere per la tutela idraulica di cui all'art.37 come di seguito specificato.
4. La capacità edificatoria riconosciuta al credito edilizio è espressa in una quantità di volume o di superficie coperta riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente o predeterminata dall'indice di compensazione urbanistica.
5. Non possono essere individuati crediti edilizi semplicemente a fronte di una capacità edificatoria inespressa a causa della presenza di vincoli, tutele o modifiche di destinazione urbanistica. I crediti edilizi potranno essere riconosciuti a fronte di una effettiva trasformazione urbanistica/edilizia della situazione esistente o a fronte della cessione dell'area oggetto di vincolo, tutela, trasformazione.
6. Salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio. L'impossibilità di riconoscimento del credito edilizio è riferita alla sola parte difforme e non all'intera opera realizzata a norma di Legge.”
7. Il P.I. perimetra gli ambiti generatori del credito edilizio anche a seguito della presentazione da parte del proponente di una scheda progettuale e ne indica nel Repertorio Normativo l'entità e le condizioni di generazione.

Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED)

8. Il Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) prevede l'iscrizione dei crediti in due distinte sezioni in ragione alla diversa tipologia di crediti:
 - Sezione 1 - Crediti Edilizi (CE):
 - tab1) Dati relativi al credito,
 - tab2) Dati relativi all'utilizzo del credito,
 - tab3) Dati relativi al saldo del credito
 - Sezione 2 - Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (CER):
 - tab1) Dati relativi al credito,
 - tab2) Dati relativi all'utilizzo del credito,
 - tab3) Dati relativi al saldo del credito
9. L'annotazione preliminare nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED), a cura dell'ufficio tecnico comunale, avverrà a seguito di registrazione di un atto notarile registrato e trascritto da parte del privato, in cui si descrivono gli impegni ed obblighi del soggetto attuatore in ordine al raggiungimento delle finalità indicate dal PI e con le specificazioni relative ai termini di attivazione e validità del credito edilizio e ad eventuali particolari modalità di utilizzo prescritte;
10. L'attivazione del credito edilizio, completa o parziale, è condizione per il suo utilizzo ed avverrà a seguito dell'adempimento degli impegni di cui all'atto unilaterale d'obbligo relativo.
11. Successivamente al rilascio del titolo abilitativo degli interventi edificatori l'ufficio tecnico provvederà ad annotare la cancellazione del credito edilizio dal Registro dei Crediti Edilizi.
12. Gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo del credito edilizio, nel rispetto del dimensionamento previsto dal PATI per gli ATO, sono costituiti da:
 - a) zone specifiche preposte per l'accoglimento di crediti edilizi, qualora individuate dal Piano degli Interventi, e caratterizzate da indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare;
 - b) P.U.A. di nuova formazione. Per l'accoglimento del credito edilizio la capacità edificatoria derivante dall'indice di zona (e/o la volumetria massima ammessa) assegnata al P.U.A. può essere incrementata fino ad un massimo del 20%.

13. L'utilizzo del credito edilizio è ammesso con le modalità indicate all'art.6. In ogni caso deve essere garantita la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'integrazione/adeguamento delle esistenti opere di urbanizzazione ed delle superfici a servizi previste dalla vigente legislazione e dalle presenti norme, dimensionate sull'entità complessiva dell'intervento.
14. Si intendono comunque richiamati il "Regolamento per la gestione dei crediti edilizi" approvato con D.C.C. n.60 del 28/10/2019 e la DGR 263/2020.

Compensazione urbanistica

15. Ai sensi dell'art.37 della legge 11/2004, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
16. Per l'attuazione dei servizi di cui al Titolo VII delle presenti NTO, delle infrastrutture di cui al Titolo VIII e delle opere per la tutela idraulica di cui all'art.37 indicate nel PI che comporta l'acquisizione al Comune della proprietà delle aree, il PI prevede, in alternativa all'acquisto o all'esproprio, l'utilizzo dell'istituto della "compensazione urbanistica" ex art.37 legge 11/2004 con le seguenti modalità:
 - a) le aree cedute al Comune generano una capacità edificatoria corrispondente a 0,1 mc/mq di superficie territoriale;
 - b) la capacità edificatoria è riconosciuta come credito edilizio ai sensi dell'art. 36 della LR 11/2004 da annotare nell'apposito registro (RECREG);
 - c) in alternativa al precedente punto 2, la capacità edificatoria può essere attribuita ad un'area con specifico accordo ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;
 - d) in ogni caso la cessione delle aree al Comune deve poter consentire l'attuazione funzionale delle aree ed attrezzature per servizi pubblici o di uno stralcio funzionale delle stesse; lo stralcio dovrà essere individuato sulla base di un progetto unitario di coordinamento.

ART. 11 bis - Manufatti incongrui (L.R. 14/2019)

1. Sono così definiti le opere incongrue o gli elementi di degrado di cui alla lettera f), del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", individuati, anche su istanza di soggetti privati, dallo strumento urbanistico comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 14/2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
2. Ai fini dell'individuazione dei manufatti incongrui in una variante al P.I., ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 14/2019 e secondo i criteri e le modalità approvate con apposita delibera di Giunta Comunale, il Comune pubblica con cadenza annuale un avviso con il quale invita gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di identificazione.
3. A seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui, della contestuale rinaturalizzazione del suolo e della relativa trascrizione del vincolo di non edificazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 14/2019, è riconosciuta una capacità edificatoria (CER) di cui al comma 4, dell'articolo 36 della L.R. 11/2004 da iscrivere nell'apposita sezione del R.E.C.R.E.D. secondo i criteri e le modalità approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.
4. Sui manufatti incongrui sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 3, del DPR 380/01.

ART. 12 - Interventi ad elevata sostenibilità ambientale

1. Il Comune, ai sensi dell'art.43bis delle NT del PAT, promuove attraverso il PI la realizzazione di interventi ad elevata sostenibilità ambientale indicando nel PQAMA i requisiti prestazionali minimi obbligatori da raggiungere.

ART. 13 - Destinazioni d'uso

1. L'utilizzazione funzionale delle diverse zone dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni, delle precisazioni contenute negli articoli specifici delle zone e nel Repertorio Normativo.
2. Le zone "A" "B" "C1" e "C1.e" sono prevalentemente residenziali e sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) residenza;
 - b) attività complementari e compatibili con la residenza, quali negozi commerciali, studi professionali, agenzie commerciali (banche, assicurazioni, immobiliari), esercizi pubblici per la ristorazione,

- artigianato di servizio;
- c) attrezzature e impianti pertinenti alle zone residenziali: cabine elettriche, telefoniche, impianti tecnologici, ecc.;
 - d) /servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico pertinenti gli insediamenti residenziali;
 - e) tutte quelle destinazioni d'uso che a giudizio del Comune siano ritenute compatibili con la destinazione d'uso residenziale riferibili al grado di inquinamento, rumore,, traffico, ordine pubblico e all'ambiente circostante.
3. Sono escluse dalle zone "A" "B" "C1" e "C1.e":
 - a) attività industriali e artigianali;
 - b) stalle, scuderie, allevamento di animali, ecc.;
 - c) magazzini e depositi anche all'aperto di materiali pericolosi o infiammabili;
 - d) tutte quelle destinazioni che, a giudizio del Comune, possano comportare molestia ad essere in contrasto con il carattere residenziale delle zona.
 4. Nelle zone "D" sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) artigianale,
 - b) industriale,
 - c) agro-industriale;
 - d) commerciale;
 - e) direzionale;
 5. Nelle zone "D" sono escluse:
 - a) le abitazioni, con l'eccezione di quelle adibite ad alloggio di servizio e quelle già esistenti alla data di adozione del presente P.I.;
 - b) le attività che, a giudizio del Comune, possono comportare molestia o pregiudizio alle zone residenziali vicine riferibili al grado di inquinamento, rumore,, traffico, ordine pubblico e all'ambiente circostante.
 6. Nella zona "E" sono ammesse le attività agricole e compatibili ai sensi dell'art.44 della L.R. 11/2004: sono esclusi insediamenti di tipo agro-industriale (L.R. 11/04, art 44.7).
 7. Nelle zone "B", "C1", "C1.e.", "C2" per le destinazioni diverse da quelle residenziali e con volume superiore al 25% del volume complessivo dell'edificio è prescritta una dotazione di parcheggi come previsto dall'art.14.

ART. 14 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali

1. Fatte salve eventuali maggiori dotazioni o specificazioni prescritte dalle presenti norme ai sensi della L.122/89 nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi di pertinenza in misura non inferiore ad 1 mq/10 mc di costruzione.
2. Nel caso in cui i parcheggi privati pertinenziali siano realizzati in aree attigue, non facenti parte del lotto, prima del rilascio del certificato di agibilità, tali aree dovranno essere asservite con vincolo permanente di destinazione. I posti auto dovranno essere indicati negli elaborati di progetto
3. Nelle sostituzioni edilizie o nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di costruzioni esistenti, devono prevedersi appositi spazi destinati a parcheggi di pertinenza tali da soddisfare i predetti rapporti. Essi devono, in ogni caso, essere compresi nello studio della sistemazione generale del lotto o dell'isolato, avendo particolare riguardo alla circolazione degli automezzi e dei pedoni e alle immissioni negli spazi pubblici.
4. Negli interventi residenziali di nuova costruzione e ricostruzione devono essere previsti comunque non meno di 2 posti auto per unità abitativa, di cui almeno 1 interno alla costruzione, di dimensione non inferiore a 18 mq. Il primo posto auto pertinenziale è escluso dal computo del volume urbanistico, ma concorre al calcolo degli oneri.
Tale obbligo sussiste anche nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, qualora la superficie utile oggetto della ristrutturazione superi i 120 metri quadrati.
5. Le aree scoperte a parcheggio sono gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed all'accesso dei veicoli.
6. Nelle zone A valuta le proposte alternative presentate per soddisfare la dotazione di parcheggi prevista al comma 1 del presente articolo o autorizza la monetizzazione sostituiva.
7. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente previsto, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio

per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

ART. 15 - Parametri edilizi (Stralciato con D.C.C. n.32 del 19/09/2023)

ART. 16 - Disposizioni per le distanze

1. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, in tutte le zone ed aree, devono rispettare le seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni date dalle presenti norme o dal P.U.A. limitatamente a gruppi di edifici in esso compreso disciplinati con previsioni planivolumetriche nel rispetto dell'art.9 del DM 1444/68.

Il P.U.A. deve comunque rispettare le disposizioni di cui al presente articolo verso l'esterno del proprio ambito.

2. Le disposizioni sulle distanze non si applicano nelle ristrutturazioni con ricostruzione del volume, sul medesimo sedime.
3. Le disposizioni sulle distanze si applicano solo alle parti edificate fuori terra.
4. La distanza tra pareti di edifici antistanti:
 - a) tra pareti finestrate minima assoluta m.10 nel rispetto del DM 1444/1968;
 - b) qualora entrambe le pareti non siano finestrate non deve essere inferiore alla distanza dai confini di proprietà;
5. Il distacco tra corpi di fabbrica di uno stesso edificio non è da valutarsi secondo quanto previsto dalla norma di zona, a condizione che la profondità della rientranza sia al massimo la metà del distacco tra i due corpi di fabbrica
6. È consentita la costruzione in unione o in aderenza quando ricorrano le condizioni per l'applicazione degli artt. 874, 875, 876, 877 del Codice Civile.
7. Salvo prescrizioni del repertorio normativo, ove non siano stabilite fasce di rispetto e conseguenti distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione secondo quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici dalle strade, non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di:
 - a) m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00 e per le strade vicinali;
 - b) m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra inferiore a m 7,00 e m 15,00;
 - c) m 10,00 per lato, per le altre strade

Il Comune può imporre o autorizzare la costruzione a maggiore o minore distanza dalla strada secondo il prevalente allineamento di fabbricazione precostituito

8. La distanza dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche esistenti o previste dagli strumenti urbanistici non deve essere inferiore alla metà dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 5. Quando sul lotto limitrofo esista una costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, fino all'altezza del prevista dal PI.
La distanza dai confini di proprietà può essere ridotta fino a m 1,50 qualora vi sia un atto di asservimento urbanistico dei proprietari confinanti.
9. La distanza dalle piazze, spazi pedonali, piste ciclabili, parcheggi pubblici esistenti o previsti non deve essere inferiore a m 5. Il Comune può autorizzare l'edificazione a confine degli spazi pedonali, dei parcheggi, delle piazze e marciapiedi pubblici o di uso pubblico e può imporre o autorizzare la costruzione a maggiore o minore distanza da detti spazi secondo il prevalente allineamento di fabbricazione precostituito.
10. Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni, al fine della determinazione della distanza minima dei fabbricati dai confini, i confini tra le zone urbanistiche non sono assimilati ai confini di proprietà.
11. Le attrezzature tecnologiche pubbliche o di pubblica utilità non sono tenute al rispetto di distanze da altre strutture anche se finestrate.
12. Oltre alle disposizioni di cui ai commi precedenti, tutti gli interventi devono comunque rispettare una distanza minima di 1m dal ciglio dei fossi privati e di 2m dal ciglio dei capifossi.

ART. 17 - Opere di urbanizzazione

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono definite come l'insieme dei lavori necessari a rendere un'area idonea all'utilizzazione prevista dal P.I.. In generale sono riconducibili alle opere funzionalmente connesse all'intervento urbanistico.
2. Le opere di urbanizzazione primaria, come da atto di indirizzo, approvato con D.G.R. N°828 del 21/03/2006

sono così elencate:

- a) strade residenziali;
 - b) spazi di sosta e di parcheggio;
 - c) fognature duali (salvo diversa specificazione);
 - d) rete idrica di adduzione;
 - e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
 - f) pubblica illuminazione;
 - g) spazi di verde attrezzato;
 - h) cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e ogni altra rete, infrastruttura, opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale dell'insediamento edilizio.
3. Sono da ricondurre quale specificazione delle prime, anche le seguenti opere:
- a) opere relative alla messa in sicurezza da un punto di vista idraulico e geologico dei terreni;
 - b) opere di ripristino ambientale, bonifica ambientale dei terreni.
4. Qualora ritenute essenziali e necessarie, sono da assimilare alle opere di urbanizzazione primaria una serie di attrezzature riconducibili alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni tecnologiche, quali:
- a) raccordi e svincoli stradali;
 - b) barriere antirumore (preferibilmente in terra o con piantumazioni) ed altre misure atte ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (asfalto e pavimentazioni fotocatalitiche);
 - c) formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
 - d) piazzole di sosta per gli autobus;
 - e) piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani;
 - f) spazi attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (ecopiazzole);
 - g) interventi eco-tecnologici per il trattamento delle acque reflue (fitodepurazione);
 - h) bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane.
5. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
- a) asili nido e scuole materne;
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
 - d) mercati di quartiere;
 - e) delegazioni comunali;
 - f) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
 - g) impianti sportivi di quartiere;
 - h) aree verdi di quartiere;
 - i) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, tra cui sono ricomprese le opere e costruzioni per lo smaltimento, il riciclaggio, la distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi liquidi e bonifica di aree inquinate.

ART. 18 - Costruzioni accessorie

1. I locali accessori destinati a posto auto, magazzino, lavanderia, legnaia, ecc., devono far parte del corpo principale del fabbricato e, in questo caso, saranno costruiti in aderenza allo stesso. Sarà ammessa la loro costruzione su corpi di fabbrica separati solo:
 - a) su prescrizione degli enti competenti;
 - b) a seguito di interventi di riordino complessivo del lotto, qualora non siano possibili le soluzioni in aderenza a causa della conformazione dell'edificio principale.
2. Tali fabbricati devono essere di altezza massima di 2,40mt, rispettare le distanze dai confini e dalle pareti degli edifici imposte dal Codice civile ed essere esternamente intonacate. Sono ammesse anche le strutture prefabbricate in legno. Tali fabbricati dovranno avere pareti cieche, cioè prive di finestre.

3. Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione.

ART. 19 - Norme per l'edilizia esistente

1. In tutte le zone ed aree, con esclusione delle zone D, anche in presenza di saturazione della densità di zona, per gli edifici residenziali esistenti alla data di adozione del presente P.I., che abbiano conseguito l'abitabilità/agibilità, sono consentiti, preventivamente richiesto dal P.I.:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - b) gli interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento del numero dei piani;
 - c) il recupero a scopo residenziale del volume dei sottotetti di edifici residenziali limitatamente alla parte superiore a 1,50m a condizione che sia presentato il progetto edilizio e siano versati i relativi oneri;
 - d) con esclusione delle zone "A", "E", degli ambiti soggetti a P.U.A. e degli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale di cui l'art.43 delle presenti NTO, l'ampliamento è concesso per una sola volta in misura non superiore a mc 150, anche con interventi frazionati, per ogni unità abitativa esistente alla data di approvazione della Variante n.3 al P.I. senza aumento del numero delle unità abitative;
 - e) non sono consentite riduzioni della superficie e del numero di posti auto se gli stessi risultano inferiori al minimo stabilito all'art.14.

Gli ampliamenti sono ammessi nel rispetto della disciplina generale di zona e delle destinazioni d'uso previste.

2. Per gli edifici per i quali sia prescritta la demolizione sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria.
3. Il rilascio del titolo abilitativo per l'ampliamento, la ristrutturazione è subordinato a:
 - a) riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso, con l'eliminazione delle baracche e delle superfetazioni delle aree di pertinenza dell'edificio;
 - b) completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
 - c) integrazione delle opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
4. Per gli edifici industriali, artigianali, commerciali, alberghieri con attività in atto delle quali il P.I. non prescriva il blocco o il trasferimento, insediati in zone e/o aree con diversa destinazione d'uso, sono sempre ammessi gli interventi di adeguamento tecnologico e quelle di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001.

Per gli edifici nei quali si svolge un'attività urbanisticamente, ambientalmente o sanitariamente incompatibile con il contesto, sino al permanere dell'incompatibilità, sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 20 - Modifica di destinazione d'uso con o senza opere

1. In tutte le zone ed aree è consentita la modifica di destinazione d'uso, anche senza opere, purché vengano rispettate le volumetrie massime e le destinazioni d'uso previste dal P.I.;
2. Le modifiche di destinazione d'uso per le attività commerciali, direzionali, artigianali, devono garantire la dotazione minima di parcheggi pubblici e/o di uso pubblico previste dalle presenti NTO e dalle vigenti leggi.

ART. 21 - Deroghe

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previo parere favorevole del competente ufficio tecnico comunale e deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990.
4. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
5. Tutte le deroghe previste da norme statali o regionali si intendono automaticamente recepite e applicabili.

TITOLO II – VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

ART. 22 - Vincoli

1. I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto, efficacia, sussistenza e conformazione è definito dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati, pertanto eventuali modifiche di tali leggi e strumenti sovraordinati, prevalgono automaticamente sulla disciplina del P.I. e devono essere recepiti.
2. Le porzioni delle zone insediative comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità zone cui appartengono secondo i parametri delle stesse.
3. La sussistenza e conformazione dei vincoli e delle fasce di rispetto di cui al presente titolo è legata al permanere dell'elemento che lo genera.
4. La rappresentazione dei vincoli sotto i profili localizzativo e dimensionale ed i richiami o i riferimenti nelle presenti norme hanno esclusivamente carattere ricognitivo e sono riferiti temporalmente alla data dell'ultimo aggiornamento del quadro conoscitivo allegato al PI.
1. La sussistenza e l'estensione legale effettiva dei vincoli, i conseguenti divieti ed i limiti alla trasformabilità degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in sede di progettazione attuativa o definitiva, in conformità con la disciplina vigente al momento della presentazione dell'istanza, della denuncia o della segnalazione e successivamente verificata dall'organo comunale competente al controllo preventivo o successivo dell'intervento.

ART. 23 - Vincolo monumentale D.Lgs. n.42/2004, art. 10 – Beni culturali

1. Manufatti o aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, art.10, in quanto rilevanti testimonianze storico-culturali.
2. I progetti delle opere inerenti manufatti o aree vincolate sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di cui al Capo III, Sezione I del D.Lgs. n.42/2004.
3. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale sono sempre consentite, oltre alle destinazioni d'uso della zona in cui ricadono, i cambi d'uso verso le seguenti: residenziale, pubblico esercizio, turistico-ricettivo, attività culturali e del tempo libero per quanto ammessi dai relativi decreti di vincolo.
4. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico – documentale caratterizzanti il sito.

ART. 24 - Vincolo sismico “zona 3” – D.P.R. 380/2001 – capo IV; D.C.R. 03.12.2003 n. 67, L.R. 27/2003; D.M.14.01.2008; D.G.R. n.71/2008; D.G.R. 1572/2013 - D.M. 17.01.2018; D.G.R. 244/2021

1. L'intero territorio comunale è classificato come zona 3 ai sensi delle O.P.C.M. 3519/2006 e O.P.C.M. 3519/2006 e successive modifiche e si applicano le prescrizioni di legge vigenti.

ART. 25 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)

1. Il P.I. recepisce le indicazioni e prescrizioni del P.G.R.A. dell'Autorità di Bacino Distrettuale Alpi orientali approvato, ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. n. 152/2006, con D.P.C.M. del 01/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.31 del 07/02/2023.

ART. 26 - Cimiteri / Fasce di rispetto – T.U. leggi sanitarie R.D. 1265/1934

1. All'interno delle fasce di rispetto non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative a cimiteri, a parcheggi e verde pubblico. In ogni caso si applicano le disposizioni specifiche di cui al T.U. leggi sanitarie - R.D. 1265/1934, art.338. e s.m.i.
2. Nelle aree di rispetto cimiteriale, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l'attuazione di opere pubbliche o di interventi urbanistici aventi rilevanza pubblica di cui al medesimo comma 5, è consentita dal consiglio comunale, acquisito il parere della competente azienda sanitaria locale, previa valutazione dell'interesse pubblico prevalente e della compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela relative agli aspetti igienico-sanitari, ambientali, urbanistici e di tranquillità dei luoghi.
3. Gli edifici esistenti non pertinenti ai cimiteri, ubicati all'interno delle fasce o zone di rispetto dei relativi limiti, possono subire interventi come previsti dalla legge 166/2002 fino all'ampliamento nella percentuale massima del 10% e il cambio di destinazione d'uso.
4. Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa la costruzione di piccoli chioschi (max 50 mq. coperti e H. 3,50) per

la vendita di fiori.

ART. 27 - Viabilità / fasce di rispetto – D.Lgs. n.285/1992 e D.P.R 495/1992

1. Si definisce "strada" l'area pubblica o ad uso pubblico destinata alla circolazione; ai sensi del D.Lgs. n° 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e D.P.R n° 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione" e s.m.i., sono definite, esternamente al confine stradale, le fasce di rispetto istituite ai fini della sicurezza della circolazione, come riportato nella seguente tabella.
2. L'amministrazione provvede alla ripermimetrazione del centro abitato attraverso apposito provvedimento e aggiornerà le fasce di rispetto senza la necessità di ricorrere alla variante al PI.
3. Fino alla modifica di cui al p.to 2, per gli edifici esistenti ubicati nelle fasce di rispetto è consentita:
 - a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, esclusa la totale demolizione e ricostruzione e nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) la realizzazione di cabine elettriche e/o altre costruzioni previste per legge o dichiarate di pubblica utilità;
4. Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dall'asse del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
5. Per le categorie di strade e per i casi specifici in cui non siano stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, valgono le disposizioni di cui all'art.16 delle presenti NTO.

ART. 28 - Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

1. All'interno delle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904 e relativamente alla rete irrigua consortile, le disposizioni regolamentari del Consorzio di Bonifica Veronese.
2. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione, con particolare riferimento a fabbricazioni, piantagioni e/o movimentazioni del terreno, depositi di materiali, all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 ml dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente se arginati, sarà oggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Titolo VI (Disposizioni di Polizia idraulica) del RD n.368/04 e dal RD n.523/04, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato dal Consorzio, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombera da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 ml; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo.
3. Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 ml fatte salve le opere di interesse pubblico da autorizzare previo parere favorevole degli Enti competenti preposti.
4. La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.
5. Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici e altre opere dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro.
6. Per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita concessione ai sensi della L.R. 12/2009 "Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio" e acquisiti ulteriori atti autorizzativi di competenza di Enti, in particolare ai sensi del D.Lgs n.152/06.
7. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri dei nuovi P.U.A. o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, trasferendone la capacità edificatoria in aree contigue.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate dalle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica e da quelle derivanti dal Piano delle Acque Comunale
9. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri dei nuovi P.U.A. o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, trasferendone la capacità edificatoria in aree contigue.

ART. 29 - Elettrodotti / Fasce di rispetto – L. 36/2001 - D.P.C.M. 08/07/2003 - D.M. 29/05/2008

1. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in riferimento

all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.

2. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della Legge 36/2001, del D.P.C.M. 08/07/2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore.

ART. 30 - Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Il Comune, in collaborazione con i gestori e l'A.R.P.A.V. promuove dei "Piani di Localizzazione" al fine di programmare l'organizzazione delle stazioni e, in particolare, al fine di individuare gli impianti da delocalizzare, modificare o adeguare (in quanto non compatibili con il contesto ambientale/insediativo, per la vicinanza a luoghi sensibili, ecc).
2. L'installazione di antenne radio-base è regolata dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia e dalle norme comunali.
3. Sono identificati i siti per Impianti per Telefonia Mobile esistenti ovvero i punti del territorio ove al momento dell'entrata in vigore della L. 36/01 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", già esistevano impianti di antenne radiobase per la telefonia cellulare, su proprietà pubblica e/o privata.
4. La localizzazione delle nuove sorgenti o la modifica delle esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni di legge vigenti, e con il piano annuale o pluriennale di localizzazione, redatto in conformità con le direttive e indicazioni del P.A.T.

ART. 31 - Oleodotti

1. Il P.I. individua il tracciato dell'oleodotto generatore di una fascia di rispetto di 4mt dall'asse della tubazione.
2. Entro tale fascia di rispetto non è ammessa la costruzione di fabbricati e la piantumazione di alberi di alto fusto.
3. Eventuali futuri incroci con le tubazioni dovranno essere posati sopra o sotto alle condotte con una distanza non inferiore a 1,5m.
4. Eventuali zone carrabili sopra le condotte devono essere lastronate con soletta in calcestruzzo con distanze e quote da concordare con l'ente gestore del servizio.
5. Non è consentito rendere impermeabile il terreno con asfalto o similari al disopra delle tubazioni

ART. 32 - Gasdotti

1. La realizzazione di fabbricati in prossimità del tracciato del gasdotto individuato dal P.I. è subordinato al rilascio del parere rilasciato dall'ente gestore del servizio.

Art. 32 bis - Allevamenti zootecnici intensivi – L.R. 11/2004

1. Il PI individua gli allevamenti zootecnici intensivi classificati sulla base della consistenza zootecnica complessiva e del punteggio attribuito, secondo i criteri applicativi dalla lett. d, art. 50 della L.R. 11/2004 e nel rispetto delle disposizioni successive emanate dalla Regione Veneto.
2. I nuovi interventi sono consentiti solo da parte di imprese agricole, previa approvazione di un Piano Aziendale di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004, nel rispetto delle disposizioni vigenti di carattere igienico sanitario e di benessere animale e secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016).

Rientrano tra gli interventi ammessi le seguenti tipologie:

- a) adeguamento tecnologico: intervento su allevamenti zootecnici esistenti che non comporta aumento della consistenza di allevamento, atto a migliorare l'impatto ambientale generato dai medesimi allevamenti con l'adozione di soluzioni tecniche considerate MTD o a queste assimilabili; in tale fattispecie ricadono anche gli interventi di adeguamento alle norme sul benessere animale, che possono comportare anche un aumento della superficie di allevamento;
- b) riconversione: intervento che comporta il cambio di utilizzazione di insediamenti zootecnici esistenti, con passaggio ad una diversa tipologia di allevamento. Gli interventi di riconversione richiedono una verifica ex-novo al fine del corretto inserimento nel territorio, pertanto sono equiparati ai nuovi allevamenti qualora l'intervento comporti il passaggio ad una classe dimensionale o di punteggio

superiori;

- c) nuovi allevamenti intensivi e ampliamenti di quelli esistenti: la realizzazione di nuovi allevamenti intensivi e l'ampliamento di quelli esistenti comporta una verifica preventiva di compatibilità con lo strumento urbanistico comunale ed in particolare il rispetto delle distanze dalle residenze civili (case sparse e centri abitati) e dalle ZTO non agricole. I relativi interventi edilizi dovranno prevedere uno specifico elaborato, nel quale siano indicate le opere a verde finalizzate a ridurre l'impatto paesaggistico e ambientale dell'insediamento zootecnico;
3. La profondità della fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi è determinata dalle caratteristiche intrinseche e specifiche degli stessi:
 - a) Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e una qualsiasi residenza civile sparsa (non aziendale)
 - b) Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): Distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e centri abitati così come individuati dal codice della strada.
 - c) Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e una ZTO non agricola (ad esclusione degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali).

Sono escluse dal vincolo del rispetto delle distanze la casa dei custodi e degli allevatori e funzionali alla conduzione del fondo.

Gli allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico sanitaria e urbanistica e, se dovuta, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché siano inseriti nell'anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l'attività zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate dalla normativa vigente.

4. L'individuazione delle strutture, riportata negli elaborati grafici del PI e le rispettive fasce di rispetto, possono essere modificate secondo le condizioni previste dalle disposizioni e normative in materia rilevabili al momento, senza che ciò costituisca variante al PI.
5. Gli interventi edilizi residenziali ammessi all'interno delle fasce di rispetto sono quelli ammessi dal p.to 9 dell'allegato "A" della DGR 856/2012.
6. Le aziende agricole con allevamenti zootecnici intensivi, le cui fasce di rispetto abbiano effetto su insediamenti in zone residenziali esistenti e/o programmate, attivano, di concerto con l'amministrazione comunale, iniziative volte alla riduzione degli impatti e al miglioramento delle condizioni ambientali in generale, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privati.

TITOLO III – SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

ART. 33 - Idoneità edificatoria dei terreni

1. La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alla normativa di legge vigente, in particolare:

- alla L. 64/1974;
- alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le “Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, con quanto precisato nella Circolare Regionale n°9 del 05/04/2000;
- al D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le costruzioni”;
- al D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

2. In relazione alla suddivisione del territorio comunale in aree contraddistinte da una differente penalità idrogeologica l'edificabilità dei terreni così come determinata dal P.I. è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) AREE IDONEE: sono aree caratterizzate da condizioni geologiche ed idrogeologiche di stabilità ambientale tale da non richiedere particolari accorgimenti di carattere tecnico per le normali costruzioni. Si tratta di una idoneità territoriale e non sito-specifica, pertanto vanno tenute in debita considerazione le norme tecniche che regolano le costruzioni, anche in considerazione della medio-bassa capacità portante dei terreni presenti nell'intero ambito e per la presenza di falda a debole profondità (1-3 m da piano campagna). Per strutture con carichi particolarmente elevati o interrati in profondità al di sotto del piano campagna è necessario aumentare il dettaglio dell'indagine geognostica, che deve definire le caratteristiche meccaniche della successione stratigrafica e con precisione la profondità della falda e la sua variazione nel tempo. Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate.
- b) AREE IDONEE A CONDIZIONE: l'edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito riportate.

b.1) Idoneità a condizione legata a problematiche di tipo idrogeologico (scarsa permeabilità dei terreni e falda prossima a piano campagna) (sigla PE e ID).

Per queste aree è richiesta una adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto.

Per le strutture che prevedano volumetrie al di sotto del piano campagna è necessario considerare l'attuazione di adeguati accorgimenti tecnici al fine di evitare infiltrazioni nelle strutture interrate;

La presenza di falda prossima al piano campagna va tenuta in considerazione per ogni possibile interazione con le opere in progetto;

La scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche;

b.2) Aree idonee a condizione con presenza di aree a deflusso difficoltoso (sigla ES)

Si tratta di aree che in concomitanza di eventi meteorici particolarmente gravosi, evidenziano difficoltà nel deflusso e fenomeni di ristagno a causa di diversi fattori concomitanti, quali la progressiva impermeabilizzazione dei terreni, la scarsa permeabilità dei terreni naturali, la carenza della rete di drenaggio ecc. Per queste aree, oltre all'applicazione delle disposizioni di natura idraulica delle presenti NTA, è richiesta un'adeguata campagna di indagine geognostica che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto.

b.3) Aree idonee a condizione per presenza di rischio idraulico secondo il Piano di Assetto Idraulico (sigla PA)

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica e geologica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:

- mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
- non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
- non ridurre i volumi di invaso delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità;

- migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- non aumentare il pericolo di carattere geologico in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
- non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
- minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e idrogeologica.

Tutti gli interventi di nuova urbanizzazione non devono pregiudicare la stabilità e/o incolumità dei luoghi, pertanto nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità è vietato:

- realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
- occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
- impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

ART. 34 - Aree a dissesto idrogeologico

1. Il P.I. individua le seguenti aree soggette a dissesto idrogeologico con l'obiettivo di promuovere il riassetto idrogeologico e la salvaguardia delle risorse idriche evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea:
 - Aree a rischio idrogeologico (P.A.I.) P1 - pericolo moderato
 - Aree esondabili e/o periodico ristagno idrico (P.A.T.I.)
 - Altre aree a rischio allagamento (dati storici del Comune)
2. Le aree che dovessero essere classificate come pericolose dal punto di vista idraulico nel "Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino scolante della Laguna di Venezia" soggiaceranno alle indicazioni ivi prescritte, secondo le previsioni di Piano e l'efficacia dello stesso.
3. La progettazione di interventi in zone o bacini già particolarmente sofferenti non potrà prescindere dalla preventiva necessità di individuare le misure strutturali e le risorse necessarie per la risoluzione delle criticità in essere, con riferimento anche alle previsioni di intervento del Piano delle Acque.
4. Analisi geologico-idrauliche puntuali, possono precisare i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nelle tavole del P.I., giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica.

ART. 35 - Criteri costruttivi di salvaguardia idraulica

1. Il presente articolo recepisce le direttive contenute nell'art.31 del P.A.T. definendo prescrizioni e criteri costruttivi validi per tutto il territorio Comunale da adottare in sede di progettazione e realizzazione delle opere.
2. Il presente Articolo costituisce la regolamentazione dell'assetto idraulico ai sensi dell'Art. 13 comma 7, lettera B del P.T.C.P.
3. I contenuti del presente articolo rappresentano la sintesi dell'analisi del territorio comunale svolta nell'ambito del Piano delle Acque e del rispetto della normativa di settore, recependo prescrizioni/indicazioni dei vari enti competenti in materia:
 - Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
 - PTCP della Provincia di Padova;
 - P.A.T.I. della Saccisica;
4. Il rilascio da parte degli Uffici tecnici Comunali dei Permessi di Costruire e di ogni altro atto, permesso o autorizzazione alla costruzione è subordinato alla verifica del rispetto del presente Articolo.
5. La VCI, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla DGRV 2948/2009.
6. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.
7. I P.U.A. dovranno contenere una Verifica di Compatibilità Idraulica, con valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative, da dimensionare secondo quanto indicati ai commi successivi. Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al P.U.A. che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R.V. n.2948/2009 e successive modifiche ed integrazioni e devono comunque porre particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- descrizione del sistema di deflusso idraulico locale con riferimento al sottobacino idraulico di appartenenza secondo la Tav. 02 del Piano delle Acque;
 - individuazione della tipologia di mitigazione idraulica adottata e dimensionamento;
 - prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904;
 - eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica.
8. per le zone, dove l'impermeabilizzazione totale non richiede un'adeguata verifica di compatibilità idraulica, gli interventi dovranno rispettare quanto prescritto dal Piano delle Acque Comunale. Le misure compensative/mitigative previste vanno inserite nel permesso di costruire. Ciascun intervento, nel caso in cui la superficie impermeabilizzata sia maggiore o uguale a 200 mq., dovrà essere accompagnato da opportuna relazione idraulica contenente:
- descrizione del sistema di deflusso idraulico locale con riferimento al sottobacino idraulico di appartenenza secondo la Tav. 02 del Piano delle Acque;
 - individuazione della tipologia di mitigazione idraulica adottata e dimensionamento;
 - prescrizioni specifiche e di raccordo con le leggi di polizia idraulica previste dal R.D. 368/1904;
 - eventuali prescrizioni del Consorzio di Bonifica.
9. Su tutto il territorio Comunale:
- a) vige sui corsi d'acqua esistenti il Piano delle Acque ai sensi dell'Art. 13 comma 7 lettera B del P.T.C.P. in qualità di regolamento di polizia idraulica.
 - b) vanno rispettate la fasce di rispetto dai corsi d'acqua di seguito indicate:
 - nel caso siano interessati canali appartenenti alla rete in gestione al Consorzio di Bonifica o demaniali, qualsiasi intervento o modifica della configurazione esistente all'interno della fascia di 10 metri dal ciglio superiore della scarpata, sarà soggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal R.D. 368 e 523 del 1904 e dovrà quindi essere specificatamente autorizzato, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti anche temporanei o movimenti terra una fascia di larghezza di 4 metri dal ciglio o dall'unghia arginale in entrambi i lati. Nelle fasce di rispetto in questione non potranno essere messe a dimora piante o siepi, né potranno essere installate strutture o depositati materiali che impediscano il transito dei mezzi. Eventuali sistemazioni, dovute a motivi di sicurezza o paesaggistici o ambientali che prevedano la posa di piante isolate o recinzioni in rete metallica e stanti in ferro asportabili dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica.

Le zone alberate lungo gli scoli consortili dovranno essere autorizzate dal Consorzio di Bonifica ed in ogni caso non potranno essere poste a dimora a distanze inferiori di 4 metri dal ciglio dello scolo interessato. La fascia di in edificabilità assoluta è di 10 m dall'unghia dell'argine o dal ciglio del corso d'acqua. Le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri di nuovi interventi di trasformazioni territoriali, se non come aree destinate alla tutela del corpo idrico; esse comunque non possono contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione;

 - nel caso di fossature private o comunali vanno rispettate le fasce di rispetto definite dal Piano delle Acque (Elab.04 Relazione di Gestione), sia in merito alle lavorazioni agricole, sia in merito alla messa a dimora di piante, sia per l'obbligo di mantenere la possibilità di passaggio ai mezzi di gestione ;
 - c) è vietato lo scarico di acque meteoriche nelle reti di fognatura nera;
 - d) i piani di imposta di nuovi edifici e di ampliamenti di edifici esistenti vanno fissati secondo le prescrizioni presenti nella Valutazione di Compatibilità idraulica del PI.
 - e) ove siano concessi gli interrati, questi vanno correttamente impermeabilizzati e la loro realizzazione è vincolata alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare a cura del titolare, con il quale lo stesso rinuncia al risarcimento di danni verso il Comune e/o enti terzi in caso di allagamento. L'eventuale trasferimento a soggetti terzi dell'immobile comporta l'estensione degli obblighi derivanti dall'atto unilaterale agli aventi causa
 - f) per tutti gli interventi che comportino una variazione di permeabilità del suolo è onere del progettista:
 - prendere visione dell'Elaborato Tav. 02 del Piano delle Acque e di qui stabilire il sottobacino idraulico di appartenenza;
 - analizzare le eventuali criticità a scala locale che caratterizzano l'ambito specifico o ambiti siti a valle di questo ma nel medesimo sottobacino idraulico; le criticità sono indicate nelle monografie dell'Elaborato 02 Relazione Idrologica-Idraulica e nelle planimetrie di dettaglio Tav. 04 a-b.;

- prendere visione dell'Elaborato Tav. 06 a-b del Piano delle Acque ed assicurare il mantenimento delle sezioni dei fossati esistenti;
- prendere visione dell'Elaborato 04 Relazione di Gestione del Piano delle Acque ed assicurare il rispetto delle direttive ivi indicate recepite nel presente articolo;
- prevedere per i fossati critici (Tav. 06 a-b) interni e perimetrali al lotto in trasformazione gli aumenti di sezione indicati caso per caso nelle monografie dell'Elab. 02 del Piano delle Acque Relazione Idrologica-Idraulica almeno per il tratto di competenza.

per tutti gli interventi che comportino una variazione di permeabilità del suolo gli Uffici tecnici Comunali subordinano il rilascio degli atti autorizzativi alla risoluzione parziale o completa delle criticità locali relative all'ambito in esame o a tratti siti a valle dell'ambito in esame ma nel medesimo sottobacino, compatibilmente con vincoli di proprietà ed in modo economicamente commisurato all'entità dell'intervento e potendo servirsi di strumenti quali la perequazione;

- g) è di norma vietato il tombinamento di corsi d'acqua, siano essi privati, consortili o di acque pubbliche, salvo casi eccezionali quali motivi di pubblica sicurezza; spetta in questi casi al richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione. Qualora necessario si dovrà comunque:
- garantire lo smaltimento delle portate provenienti da monte giustificandolo con adeguato calcolo idraulico;
 - presentare al Consorzio domanda di tombinamento con apposita relazione tecnica che evidenzi la funzione del fossato e le misure che si intendono adottare per mantenere inalterata la funzione dello stesso, in relazione al bacino afferente;
 - dimensionare adeguatamente il diametro della tombinatura che sarà comunque mai inferiore a 100 cm;
 - qualora sia interessato un corso d'acqua il cui risezionamento è previsto nel P.G.B.T.T., la nuova opera dovrà adeguarsi alle previsioni del Piano;
 - prevedere un rivestimento della scarpata con roccia di adeguata pezzatura, a monte, a valle del manufatto;
 - nel caso di corsi di acqua pubblica, perfezionare la pratica di occupazione demaniale con i competenti Uffici regionali.
- h) la posa di tubazioni o scatoletti per la realizzazione di accessi è subordinata alla concessione idraulica da parte del soggetto gestore del corso d'acqua. Tali condotte devono:
- avere diametro minimo di 100 cm;
 - avere il cielo (=sottotrave) a quota non più bassa del piano stradale o del piano campagna circostante;
 - avere quota di scorrimento (= base) tale da non alterare il profilo di fondo del fossato e pertanto è onere del progettista determinare la quota altimetrica del fondo del fossato in oggetto a valle nel punto di immissione su fossato di ordine superiore ed a monte nel punto di inizio del fossato, tracciando il profilo ideale medio e posizionando di conseguenza la condotta in oggetto; in alternativa il progettista può cautelativamente scegliere di posare la condotta a quota -20 cm rispetto al fondo del fossato esistente misurato appena a monte del sito in cui realizzare l'accesso, fatta salva la prescrizione sulla quota del cielo-sottotrave di cui al punto precedente
 - essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche;
- i) gli scarichi diretti delle acque meteoriche su scoli consortili vanno autorizzati dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione a fronte di una relazione idraulica contenente dimensionamento e indicazioni tecniche e dovranno:
- scaricare acque non inquinanti, con riferimento ai parametri chimico – fisici imposti dalle NTA Piano di Tutela delle Acque;
 - essere dotati nel tratto terminale di porta a vento;
 - prevedere rivestimento di roccia calcarea al fine di evitare fenomeni erosivi;
 - qualora vi sia occupazione demaniale, dovrà essere perfezionata la pratica con i competenti Uffici regionali;
- j) per quanto riguarda le aree adibite a parcheggio sia di tipo pubblico che privato interno o meno a nuove lottizzazioni:
- le pavimentazioni dovranno essere di tipo drenante realizzate su idoneo sottofondo che ne garantisca l'efficienza, con deroga per le aree destinate a portatori di handicap e per le aree a ridosso della viabilità e per i casi in cui la normativa di Tutela della qualità delle Acque preveda l'impermeabilizzazione dei piazzali;

- vanno previsti sistemi di trattamento e disinquinamento delle acque in tutti i casi previsti dal Piano di Tutela delle Acque Veneto; gli eventuali sistemi di trattamento dovranno essere periodicamente sottoposti ad interventi di manutenzione e pulizia;
- k) per quanto riguarda la realizzazione di nuova viabilità:
- i progetti dovranno esser dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
 - dovranno essere inseriti fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture al fine da non sovraccaricare i ricettori finali delle acque con una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;
 - è necessario garantire la continuità idraulica tra monte e valle dell'intervento attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati di dimensione minima 100 cm.
- l) per gli interventi che comportino una riduzione di superficie permeabile maggiore di 1.000 mq il progetto presentato agli Uffici Comunali dovrà essere accompagnato da parere idraulico favorevole del Consorzio di Bonifica, ottenibile previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico ed idonei per l'individuazione delle misure compensative. Tali elaborati da presentare al Consorzio di Bonifica dovranno:
- essere completi di dati altimetrici, sia allo stato di fatto che di progetto e delle indicazioni del percorso di deflusso delle acque meteoriche,
 - individuare le aree interessate al recapito con riferimento allo schema di suddivisione in sottobacini idraulici riportato nella Tav. 02 del Piano delle Acque
 - contenere il dimensionamento analitico dei volumi compensativi di invaso, condotto secondo quanto riportato dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.I..
 - prevedere a monte dell'immissione nella rete principale un manufatto di Controllo delle portate dimensionato come da capitolo 3 della Valutazione di compatibilità idraulica del P.I., esso sarà tale da limitare la portata in uscita dall'ambito di trasformazione al valore di 10 l/(s*ha). Il manufatto sarà ispezionabile e dotato di griglia removibile.
- m) gli interventi previsti dalla Variante n.3 dovranno essere attuati solo se compatibili con la normativa del P.A.I., in ragione della classe di pericolosità più elevata nel caso di sovrapposizione di aree classificate sia dal P.A.I. Brenta-Bacchiglione sia dal P.A.I. Scolante in Laguna.

TITOLO IV - SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

ART. 36 - Corsi d'acqua

1. Il Comune, di concerto con il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e gli altri Enti e soggetti competenti, promuove progetti l'individuazione, tutela, recupero e valorizzazione del reticolo dei corsi d'acqua, dei manufatti idraulici e dei percorsi arginali, quali elementi che rivestono particolare valenza sia dal punto vista della tutela idraulica del territorio che storico-paesaggistico.
2. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, gli interventi di trasformazione urbanistica consolidano o ricostruiscono, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).
3. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, quali difese delle sponde, briglie, traverse, ecc., da attuarsi preferibilmente secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.
4. E' inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde.

ART. 37 - Zone Boscate

1. Il P.I., ai sensi dell'art.32 del P.A.T. individua come zone di tutela le aree boscate indicate dal PTCP.
2. A tali zone si applicano le norme contenute nelle prescrizioni di polizia forestale emanate ai sensi della legislazione vigente.
3. Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nel P.I. assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.

ART. 38 - Ambiti territoriali integri

1. Il P.I. recepisce gli ambiti territoriali integri come definiti dal P.A.T.. Coerentemente con quanto previsto dall'art.27 delle NT del PAT in tali ambiti sono vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici;
 - b) la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici;
 - c) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
 - d) la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli se non a semplice staccato o a siepe, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali;
 - e) l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);
 - f) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
2. All'interno degli ambiti territoriali integri, sono di norma escluse le nuove edificazioni staccate dalle preesistenze. Ove non vi siano pre-esistenze è consentita la realizzazione di fabbricati rurali entro i limiti determinati dalla L.R. 11/04.

ART. 39 - Tutela della vegetazione in ambito urbano

1. Il PI tutela il verde pubblico e privato in ambito urbano, e ne promuove una corretta gestione in rapporto con gli interventi edilizi.
2. L'abbattimento dei soggetti arborei è consentito solo in caso di:
 - a) problemi fitopatologici;
 - b) grave interferenza e/o danni causati dalle alberature a manufatti, reti tecnologiche o infrastrutturali;
 - c) riassetto del giardino privato o l'area a verde su progetto qualificato;
 - d) eccessiva densità di impianto;
 - e) realizzazione di opere edili o interventi edilizi.
3. L'intervento sui soggetti arborei di cui al presente articolo è subordinato a preventiva richiesta da presentare presso il Comune, ovvero rilascio di idoneo titolo abilitativo, qualora necessario all'intervento edilizio complessivo.
4. La richiesta d'intervento di modifica agli elementi di cui al presente articolo deve contenere:
 - a) indicazione dell'intervento sulle planimetrie del P.I. vigente;

- b) numero e specie degli esemplari dei quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
 - c) motivi della richiesta;
 - d) esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - e) specie con cui si intende sostituire gli esemplari da abbattere, che devono essere scelte tra quelle autoctone coerenti con il paesaggio agrario locale, eventuali altre misure di mitigazione o compensazione;
5. La normativa si applica agli esemplari arborei aventi diametro del tronco, rilevata a m 1,00 dal suolo, uguale o superiore a cm 60, nonché agli alberi con più tronchi se almeno uno di essi ha circonferenza uguale o superiore a cm 50.
 6. Fatte salve le eventuali competenze di altri Enti il Comune potrà esprimere un diniego motivato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio stesso, si potrà procedere all'abbattimento.
 7. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi ordinati da sentenze giudiziarie o decisi per ragioni di pubblica incolumità dalle Autorità Pubbliche competenti.
 8. Nella realizzazione di giardini privati o aree a verde devono essere utilizzate preferibilmente specie vegetali autoctone.
 9. Il Comune promuove la realizzazione di un abaco delle tipologie vegetali maggiormente idonee e delle loro possibilità di composizione nella realizzazione di spazi verdi.

ART. 40 - Pertinenze scoperte da tutelare

1. Gli interventi edilizi e le destinazioni d'uso sono disciplinati dalle norme specifiche di zona.
2. Le pertinenze scoperte da tutelare, al netto dei percorsi di accesso e degli spazi a parcheggio, sono sistemati a giardino, a parco o ad eventuali usi agricoli e alle attività ricreative all'aperto nel rispetto dei valori culturali ed ambientali esistenti.
3. E' prescritta la sistemazione e la manutenzione delle aree scoperte e degli elementi vegetazionali e di arredo esistenti.
4. E' vietata:
 - a) la sostituzione o integrazione delle alberature esistenti con specie non coerenti con i caratteri del parco;
 - b) lo smembramento delle aree e la separazione tra aree pertinenziali, edifici e contesto ambientale, che possano compromettere l'integrità dei beni e le relazioni con le aree aperte circostanti.

ART. 41 - Coni visuali

1. Il PI individua i principali coni visuali con l'obiettivo di:
 - a) tutelare le vedute di valore ambientale a partire dal punto di osservazione privilegiato o di immediata percezione da uno spazio pubblico;
 - b) salvaguardare gli elementi di tutela visibili dal punto di vista dell'osservazione;
 - c) rimozione, mitigazione o mascheramento degli elementi detrattori che alterano le visuali di pregio.
2. Nelle parti di territorio corrispondenti ai varchi ed ai coni visuali ove non è possibile escludere interventi infrastrutturali è necessario prevedere una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna.
3. Le aree corrispondenti ai varchi e ai coni visuali sono inedificabili.

TITOLO V - SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I - LA STRUTTURA STORICA

ART. 42 - Zone "A"

1. Il P.I. prescrive la tutela, il recupero, la valorizzazione dei tessuti urbani e dei manufatti di interesse culturale. Tutti gli interventi devono essere diretti alla salvaguardia, alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili e devono essere realizzati con modalità di intervento, materiali e finiture coerenti con i valori da tutelare.
2. Il P.I. individua come zone "A" le zone residenziali all'interno del perimetro del centro storico di Sant'Angelo di Piove di Sacco.
3. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art.13 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.

ART. 43 - Edifici di interesse storico-architettonico e ambientale e ville venete

1. Il P.I., sulla base della disciplina del PRG/PI previgente, identifica gli edifici di interesse storico architettonico/ ambientale e le Ville Venete individuate dall'I.R.V.V., attribuendo agli stessi un grado di protezione.

GDP	TIPO DI VALORE
A.1	Edifici di valore storico-ambientale di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, costituenti un rapporto organico.
A.2	Edifici di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi pregio
A.3	Edifici di scarso carattere intrinseco e ambientale.
A.4	Edifici privi di valore culturale interni all'ambito di tutela.

ART. 44 - Disciplina degli interventi

GDP A.1: EDIFICI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE DI CUI INTERESSI LA CONSERVAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI, DECORATIVI, INTERNI ED ESTERNI, COSTITUENTI UN RAPPORTO ORGANICO.

Risanamento conservativo. L'intervento deve tendere alla conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, in quanto concorrono a determinare insieme il valore storico-ambientale dell'edificio. L'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) conservazione delle facciate esterne, dei volumi esistenti degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo;
- b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale, salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera i);
- c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;
- d) conservazione e ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;
- e) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;
- f) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
- g) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate secondarie che non abbiano definiti caratteri architettonici;
- h) possibilità di utilizzare una altezza minima dei vani abitabili pari a ml 2,40, in caso non sia raggiungibile tale altezza minima, è escluso l'uso abitabile dei locali in questione;
- i) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse e contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

Unità abitative: massimo 4 unità con dimensione minima 90 mq di SU (per ciascuna unità abitativa)

GDP A.2: EDIFICI DI CUI INTERESSI LA CONSERVAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI PREGIO

Ristrutturazione edilizia (senza demolizione) L'intervento prevede:

- a) il mantenimento dell'assetto planivolumetrico esistente definito dai muri perimetrali e dal tetto;

- b) il ripristino delle fronti esterne per le parti originarie conservate e per gli eventuali elementi di particolare interesse tipologico e stilistico; possono essere apportate modifiche alle aperture in congruenza con le modifiche distributive interne; nel caso di fabbricati colonici un elemento di particolare valore tipologico e stilistico è individuato nel porticato, di cui deve essere assicurato il mantenimento, con il ripristino di eventuali parti tamponate;
- c) il ripristino degli ambienti interni e dei collegamenti verticali limitato agli eventuali elementi di particolare valore, e la loro modifica in tutti gli altri casi;
- d) l'inserimento di nuovi impianti;
- e) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio;
- f) possibilità di utilizzare una altezza minima dei vani esistenti abitabili pari a ml 2,40.
- g) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse e contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E' ammesso il recupero della volumetria, se legittimata, in un unico corpo di fabbrica separato destinato ad accessori.

Unità abitative: massimo 3 unità con dimensione minima 90 mq di SU (per ciascuna unità abitativa)

GDP A.3: EDIFICI DI SCARSO CARATTERE INTRINSECO E AMBIENTALE.

Ristrutturazione edilizia

- h) Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e analoga sagoma dell'esistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alle norme igienico sanitarie e alla normativa antisismica.
- i) In caso di demolizione e ricostruzione la posizione del fabbricato è di norma quella preesistente, per gli edifici posti a distanza inferiore di ml. 10 da altri fabbricati, e per quelli ubicati all'interno delle fasce di rispetto vincolate come inedificabili, è ammesso lo spostamento dal sedime originario entro un raggio di ml. 30 in luogo già dotato delle maggiori reti infrastrutturali.

Unità abitative: massimo 3 unità con dimensione minima 90 mq di SU (per ciascuna unità abitativa)

GDP A.4: EDIFICI PRIVI DI VALORE CULTURALE INTERNI ALL'AMBITO DI TUTELA

Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento .

- j) gli interventi possono prevedere la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione e l'ampliamento nel rispetto degli elementi tipologici e formali dell'edificio preesistente.
- k) l'ampliamento, anche in caso di demolizione e ricostruzione, è consentito fino al raggiungimento del volume massimo di 500 mc.
- l) in caso di demolizione e ricostruzione è ammesso lo spostamento del fabbricato dal sedime originario in luogo già dotato delle maggiori reti infrastrutturali

Unità abitative: massimo 2 unità con dimensione minima 90 mq di SU (per ciascuna unità abitativa)

ART. 45 - Criteri per l'uso dei colori

1. Non sono consentite variazioni di colore e/o di tono che pregiudichino l'unità formale e tipologica della facciata, anche se appartenente a più proprietà.
2. Per uno stesso edificio, la tinteggiatura dovrà eseguirsi uniformemente e nello stesso tempo. È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (ad esempio il solo contorno di un negozio).
3. Nella scelta del colore si dovrà tenere in considerazione la colorazione delle facciate contigue e il colore originario. Per ogni edificio si dovrà prevedere una tinteggiatura che si diversifichi da quella dei fabbricati attigui.
4. Edifici adiacenti con spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata devono avere colorazioni diverse al fine di evidenziare e conservare le loro caratteristiche anche nella tinteggiatura.
5. In una sequenza edilizia unitaria, le facciate degli edifici devono presentare variazioni di tinta e/o tono in modo da rendere leggibile il ritmo del tessuto edilizio.
6. Negli edifici con facciate prive di elementi architettonici e decorativi (marcapiani, lesene, decorazioni lapidee, ecc. è consentita la sola colorazione monocroma tranne per la fascia di intonaco che costituisce l'attacco a terra e per le comici delle finestre.

7. La colorazione policroma è in generale consentita per gli edifici che possiedono elementi architettonici di rilievo. In questo caso basamenti, lesene, comici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nella tonalità del colore dall'intonaco.
8. E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte, le pietre naturali e le parti in cemento costituenti le decorazioni di facciata, a esclusione dei casi di ripristino documentato.
9. Non è prevista la tinteggiatura di edifici in intonaco naturale, cioè previsti originariamente privi di colore. In questi casi si prescrive la semplice pulizia dell'intonaco.

CAPO II - LA STRUTTURA INSEDIATIVA RESIDENZIALE

ART. 46 - Zone "B", "C1", "C1.e"

1. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui all'art.19, sono consentiti, gli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nelle presenti norme e nel Repertorio Normativo per le singole zone.
2. Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I., o mediante P.U.A.:
 - a) l'intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate delle principali opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di P.U.A. ed alla stipula della relativa convenzione per l'esecuzione delle opere mancanti;
 - b) il P.U.A. o permesso di costruire convenzionato è obbligatorio per le aree indicate negli elaborati grafici e/o indicate nel Repertorio Normativo e in caso di applicazione del co.4 dell'art.6 delle presenti NTO;
3. Il rilascio del titolo abilitativo per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento è subordinato alla:
 - a) riqualificazione complessiva dell'edificio o del complesso;
 - b) completa sistemazione degli spazi esterni di pertinenza dell'edificio con verifica delle superfici impermeabili ed eventuale aumento delle stesse ed eliminazione delle baracche e delle preesistenze incoerenti;
 - c) sistemazione e messa in sicurezza, dove necessario, degli accessi dalla strada;
 - d) integrazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti o eventualmente carenti nel rispetto di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo da stipulare prima del titolo abilitativo richiesto, nella quale si stabiliscono in particolare i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti
4. Nelle zone C1.e, gli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione della Variante n.2 (DCC 5/2015), ad esclusione di quelli oggetto di intervento puntuale di cui all'art.48, possono essere ampliati "una tantum" fino ad un massimo di 800mc, in deroga agli indici nel rispetto dell'art.13.
5. Gli edifici non necessari alla conduzione del fondo costruiti con regolare concessione edilizia, condonati o comunque realizzati prima della 765/67 possono essere riconvertiti fino ad un massimo di 800 mc. a uso residenziale, con la possibilità di demolizione e ricostruzione nel lotto con accorpamento di corpi di fabbrica staccati, nel rispetto dell'art.12.
6. In ogni caso, per i cambi di destinazione d'uso in residenza oltre il limite di 800 mc., previa sottoscrizione di un APP ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/2004, è sempre necessario predisporre un P.U.A., ovvero un Permesso di Costruire Convenzionato, con apposita convenzione che prevede l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessaria e l'individuazione delle aree da adibire a standard primari con vincolo di destinazione ad uso pubblico e la monetizzazione delle aree da adibire a standard secondari.
7. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art.13 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.

ART. 47 - Interventi puntuali di nuova edificazione/ampliamento ad uso residenziale

1. In corrispondenza di tale indicazione individuata nelle tavole grafiche, con possibilità di precisarne la posizione in sede di richiesta di permesso di costruire, è consentita la costruzione di un edificio con volume non maggiore di quello indicato nel Repertorio Normativo.
2. In particolare gli Interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale sono subordinati agli interventi di cui al comma 3 dell'art. 46.
3. Nel caso in cui gli interventi puntuali ricadano in ambiti con obbligo di PUA gli stessi interventi puntuali possono essere attuati in forma diretta, e il relativo volume va detratto dalla potenzialità edificatoria della zona calcolata entro l'ambito del PUA.

ART. 48 - Zone "C2"

1. Gli interventi si attuano obbligatoriamente mediante P.U.A., redatto secondo quanto previsto dall'art.10.
2. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art.13 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo,
3. Oltre agli interventi sull'edilizia esistente, di cui all'art.19 sono consentiti tramite intervento diretto gli interventi di ricostruzione e ampliamento nel rispetto degli indici, dei distacchi e delle disposizioni fissate nel Repertorio Normativo per le singole zone.
4. Qualora il P.U.A. non sia esteso all'intera zona è prescritta la redazione di un progetto di coordinamento

urbanistico di cui all'art.8 sulla base del quale il Consiglio Comunale definirà l'ambito dei P.U.A. come stralci funzionali.

CAPO III - LA STRUTTURA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 49 - Zone "D"

1. Gli interventi possono essere realizzati in diretta attuazione del P.I., o mediante P.U.A.;
 - a) l'intervento diretto è ammesso solo per le zone già dotate delle principali opere di urbanizzazione. Ove esse risultassero mancanti o carenti l'intervento è subordinato alla preventiva approvazione di P.U.A. ed alla stipula della relativa convenzione per l'esecuzione delle opere mancanti;
 - b) il P.U.A. o permesso di costruire convenzionato è obbligatorio per le aree indicate negli elaborati grafici e/o indicate nel Repertorio Normativo e in caso di applicazione del co.4 dell'art.6 delle presenti NTO;
2. Le destinazioni d'uso sono disciplinate dall'art.13 ed eventualmente specificate per le singole zone nel Repertorio Normativo.
3. Le abitazioni legate alle attività, potranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la superficie minima del lotto asservito all'attività e all'abitazione deve essere almeno pari a mq 1000;
 - b) l'abitazione potrà essere al massimo una per attività, dovrà avere un volume massimo di mc 500 ed una superficie non superiore al 50% della rispettiva superficie destinata all'attività;
 - c) la costruzione ad uso residenziale deve essere adibita ad alloggio di servizio.
4. E' ammesso un numero massimo di accessi verso strada pari a quelli esistenti. L'eventuale destinazione abitativa sarà assoggettata a vincolo decennale d'uso per l'attività.

ART. 50 - Ambiti di attività con disciplina specifica

1. Il P.I. individua nelle tavole di progetto:
 - le attività oggetto di S.U.A.P.: per tali attività valgono le indicazioni specifiche riportate nelle schede progettuali dei S.U.A.P. approvati;
 - le attività produttive da bloccare/trasferire indicate dal previgente PRG/PI: per tali attività sono ammessi gli interventi di cui alla lett. a) dell'art.3 del DPR 380/2001.

In coerenza con quanto indicato dal P.A.T., fino al trasferimento in vista della riconversione residenziale delle aree, le stesse sono vincolate all'uso aziendale esistente alla data di approvazione del P.R.G./PI previgente. Vi sono escluse nuove attività e nuovi volumi, ammettendo pertanto: ordinaria e straordinaria manutenzione oltre al rinnovo delle attrezzature tecnologiche e ad una diversa organizzazione interna, funzionale a piani produttivi, che dovranno essere depositati a giustificazione.
2. La cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività comporta l'automatica decadenza, senza la necessità di variazione del P.I., della disciplina riferita all'attività di cui al comma 1 e l'applicazione nelle aree interessate della disciplina di zona.

TITOLO VI – TERRITORIO AGRICOLO

ART. 51 - Zona "E" – Criteri per l'edificazione in zona agricola

Nella zona "E" sono consentiti gli interventi edilizi eseguiti di cui agli artt.3, 44 e 45 della L.R.11/2004 e s.m.i., nel rispetto degli atti d'indirizzo della Giunta Regionale vigenti in materia

Edificabilità

Disposizioni generali

1. All'interno delle zona "E" sono ammessi interventi edilizi di nuova costruzione esclusivamente in funzione dell'attività agricola siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole– produttive così come definite dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ai sensi di quanto disposto dall'art. 44 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
2. Sono sempre ammessi i seguenti interventi:
 - a) infrastrutture tecniche a difesa e servizio del suolo, quali strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili;
 - b) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas e per gli acquedotti e simili.
3. Le nuove necessità residenziali devono essere prioritariamente soddisfatte attraverso il recupero delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola o alla conduzione del fondo, qualora la stessa non sussista;
4. La realizzazione di ampliamenti o nuovi edifici è subordinata all'esaurimento delle possibilità di recupero o riqualificazione delle costruzioni esistenti
5. Le eventuali nuove strade interpoderali, necessarie al collegamento dei fondi, devono utilizzare preferibilmente i tracciati esistenti; il progetto dovrà prevedere modalità costruttive atte a garantire un corretto inserimento ambientale escludendo l'uso di materiali non permeabili (per esempio asfalto, cemento, ecc.)
6. La realizzazione di nuovi accessi alla via pubblica è consentita nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo e nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati.
7. Sono escluse le attività nocive di prima e seconda classe di cui al D.M. 12/2/1971 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione delle attività agricole.
8. Sono vietati gli interventi connessi ad attività produttive non agricole, di deposito, di stoccaggio e raccolta di materiali di natura non agricola, il ricovero degli automezzi non necessari all'attività agricola, gli autoparchi e quant'altro ritenuto non consono alle finalità del presente Articolo.

Disposizioni per l'edificabilità

1. Altezza dei fabbricati: non deve essere maggiore a m. 7.50, salvo le maggiori altezze per strutture agricole specializzate, concesse dal Comune. Se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata.
2. Distanze tra fabbricati: secondo quanto stabilito dall'art.16 fatte salve le maggiori distanze dovute alle aree di rispetto.
3. Salvo eventuali prescrizioni del repertorio normativo, ove non siano stabilite fasce di rispetto e conseguenti distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione secondo quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici e delle costruzioni interrato dalle strade pubbliche non deve essere inferiore a 20mt.
4. Distanza dai confini: secondo quanto stabilito dall'art. 16.
5. Numero dei piani: 2. Se il numero di piani dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potranno rimanere inalterati.

ART. 52 - Edifici non più funzionali alla conduzione agricola del fondo

1. Il P.I., sulla base della disciplina del previgente PRG/PI, incentiva il recupero degli edifici non più funzionali non più funzionali alla conduzione agricola del fondo verso la destinazione residenziale, attraverso la loro ristrutturazione, demolizione e ricostruzione.
2. E' ammesso il recupero ai fini residenziali degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo. Per l'edificio deve essere dimostrato uno dei seguenti requisiti alla data di adozione del PI:

- a) atto autorizzativo per la sua realizzazione;
 - b) certificato di agibilità o dichiarazione di fine lavori;
 - c) documentazione che dimostri la realizzazione ante 1967.
3. La dimostrazione di cui al comma precedente è consentita:
- a) all'imprenditore agricolo titolare con i requisiti di cui all'art. 44 della L.R. 11/04 e, s.m.i e relativo atto di indirizzo Regionale, sulla base di un piano aziendale, se tali edifici sono parte di un'azienda agricola;
 - b) al proprietario o avente titolo, sulla base di una auto-dichiarazione (ex DPR 445/2000) di non funzionalità, se tali edifici non fanno parte di un'azienda agricola o il proprietario non è un imprenditore agricolo.
4. Il recupero deve avvenire nelle seguenti modalità:
- a) ristrutturazione dell'immobile esistente con tipologia e materiali consone al contesto;
 - b) demolizione totale dell'immobile con recupero delle volumetrie secondo i seguenti casi:
 - in ampliamento all'abitazione principale eventualmente esistente in aderenza;
 - in prossimità all'abitazione principale eventualmente esistente entro una distanza di 30 ml;
5. Ai fini del recupero deve essere predisposta un'apposita scheda progettuale con individuate le parti da recuperare alla residenza, le porzioni da demolire o ricomporre, la tipologia del nuovo edificio estesa alla progettazione alle aree esterne pertinenziali.
6. Il recupero delle volumetrie esistenti è pari a quelle esistente fino ad un massimo di 800 mc per abitazione unifamiliare.
7. E' ammesso per gli annessi di modesta entità, in deroga al precedente comma 6, l'ampliamento fino ad un massimo di 500 mc. compreso l'esistente.
8. Qualora le volumetrie recuperabili, superino il volume di cui al precedente comma 6 è fatta salva la facoltà di avvalersi della procedura di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 11/2004 e smi.
9. Tutti gli interventi di recupero degli annessi agricoli non più funzionali alla conduzione del fondo, sono soggetti all'applicazione della perequazione/compensazione di cui agli artt. 35 e 37 della Legge Regionale n. 11/04 e smi. La perequazione/compensazione da corrispondere al Comune, prima del rilascio del permesso di costruire, viene stabilita in € 4,00/mc. di volume residenziale da realizzare (recuperato + ampliamento). Le somme così introitate andranno a confluire in apposito fondo che sarà utilizzato per finanziare interventi di miglioramento della rete idrografica minore.

ART. 53 - Serre

1. La realizzazione di serre è disciplinata dall'art. 44, comma 6 della L.R. 11/2004 con le integrazioni apportate dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa, nonché dalle norme tecniche approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 172 del 03 febbraio 2010 relativamente agli allegati A-B-C.

ART. 54 - Manufatti amovibili necessari alla conduzione del fondo (Stralciato con D.C.C. n.32 del 19/09/2023)

ART. 55 - Allevamenti zootecnici non intensivi

1. Sono definiti allevamenti zootecnici non intensivi, gli insediamenti zootecnici che soddisfano i requisiti della connessione, come definiti dai provvedimenti attuativi di cui all'art. 50 della L.R. 11/2004 e che abbiano consistenza zootecnica complessiva non superiore ai limiti della 1° classe dimensionale, come definita dai provvedimenti attuativi di cui al punto 5, lett. d, dell'art. 50 della L.R. 11/2004.
2. Gli interventi relativi a questa tipologia di allevamenti sono realizzabili solo da parte di aziende agricole, previa approvazione di un Piano Aziendale di cui all'art. 44 della L.R. 11/2004, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di benessere animale e secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (DGR n. 1835 del 25 novembre 2016).
3. Tali allevamenti devono distare non meno di:
 - 50 metri dalle abitazioni;
 - 80 metri da strade e spazi pubblici;
 - 50 metri da cisterne e prese d'acqua potabile;

Sono escluse dal vincolo del rispetto delle distanze la casa dei custodi e degli allevatori e funzionali alla

conduzione del fondo.

ART. 56 - Allevamenti di carattere familiare

4. La disciplina degli allevamenti di carattere familiare è trattata agli artt. III.VI.13 e III.VI.14 del Regolamento Edilizio Comunale vigente.

ART. 57 - Allevamento allo stato brado e semibrado

1. Modalità di allevamento che prevede la permanenza all'aperto degli animali, su superfici delimitate da recinzioni permanenti o temporanee prive di manufatti edilizi. Il pascolamento degli animali allo stato brado e semibrado può essere effettuato sull'intero territorio agricolo nel rispetto dei limiti massimi del carico zootecnico in riferimento al quantitativo di azoto apportato dagli stessi e stabiliti dalle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 91/676/CEE (D.G.R. n. 1835 25/11/2016 - DM del 25/02/ 2016).

ART. 58 - Strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici

1. Gli effluenti prodotti dagli animali allevati, devono essere stoccati in strutture o apprestamenti, stabili o temporanei, la cui collocazione garantisca la netta ed adeguata separazione da siti ove si svolgono fasi di produzione, manipolazione, confezionamento e conservazione di materie prime alimentari, nonché da siti residenziali, in modo tale da non costituire fonte di pericolo per la salute umana ed animale.
2. Tutte le tipologie di allevamenti (intensivi, non intensivi e a carattere familiare) devono dotarsi di strutture adeguate allo stoccaggio dei reflui zootecnici prodotti, in modo da garantire l'assenza di possibili fenomeni di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee.
3. La realizzazione di nuove strutture di stoccaggio potrà essere effettuata nel rispetto delle distanze definite dalla DGR 856/2012.
4. Le strutture di stoccaggio in considerazione della presenza o meno di copertura/chiusura degli stoccaggi, determinano eventuali distanze, così come previsto dalla DGR 856/2012.
5. Gli allevamenti di bestiame allo stato brado e semibrado (in paddock, superfici recintate all'aperto) sono esonerati da tale obbligo, purché il carico zootecnico sulla superficie occupata rispetti i limiti fissati dalle disposizioni attuative della comunitaria 91/676/CEE (D.G.R. n. 1835 25/11/2016 - DM del 25/02/2016).

ART. 59 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili (biogas e biomasse)

1. Compatibilmente con quanto previsto dall'art.38 delle presenti N.T.O., si rinvia alla disciplina vigente di settore.

ART. 60 - Attività di ricezione e ospitalità agrituristiche

1. Nelle zone E sono consentite l'attività agrituristiche e quelle connesse al turismo rurale, alle condizioni e nei limiti espressi dalla normativa regionale di settore.

TITOLO VII - SISTEMA DEI SERVIZI

ART. 61 - Aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale - SA, SBc, SBr, SC, SD

1. Le aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale sono:
 - SA - le aree per l'istruzione, limitatamente a scuole materne e scuole dell'obbligo;
 - SBc - le aree per attrezzature di interesse comune civili, i servizi sociali e sanitari di livello locale; la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; le attività culturali, associative e politiche; le attività compatibili; gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi e di aggregazione;
 - SBr - le aree per le attrezzature di interesse comune religiose, edifici per il culto, abitazione del personale addetto, e funzioni connesse all'attività religiosa e di culto (catechistica, ricreativa, sociale, culturale, sportiva), funzioni assistenziali e per l'istruzione, chiese, opere parrocchiali e assimilabili;
 - SC - aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport, la ricreazione, il tempo libero, le aree boscate pubbliche;
 - SD - le aree a parcheggio pubbliche o di uso pubblico per le attrezzature per la mobilità anche su strutture a più piani.
2. I simboli e le grafie che distinguono i servizi, relativi alle diverse attrezzature, hanno valore indicativo.

La destinazione d'uso specifica delle singole aree nella stessa categoria di appartenenza per gli usi consentiti di cui al comma precedente può essere modificata con delibera di Consiglio Comunale.
3. In tutte le aree a servizi di cui al presente articolo gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento devono essere corredati da un progetto di coordinamento urbanistico esteso all'intera area di piano.
4. Nelle aree SA e SBc i nuovi edifici devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - superficie coperta dagli edifici e dagli impianti coperti non superiore al 25% dell'area interessata dall'intervento;
 - altezza degli edifici: ml 9,50;
 - distanza dalle strade: ml 10;
 - distanza dai confini di proprietà ml 10;
 - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non minore a ml 10;
 - superficie a parcheggio aperto al pubblico proporzionata all'affluenza di pubblico calcolata;
 - spazi per parcheggio pertinenziale nella misura minima prevista dalla legge 122/89 aperti al pubblico;
5. Nelle aree SC i nuovi edifici devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - superficie coperta dagli edifici e dagli impianti coperti non superiore al 5% dell'area interessata dall'intervento;
 - distanza dalle strade: ml 10;
 - distanza dai confini di proprietà ml 10;
 - distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non minore a ml 10;
 - superficie a parcheggio aperto al pubblico proporzionata all'affluenza di pubblico calcolata;
 - spazi per parcheggio pertinenziale nella misura minima prevista dalla legge 122/89 aperti al pubblico;
6. Può essere consentita la realizzazione e gestione di attrezzature di interesse comune anche da parte di privati, a mezzo di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e di una convenzione nella quale siano definite:
 - le modalità di esercizio delle aree con destinazione pubblica quali parcheggi, collegamenti pedonali, aree attrezzate a verde, impianti sportivi, ecc.;
 - la destinazione d'uso degli impianti con particolare riferimento alla pubblica utilità della loro gestione;
 - la durata della convenzione, le modalità di esercizio e gli usi alla sua scadenza, qualora non venga rinnovata;
 - le garanzie reali o finanziarie.
7. Per l'area SD di progetto introdotta con la Variante n.5 al P.I. e adiacente l'accordo pubblico-privato n.12 è prevista la demolizione dell'edificio esistente, bonifica del sito se necessaria e il trasferimento del volume con ulteriori 500 mc aggiuntivi in un'altra zona compatibile con la destinazione d'uso residenziale.

ART. 62 - Cimiteri, servizi e attrezzature tecnologiche - "F1" e "F2"

1. Le aree "F1" comprendono i cimiteri:
 - sono disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge, in particolare, si richiamano anche le disposizioni di cui all'art. 26;
 - sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni, salvo le opere relative ai cimiteri ed ai relativi parcheggi;
 - sono ammesse le piantumazioni e le colture arboree tipiche dell'ambiente rurale e quelle tradizionalmente legate all'uso dei luoghi;
2. Le aree "F2" comprendono i servizi e le attrezzature tecnologiche quali impianti, centrali e cabine elettriche e telefoniche, impianti e cabine per l'erogazione del gas e dell'acqua, ecc., le stazioni ferroviarie e/o di autolinee.
3. Oltre ai servizi indicati nelle planimetrie del P.I., i servizi tecnologici possono essere realizzati anche nelle altre zone ed aree, previo consenso del Comune, garantendo comunque la tutela dell'ambiente naturale e degli edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale.
4. Oltre alle specifiche norme di legge, i manufatti devono rispettare le distanze stabilite dell'art. 16 salvo i maggiori distacchi previsti da altre disposizioni vigenti.
5. Le attrezzature tecnologiche pubbliche non sono tenute al rispetto di distanze da altre strutture pubbliche anche se finestrate.

TITOLO VIII – SISTEMA INFRASTRUTTURALE

ART. 63 - Viabilità esistente e di progetto

1. Il progetto delle opere stradali deve assicurare il corretto inserimento delle infrastrutture nell'ambiente, modellando i manufatti sull'andamento dei terreni.
2. Sono da evitare alterazioni dei piani campagna, ad eccezione dei necessari raccordi viabilistici, delle sistemazioni del terreno previste dal progetto di contestualizzazione degli interventi nel paesaggio circostante e, nelle zone rurali, dei miglioramenti fondiari.
3. Le indicazioni risultanti nelle tavole del P.I. in ordine alle caratteristiche tecnologiche delle opere previste, quali assi stradali, sezioni, raggi di curvatura, hanno un valore indicativo e devono essere precisate nel progetto esecutivo delle opere stesse, sempre nel rispetto dei principi informativi del P.I.
4. L'indicazione delle sedi stradali riportata negli elaborati grafici deve intendersi come previsione di massima, ed è possibile, all'atto esecutivo, apportare delle varianti a condizione che non modifichino sostanzialmente il tracciato previsto.
5. Per i tratti stradali interni ai centri abitati e le aree pubbliche adiacenti devono essere previsti progetti di riqualificazione dell'arredo e delle pavimentazioni, soluzioni di moderazione del traffico, rimodellamento delle sedi, miglioramento della qualità e tipologia dell'illuminazione.

ART. 64 - Percorsi ciclabili esistenti/di progetto

1. Le caratteristiche e il tipo di pavimentazioni da impiegare nella realizzazione di percorsi ciclopedonali dovranno fare riferimento alle seguenti classificazioni:
 - a) lungo gli argini o i tratti rilevati sarà preferibilmente utilizzata pavimentazione in stabilizzato misto-cementizio o con altri prodotti aggreganti e si dovranno predisporre la segnaletica, l'illuminazione adeguata ed aree di sosta attrezzate;
 - b) lungo le strade urbane di quartiere si utilizzerà la sede asfaltata esistente o di nuova realizzazione, dividendo nettamente la mobilità ciclabile da quella sia automobilistica che pedonale dove sia possibile;
 - c) lungo carrarecce, alzaie e tracciati agricoli si predisporranno misure per la possibilità di percorrere tali itinerari, opportunamente mantenuti e segnalati, preferibilmente in stabilizzato o stabilizzato misto-cemento, inoltre tali percorsi dovranno essere dotati di adeguati arredi, piazzole di sosta attrezzate, e di tutte le necessarie strutture di servizio.
2. Nella progettazione dei percorsi si dovrà tener conto delle emergenze storico architettoniche, naturalistiche e ambientali presenti.
3. Si dovrà evitare l'attraversamento di viabilità ad elevata percorrenza o dovranno essere predisposte opportuni by-pass e/o relativa segnaletica.
4. La realizzazione di percorsi ciclo pedonali dovrà esser prevista, preferibilmente e ove possibile, a margine delle affossature esistenti, che dovranno essere preservate nella loro funzionalità anche escludendone la chiusura con tubazioni; la progettazione di nuovi itinerari dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di adeguati volumi di invaso compensativi e integrativi laddove non possa prescindere dalla necessità di ottenere una riduzione dell'attuale grado di sofferenza idraulica, se presente.

ART. 65 - Aree destinate ad attrezzature stradali e/o ad impianti di distribuzione carburanti

1. In tali aree si applica la normativa nazionale e regionale di settore.
2. Le aree per attrezzature stradali sono destinate alle attrezzature ed ai servizi connessi con le esigenze dei trasporti stradali. Sono pertanto ammesse le seguenti attività:
 - a) stazioni di servizio/impianti di rifornimento e funzioni accessorie come previsto dalla normativa nazionale e regionale di settore;
 - b) autorimesse;
 - c) parcheggi;
 - d) officine.
3. Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature specifiche per l'erogazione (pompe, pensiline, ecc.), anche strutture per le attività di assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse all'attività principale, servizi di ristoro, edicole, servizi igienici
4. Le caratteristiche degli impianti vengano definiti secondo le disposizioni del Piano regionale di razionalizzazione

della rete di distribuzione di carburanti recepite con D.C.C. Del 10/09/98. Il P.I. recepisce i contenuti e le disposizioni di cui la L.R. n.23/2003.

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone A - B - C2 - APP

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Lotto minimo	Densità territoriale		Densità fondiaria	Percentuale di area coperta		Altezza massima degli edifici		Numero di piani		Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Note	Altre norme
			Massimo (mc/mq)	-		Massimo (mc/mq)	% max	m	-	max				
A	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con D.C.C. n.14 del 16/04/2003	
A	3	-	-	-	Esistente	-	-	-	-	3	-	-	E' ammesso l'ampliamento del 10% soltanto sui lati interni del complesso edilizio	
A	4	-	-	-	Esistente	-	-	-	-	3	-	-	E' ammesso l'ampliamento del 10% soltanto sui lati interni del complesso edilizio	
A	5	-	-	-	Esistente	-	-	-	-	3	-	-		
A	6	-	-	-	Esistente	-	-	-	-	2	-	-		
A	7	-	-	-	Esistente	-	-	-	-	2	-	-		
A	8	-	-	-	Esistente	-	-	-	-	2	-	-		
B	1	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
B	2	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
B	3	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
B	4	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
B	5	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
B	6	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
B	7	-	-	-	-	-	-	9,50	-	3	-	-		
C2	1	600	0,80	-	-	35	-	7,50	12/08/2020	2	-	-	PUA	L'intervento è subordinato a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente.
C2	2	600	0,80	-	-	35	-	7,50	dalla data di approvazione della Variante n.5 al PI	2	-	-	PUA	L'intervento è subordinato a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente.
C2	3	500	0,4	-	-	35	-	7,50	dalla data di approvazione della Variante n.5 al PI	2	-	-	PUA	L'intervento è subordinato a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente. E' ammesso il trasferimento del volume esistente, se legittimo, dell'edificio con Grado di Protezione "A4" ricadente all'interno della zona "C1" n.108.
APP	1	-	-	-	-	-	-	-	12/08/2020	-	-	-	PUA	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.G.C. n.133 del 21/11/2019 e n.19 del 13/02/2020 e recepito nel presente PI. L'intervento è subordinato a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente
APP	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IED	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.G.C. n.133 del 21/11/2019 e n.19 del 13/02/2020 e recepito nel presente PI.
APP	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IED	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.G.C. n.133 del 21/11/2019 e n.19 del 13/02/2020 e recepito nel presente PI
APP	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IED	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.G.C. n.133 del 21/11/2019 e n.19 del 13/02/2020 e recepito nel presente PI
APP	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IED	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.G.C. n.133 del 21/11/2019 e n.19 del 13/02/2020 e recepito nel presente PI. L'intervento è subordinato a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone A - B - C2 - APP

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA P.I.	Lotto minimo	Densità territoriale	Densità fondiaria	Percentuale di area coperta		Altezza massima degli edifici		Numero di piani		Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Note	Altre norme
			Massimo (mc/mq)	Massimo (mc/mq)	% max	m	max	max					
APP	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IED	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI
APP	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dalla data di approvazione della Variante n.5 al P	PUA	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI
APP	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dalla data di approvazione della Variante n.5 al P	PUA	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI
APP	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PqC convezionato	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI
APP	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dalla data di approvazione della Variante n.5 al P	PUA	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI
APP	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dalla data di approvazione della Variante n.5 al P	PUA	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI
APP	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PqC convezionato	Valgono i contenuti, le quantità e le modalità indicate nell'accordo art. 6 della Lg. Reg. n° 11/2004 approvato con D.C.C. n. 114 del 20/09/2023 e recepito nella Variante Parziale n.5 al PI

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA PI	Densità territoriale (mc/mq)	Percentuale di area coperta % max	Altezza massima degli edifici m	Numero dei piani max	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Altre norme	Note
C1	2	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.32 21.03.1990	
C1	3	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.33 23.10.2005	
C1	4	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DGC N.84 12.07.2016	
C1	5	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.49 03.10.1995	
C1	6	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.8 30.01.1981	
C1	7	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.159 18.04.1980	
C1	8	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.4 06.02.1987	
C1	9	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N. 57 22.12.1998	
C1	10	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con D.C.C. n.83 del 25/05/1979	
C1	11	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con DCC N.5 17.04.1996	
C1	12	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato DCC N.51 09.10.2001	
C1	13	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato DCC N.6 17.04.1996	
C1	14a	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato DCC N. 30 24.10.1991	
C1	14b	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono i contenuti della variante al P.R.G. approvata con DGR 2953/2004	
C1	14c	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato DCC N. 30 24.10.1991	
C1	15	-	-	9,00	3	-		
C1	16	-	-	7,00	2	-		
C1	17	-	-	9,00	3	-		
C1	18	-	-	9,00	3	-		
C1	19	-	-	9,00	3	-		
C1	20	-	-	9,00	3	-		
C1	21	-	-	9,00	3	-		
C1	22	-	-	9,00	3	-		
C1	23	-	-	7,00	2	-		
C1	24	-	-	7,00	2	-		
C1	25	-	-	9,00	3	-		
C1	26	-	-	9,00	3	-		
C1	27	-	-	9,00	3	-		

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA PI	Densità territoriale	Percentuale di area coperta	Altezza massima degli edifici	Numero dei piani	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Altre norme	Note
		Massimo (mc/mq)						
C1	28	-	-	7,00	2	-		
C1	29	-	-	9,00	3	-		
C1	30	-	-	9,00	3	-		
C1	31	-	-	9,00	3	-		
C1	32	-	-	7,00	2	-		
C1	33	-	-	9,00	3	-		
C1	34	-	-	9,00	3	-		
C1	35	-	-	9,00	3	-		
C1	36	-	-	9,00	3	-		
C1	37	-	-	9,00	3	-		
C1	38	-	-	9,00	3	-		
C1	39	-	-	7,00	2	-		
C1	40	-	-	7,00	2	-		
C1	41	-	-	7,00	2	-		
C1	42	-	-	9,00	3	-		
C1	43	-	-	9,00	3	-		
C1	44	-	-	7,00	2	-		
C1	45	-	-	9,00	3	-		
C1	46	-	-	7,00	2	-		
C1	47	-	-	7,00	2	-		
C1	48	-	-	7,00	2	-		
C1	49	-	-	7,00	2	-		
C1	50	-	-	9,00	3	-		
C1	51	-	-	7,00	2	-		
C1	52	-	-	7,00	2	-		
C1	53	-	-	7,00	2	-		
C1	54	-	-	9,00	3	-		
C1	55	-	-	7,00	2	-		
C1	56	-	-	7,00	2	-		
C1	57	-	-	7,00	2	-		
C1	58	-	-	7,00	2	-		
C1	59	-	-	7,00	2	-		

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA PI	Densità territoriale	Percentuale di area coperta	Altezza massima degli edifici	Numero dei piani	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Altre norme	Note
		Massimo (mc/mq)						
C1	60	-	-	7,00	2	-		
C1	61	-	-	-		-		
C1	62	-	-	9,00	3	-		
C1	63	-	-	9,00	3	-		
C1	64	-	-	7,00	2	-		
C1	65	-	-	9,00	3	-		
C1	66	-	-	9,00	3	-		
C1	67	-	-	9,00	3	-		
C1	68	2,00	40	10,50	3	12/08/2020		Attuazione attraverso PUA
C1	70	-	-	9,00	3	-		
C1	71	-	-	9,00	3	-		
C1	72	-	-	9,00	3	-		
C1	73	-	-	9,00	3	-		
C1	74	-	-	9,00	3	-		
C1	75	-	-	9,00	3	-		
C1	76	-	-	7,00	2	-		
C1	77	-	-	9,00	3	-		
C1	78	-	-	9,00	3	-		
C1	79	-	-	9,00	3	-		
C1	80	-	-	9,00	3	-		
C1	81	-	-	9,00	3	-		
C1	82	-	-	9,00	3	-		
C1	83	-	-	9,00	3	-		
C1	84	-	-	9,00	3	-		
C1	85	-	-	9,00	3	-		
C1	86	-	-	9,00	3	-		
C1	87	-	-	9,00	3	-		
C1	88	-	-	9,00	3	-		
C1	89	-	-	9,00	3	-		
C1	90	-	-	7,00	2	-		
C1	91	-	-	9,00	3	-		
C1	92	-	-	9,00	3	-		

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA PI	Densità territoriale Massimo (mc/mq)	Percentuale di area coperta % max	Altezza massima degli edifici m	Numero dei piani max	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Altre norme	Note
C1	93	-	-	9,00	3	-		
C1	94	-	-	9,00	3	-		
C1	95	-	-	9,00	3	-		
C1	96	-	-	9,00	3	-		
C1	97	0,8*	25	9,00	2	-	Si applica soltanto alla parte non edificata	Attuazione attraverso PdC Convenzionato
C1	98	-	-	9,00	3	-		
C1	99	-	-	9,00	3	-		
C1	100	-	-	9,00	3	-		
C1	101	-	-	9,00	3	-		
C1	102	-	-	9,00	3	-		
C1	103	-	-	9,00	3	-		Per l'edificio a Nord, collocato sull'incrocio, lungo la strada é ammessa la demolizione e la ricostruzione, con possibilità di sopraelevazione e di ampliamento fino al 30% del volume esistente, qualora la ricostruzione venga effettuata con arretramento dal ciglio della strada di almeno ml 7.50 e comunque nel rispetto delle prescritte distanze dai confini.
C1	104	-	-	9,00	3	-		
C1	105	-	-	9,00	3	-		
C1	106	-	-	9,00	3	-		
C1	108	-	-	9,00	3	-		
C1	109	-	-	9,00	3	-		
C1	110	-	-	9,00	3	-		
C1	111	-	-	9,00	3	-		
C1	112	-	-	9,00	3	-		
C1	113	-	-	9,00	3	-		
C1	114	-	-	9,00	3	-		
C1	115	-	-	7,00	2	-		
C1	116	-	-	9,00	3	-		
C1	117	-	-	9,00	3	-		
C1	118	-	-	7,00	2	-		
C1	119	-	-	7,00	2	-		

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1.e

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	Densità fondiaria		Percentuale di area coperta	Altezza massima degli edifici		Numero dei piani max	Altre norme	Note
		Massimo (mc/mq)	m		% max	m			
C1.e	1	-	-	-	7,50	2			
C1.e	2	-	-	-	7,50	2			
C1.e	3	-	-	-	7,50	2			
C1.e	4	-	-	-	7,50	2			
C1.e	5	-	-	-	7,50	2			
C1.e	6	-	-	-	7,50	2			
C1.e	7	-	-	-	7,50	2			
C1.e	8	-	-	-	7,50	2			
C1.e	9	-	-	-	7,50	2			
C1.e	10	-	-	-	7,50	2			
C1.e	11	-	-	-	7,50	2			
C1.e	12	-	-	-	7,50	2			
C1.e	13	-	-	-	7,50	2			
C1.e	14	-	-	-	7,50	2			
C1.e	15	-	-	-	7,50	2			
C1.e	16	-	-	-	7,50	2			
C1.e	17	-	-	-	7,50	2			
C1.e	18	-	-	-	7,50	2			
C1.e	19	-	-	-	7,50	2			
C1.e	20	-	-	-	7,50	2			
C1.e	21	-	-	-	7,50	2			
C1.e	22	-	-	-	7,50	2			
C1.e	23	-	-	-	7,50	2			
C1.e	24	-	-	-	7,50	2			
C1.e	25	-	-	-	7,50	2			
C1.e	26	-	-	-	7,50	2			
C1.e	27	-	-	-	7,50	2			
C1.e	28	-	-	-	7,50	2			
C1.e	29	-	-	-	7,50	2			
C1.e	30	-	-	-	7,50	2			
C1.e	31	-	-	-	7,50	2			
C1.e	32	-	-	-	7,50	2			
C1.e	33	-	-	-	7,50	2			
C1.e	34	-	-	-	7,50	2			
C1.e	35	-	-	-	7,50	2			

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1.e

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	Densità fondiaria		Percentuale di area coperta	Altezza massima degli edifici		Numero dei piani	Altre norme	Note
		Massimo (mc/mq)	m		% max	m			
C1.e	36	-	-	-	7,50	2			
C1.e	37	-	-	-	7,50	2			
C1.e	38	-	-	-	7,50	2			
C1.e	39	-	-	-	7,50	2			
C1.e	40	-	-	-	7,50	2			
C1.e	41	-	-	-	7,50	2			
C1.e	42	-	-	-	7,50	2			
C1.e	43	-	-	-	7,50	2			
C1.e	44	-	-	-	7,50	2			
C1.e	45	-	-	-	7,50	2			
C1.e	46	-	-	-	7,50	2			
C1.e	47	-	-	-	7,50	2			
C1.e	48	-	-	-	7,50	2			
C1.e	49	-	-	-	7,50	2			
C1.e	50	-	-	-	7,50	2			
C1.e	51	-	-	-	7,50	2			
C1.e	52	-	-	-	7,50	2			
C1.e	53	-	-	-	7,50	2			
C1.e	54	-	-	-	7,50	2			
C1.e	55	-	-	-	7,50	2			
C1.e	56	-	-	-	7,50	2			
C1.e	57	-	-	-	7,50	2			
C1.e	58	-	-	-	7,50	2			
C1.e	59	-	-	-	7,50	2			
C1.e	60	-	-	-	7,50	2			
C1.e	61	-	-	-	7,50	2			
C1.e	62	-	-	-	7,50	2			
C1.e	63	-	-	-	7,50	2			
C1.e	64	-	-	-	7,50	2			
C1.e	65	-	-	-	7,50	2			
C1.e	66	-	-	-	7,50	2			
C1.e	67	-	-	-	7,50	2			
C1.e	68	-	-	-	7,50	2			
C1.e	69	-	-	-	7,50	2			
C1.e	70	-	-	-	7,50	2			

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - Zone C1.e

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	Densità fondiaria		Percentuale di area coperta	Altezza massima degli edifici		Numero dei piani max	Altre norme	Note
		Massimo (mc/mq)			m				
C1.e	71	-	-	-	7,50		2		
C1.e	72	-	-	-	7,50		2		
C1.e	73	-	-	-	7,50		2		
C1.e	74	-	-	-	7,50		2		
C1.e	75	-	-	-	7,50		2		
C1.e	76	-	-	-	7,50		2		
C1.e	77	-	-	-	7,50		2		
C1.e	78	-	-	-	7,50		2		
C1.e	79	-	-	-	7,50		2		
C1.e	80	-	-	-	7,50		2		
C1.e	81	-	-	-	7,50		2		
C1.e	82	-	-	-	7,50		2		
C1.e	83	-	-	-	7,50		2		
C1.e	84	-	-	-	7,50		2		
C1.e	85	-	-	-	7,50		2		
C1.e	86	-	-	-	7,50		2		
C1.e	87	-	-	-	7,50		2		
C1.e	88	-	-	-	7,50		2		
C1.e	89	-	-	-	7,50		2		
C1.e	90	-	-	-	7,50		2		
C1.e	91	-	-	-	7,50		2		
C1.e	92	-	-	-	7,50		2		
C1.e	93	-	-	-	7,5		2		
C1.e	94	-	-	-	7,50		2		

0	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione edificio isolato. Arretramento recinzione a ml 5,00 dalla pubblica via, con sistemazione in piano dell'derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e quantità da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva. Nell'edificazione dovrà essere rispettato un distacco pari a ml. 17,50 dal confine del soggetto a S.U.A della C2/5.
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	0,50	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 600mc	Realizzazione edificio isolato. Arretramento recinzione a ml 5,00 dalla pubblica via, con sistemazione in piano dell'derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e quantità da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva. Nell'edificazione dovrà essere rispettato un distacco pari a ml. 17,50 dal confine del soggetto a S.U.A della C2/5.
	0,70	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 735 mc	
	0,50	30%	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	0,80	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio isolato - Utilizzo degli accessi esistenti dalla pubblica via. Da attuare mediante Permesso di Costruire Convenzionato; questo deve comprendere la ridefinizione della strada in come "sede mista pedoni-veicoli" a funzione di marciapiede-accesso, da sistemare e manutentare da parte del privato
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio residenziale
	-	30% - 350 mq	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 840 mc	
	0,80	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	0,50	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	
0	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	Realizzazione di un edificio isolato - Utilizzo degli accessi esistenti dalla pubblica via.
	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 880mc	
	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 880mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	Realizzazione di uno o più edifici monofamiliari e/o plurifamiliari del tipo a blocco, isolati su lotto, a schiera oppure a blocco
	0,80	35%	7,50		2	Residenziale	Volume max 648mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	0,70	35%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 595 mc	
0	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio isolato e arretramento recinzione a ml 5,00 dalla pubblica via, con sistemazione in piano dell'derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e quantità da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva.
	0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 800mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio a blocco
	1,00	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	1,00	30%	7,50	5,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	0,80	35%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 576mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio isolato
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio a blocco
	1,00	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	1,00	30%	7,50	5,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	0,80	35%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 576mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio a blocco
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio a blocco
	1,00	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	1,00	30%	7,50	5,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
	0,80	35%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 576mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio isolato
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
0	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e prescrizioni riportate all'art.47 delle NT del PAT "Rete Ecologica", ovvero più interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficienza della rete ecologica e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50		2	Residenziale	Volume max 500mc	

0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1100mc	Realizzazione di un edificio isolato. L'intervento dovrà essere unitariamente concepito, anche se gli edifici potranno essere progettati e collocati in un unico contorno
0,70	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 1000mc	Realizzazione di un edificio isolato. L'intervento dovrà essere unitariamente concepito, anche se gli edifici potranno realizzati in tempi diversi, insieme ai contigui lotti 48 - 52 così da individuare una quota pari a mq 8 di standards per equivalente incedibile. Di questi almeno mq 5 saranno destinati a verde e mq 3 a parcheggio. Questa superficie essere progettata e collocata in un unico contorno
0,50	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio isolato. Intervento coordinato con il lotto n. 51 arretramento recinzione a ml 5,00 dalla p via, con sistemazione in piano dell'area derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva.
0,50	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio isolato. Intervento coordinato con il lotto n. 50 arretramento recinzione a ml 5,00 dalla p via, con sistemazione in piano dell'area derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva.
0,80	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1100mc	Realizzazione di un edificio isolato. L'intervento dovrà essere unitariamente concepito, anche se gli edifici potranno realizzati in tempi diversi, insieme ai contigui lotti 48 - 49 così da individuare una quota pari a mq 8 di standards per equivalente incedibile. Di questi almeno mq 5 saranno destinati a verde e mq 3 a parcheggio. Questa superficie essere progettata e collocata in un unico contorno
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio a blocco
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
1,50	40%	9,50		3	Residenziale Commerciale Terziario	Volume max 3000mc e altezza max 9,50	Demolizione dell'attuale edificio produttivo. Realizzazione di edificio a blocco con negozi al piano terra e con residui uffici oppure di un edificio a schiera o a blocco solo residenziale
1,50	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 750mc	Realizzazione di un edificio a blocco
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
-	30% - 350 mq	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
1,00	30%	7,50	20,0/7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	
1,00	30%	7,50		2	Residenziale	Volume max 400mc	
0,80	40%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1600mc	Edificio a blocco o edifici isolati
1,00	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	Edificio a blocco. Arretramento recinzione a ml 5,00 dalla via pubblica con sistemazione in piano dell'area derivante e cessione della superficie a uso pubblico in forma convenzionata
0,80	25%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 720mc	Realizzazione di un edificio previa demolizione dell'edificio esistente
1,00	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 1200mc	
1,20	20%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 1200mc	Edificio a blocco
1,00	30%	7,50	10,00/7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio a blocco o isolato con obbligo di demolizione degli edifici esistenti ed arretramento recinzione a ml 5,00 dalla via pubblica con sistemazione in piano dell'area derivante e cessione della superficie a uso pubblico in convenzionata
1,00	30%	7,50	10,00	2	Residenziale	Volume max 4260mc	Realizzazione di uno o più edifici monofamiliari e/o plurifamiliari del tipo a blocco, isolati su lotto, a schiera oppure a schiera pubblica. Cessione della superficie e della volumetria pari al 26,53% del lotto pubblico secondo le modalità da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva.
-	30% - 350 mq	7,50	5,00	2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio isolato
1,00	40%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 450mc	
1,00	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio isolato e arretramento recinzione a ml 5,00 dalla pubblica via, con sistemazione in piano derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e quantità da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva
1,00	25%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	Realizzazione di un edificio isolato
1,00	30%	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 650mc	Realizzazione di un edificio isolato e arretramento recinzione a ml 5,00 dalla pubblica via, con sistemazione in piano derivante e cessione della superficie a uso pubblico secondo le modalità e quantità da convenzionare con l'Amministrazione Comunale in sede esecutiva

11	1,00	30%	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 90 1mc	Realizzazione reti tecnologiche e rete pubblica secondo le modalità e quantità da convenzionarsi l'amministrazione comunale in esecutiva.
11	1,00	30%	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 90 1mc	Realizzazione di un edificio isolato - Progetto unitario ed intervento coordinato con integrazione opere di urbanizzazione mediante : allargamento e sistemazione sede stradale lungo perimetro nord e ovest e inserimento marciapiede sul lato ovest dei lotti liberi. Integrazione reti tecnologiche e rete pubblica secondo le modalità e quantità da convenzionarsi l'amministrazione comunale in esecutiva.
20	0,80	30%	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio a blocco
20	0,80	30%	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 768mc	Realizzazione di un edificio isolato. Recupero e accorpamento dei corpi precari preesistenti mediante un progetto che valorizzi l'organizzazione cortilizia in funzione della presenza dell'edificio di valore ambientale indicato nel P.I., con accesso dalla strada
50	1,20	40%	10,00	10,00	10,00	3	Residenziale Commerciale	Volume max 2000mc e altezza max 10,00	Permesso di Costruire convenzionato e realizzazione di un edificio a blocco
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 600mc	L'intervento deve essere compatibile purchè venga salvaguardato l'eventuale accesso da via Anello per il percorso ciclopedonale così come previsto dall'ALLEGATO C - SCHEMA DIRETTORE N. 2
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	Si prescrive il ripristino ex novo del collegamento del fosso 22 al fosso 33 come individuato nel Piano delle Acque con *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	0,50	30%	10,00	10,00	10,00	2	Residenziale	Volume max 600mc	Realizzazione di un edificio isolato - Accessi come da normativa vigente
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	
	0,80	30%	10,00	10,00	10,00	2	Residenziale	Volume max 560mc	Realizzazione di un edificio isolato
	-	.	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
	-	-	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
	-	-	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
	-	-	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
	-	-	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
	-	-	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
	-	-	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	-
20	1,00	30%	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 800mc	Realizzazione di un edificio a blocco
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e prescrizioni riportate all'art.47 delle NT del PAT "Rete Ecologica", ovvero gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficienza della rete ecologica e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e prescrizioni riportate all'art.47 delle NT del PAT "Rete Ecologica", ovvero gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficienza della rete ecologica e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e prescrizioni riportate all'art.47 delle NT del PAT "Rete Ecologica", ovvero gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficienza della rete ecologica e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento deve rispettare le direttive e risolvere le eventuali discontinuità/interruzioni *
	-	30% - 350 mq	7,50	7,50	7,50	2	Residenziale	Volume max 500mc	L'intervento è subordinato ad un Permesso di Costruire Convenzionato per la definizione delle opere pubbliche da realizzare

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO - PUA

TIPO ZONA P.I.	N°	TIPO/DENOMINAZIONE	DESTINAZIONE D'USO PRINCIPALE	APPROVAZIONE	NOTE
P.U.A./	1	PPI/1	PRODUTTIVO	DCC N.10 26.03.1998	
P.U.A./	2	PDL n.1 - ZTO C2/1 - San Marco/Celeseo	RESIDENZIALE	DCC N.32 21.03.1990	
P.U.A./	3	PDL n.6 - ZTO C2/6 - Nella	RESIDENZIALE	DCC N.33 23.10.2005	
P.U.A./	4	APP/2	RESIDENZIALE	DGC N.84 12.07.2016	
P.U.A./	5	PDL n.8/A - ZTO C2/8A - Sant'Angelo Centro	RESIDENZIALE	DCC N.49 03.10.1995	
P.U.A./	6	PDL n.7 - ZTO C2/7 - Sant'Angelo Centro - Roma 2	RESIDENZIALE	DCC N.8 30.01.1981	
P.U.A./	7	PDL n.8 - ZTO C2/8 - Sant'Angelo Centro - Roma 1	RESIDENZIALE	DCC N.159 18.04.1980	
P.U.A./	8	PDL n.15 - ZTO C2/17 - San Polo	RESIDENZIALE	DCC N.4 06.02.1987	
P.U.A./	9	PDL n.16 - ZTO C2/19 - Via verdi	RESIDENZIALE	DCC N. 57 22.12.1998	
P.U.A./	10	PDL n.17 - ZTO C2/20 - Vigorovea\Quartiere Verdi	RESIDENZIALE	DCC N. 83 25.05.1979	
P.U.A./	11	PDL n.18 - ZTO C2/21 - Vigorovea\Via Verdi	RESIDENZIALE	DCC N.5 17.04.1996	
P.U.A./	12	PDL n.19/21 - ZTO C2/23 e C2/24 - Vigorovea	RESIDENZIALE	DCC N.51 09.10.2001	
P.U.A./	13	PDL n.22 - ZTO C2/24 - Vigorovea	RESIDENZIALE	DCC N.6 17.04.1996	
P.U.A./	14	PDL. n. 9 - ZTO C2/9 - Sanavia	RESIDENZIALE	DCC N. 30 24.10.1991	

All'interno dell'ambito del P.U.A. valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui allo specifico strumento attuativo

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	Indice di Utilizzazione fondiaria		Percentuale di area coperta		Altezza massima degli edifici		Modalità di attuazione	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Altre norme	Note
		Massimo (mg/mq)		% max		m					
D	1	-	-	-	-	-	-	-	-	All'interno della zona valgono gli indici, le distanze e la disciplina di cui al P.U.A. approvato con D.C.C. n.10 del 26/03/1998	Nell'area individuata con apposita grafia nella Variante parziale n° 22 del P.R.G., è altresì consentito l'insediamento di grandi strutture di vendita. Il parco commerciale di cui all'art. 10 della legge regionale n. 15/2004 è stato individuato con apposita grafia nella Variante parziale n° 22 del P.R.G.
D	2	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	3	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	4	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	5	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	6	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	7	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	8	-	50	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	
D	9	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	10	-	50	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	
D	11	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	12	-	50	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	
D	13	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	Superficie a verde esterna pari a 3.600mq
D	14	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	15	-	-	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	*
D	16	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	17	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	18	-	50	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	
D	19	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	20	-	50	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	
D	21	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	22	-	50	12,00	-	-	-	-	-	C - AS	
D	23	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	24	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	25	-	50	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	26	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	27	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	
D	28	-	60	12,00	-	-	-	-	-	I - AP	

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative

REPERTORIO NORMATIVO - Zone D

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	Indice di Utilizzazione fondiaria		Percentuale di area coperta		Altezza massima degli edifici		Modalità di attuazione	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Altre norme	Note
		Massimo (mg/mq)		% max	m						
D	29	-		60	12,00			-	-	I - AP	
D	30	-		-	12,00			-	-	-	-
D	31	-		-	12,00			-	-	-	-
D	32	-		-	12,00			-	-	-	-
D	33	-		-	12,00			-	-	-	-
D	34	-		60	12,00			-	-	I - AP	

I - AP Industriale e artigianato di produzione

C - AS Commerciale e artigianato di servizio

*

L'ampliamento del capannone esistente é ammesso fino ad un massimo del 50% della superficie netta produttiva esistente e subordinato alla ristrutturazione del complesso edilizio di tipo agricolo a Nord, lungo la Via Verdi, con possibilità di riutilizzo con cambio di destinazione d'uso residenziale e di rappresentanza.

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Densità territoriale		Superficie di area coperta	Altezza massima degli edifici		Altre norme	Note
				Massimo (mc/mq)			mq	m		
F1	1	Cimitero								
F1	2	Cimitero								
F2	1	Attrezzatura Tecnologica								
F2	2	Attrezzatura Tecnologica								
SA	1	Scuola materna/elementare								
SA	2	Scuola elementare								
SA	3	Scuola media								
SA	4	Asilo e scuola materna parrocchiale								
SA	5	Scuola elementare								
SA	6	Asilo e scuola materna parrocchiale								
SA	7	Scuola elementare								
SB/c	1	Sala polivalente								
SB/c	2	Centro sociale								
SB/c	3	Magazzino Comunale								
SB/c	4	Attività sociali varie (biblioteca, consultorio, ecc)								
SB/c	5	Municipio								
SB/c	6	Piazza								
SB/c	7	Piazza							All'interno della zona valgono i contenuti della variante al P. R. G. approvata con DGR 2953/2004	
SB/c	8	Polo sanitario				1.000		10,00		
SB/r	1	Chiesa e centro parrocchiale								Sono ammesse attività compatibili con la residenza
SB/r	2	Patronato parrocchiale con impianti sportivi								Sono ammesse attività compatibili con la residenza
SB/r	3	Chiesa e centro parrocchiale								
SB/r	4	Chiesa e centro parrocchiale								
SB/r	5	Patronato parrocchiale con impianti sportivi								
SC	1	Impianti sportivi								
SC	2	Impianti sportivi								
SC	3	Impianti sportivi								
SC	4	Area attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione								
SC	5	Giardino pubblico di quartiere								
SC	6	Giardino pubblico di quartiere								
SC	7	Area per attrezzature sportive destinata a scuderia	12/08/2020							*

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Densità territoriale		Superficie di area coperta	Altezza massima degli edifici		Note
				Massimo (mc/mq)			mq	m	
SC	8	Area per attrezzature sportive destinata a scuderia	12/08/2020						*
SC	9	Area per attrezzature sportive destinata a scuderia	12/08/2020						*
SC	10	Impianti sportivi							
SC	11	Impianti sportivi							
SC	12	Impianti sportivi							
SC	13	Giardino pubblico di quartiere							
SC	14	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	15	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	16	Giardino pubblico di quartiere							
SC	17	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	18	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	19	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	20	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	21	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	23	Giardino pubblico di quartiere							
SC	24	Giardino pubblico di quartiere							
SC	25	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	26	Area per attrezzature sportive destinata a maneggio							
SC	27	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	28	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	29	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	30	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	31	Impianti sportivi							
SC	32	Giardino pubblico di quartiere							
SC	33	Giardino pubblico di quartiere							
SC	34	Giardino pubblico di quartiere							
SC	35	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	36	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	37	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	38	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	39	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	40	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione							
SC	41	Impianti sportivi							

ALLEGATO alle Norme Tecniche Operative
REPERTORIO NORMATIVO – Aree a servizi

TIPO ZONA P.I.	NUMERO ZONA	DESTINAZIONE DI ZONA	Data di entrata in vigore della previsione urbanistica	Densità territoriale (mc/mq)		Superficie di area coperta		Altezza massima degli edifici		Altre norme	Note
				Massimo	(mc/mq)	mq	m	m			
SC	42	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione									
SC	43	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione									
SC	44	Area per attrezzature sportive destinata a scuderia	12/08/2020							*	
SC	45	Area per attrezzature sportive destinata a scuderia								*	
SC	46	Impianti sportivi									
SC	47	Impianti sportivi									
SC	49	Area per attrezzature sportive destinata a scuderia									
SC	50	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione									
SC	51	Aree attrezzate a parco, gioco, sport e di aggregazione									
SC	52	Impianti sportivi									

* Le zone contrassegnate con questo asterisco sono soggette a un progetto di coordinamento urbanistico da attuarsi mediante P.U.A.



**PARERE MOTIVATO
n. 95 del 4 Agosto 2020**

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 agosto 2020 come da nota di convocazione in data 3 agosto 2020 prot. n.307282;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.194055 del 15.05.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.3 al Piano degli Interventi. Successivamente Il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco con proprie nota prot. com. n. 6668 del 03.08.2020, acquisita al prot. reg. al n. 308335 del 04.08.2020 e prot. com. n. 6669 del 04.08.2020 acquisita al prot. reg. al n. 308332 del 04.08.2020, ha fatto pervenire rispettivamente "*Dichiarazione assenza di modifiche sostanziali alle norme vigenti*" e, "*Rapporto Ambientale Preliminare: chiarimenti e approfondimenti*".

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.98615 del 16.07.20 assunto al prot. reg. al n. 282996 del 16.07.20 dell'ULSS 6;
- Parere n.17929 del 20.07.20 assunto al prot. reg. al n.288629 del 20.07.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 28.07.20 assunto al prot. reg. al n.297669 del 28.07.20 del Comune di Piove di Sacco;
- Parere n.15266 del 27.07.20 assunto al prot. reg. al n.297958 del 27.07.20 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- Parere n.66238 del 29.07.20 assunto al prot. reg. al n.301237 del 29.07.20 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 135/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO che il Comune con nota n.5294 del 22.06.2020 ha fatto pervenire dichiarazione sulle osservazioni, integrata successivamente dal RUP con nota prot. com. 6667 del 03.08.2020 acquisita al prot. reg. n. 308326 del 04.08.2020, attestante che, "*A seguito dell'adozione della Variante al Piano degli Interventi effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.2020, sono pervenute n. 21 osservazioni in merito alle quali, con riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare adottato, si dichiara che le stesse, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della Variante al P.I., non hanno alcuna valenza ambientale.*".

RILEVATO CHE oggetto dell'istanza è la "*Variante al Piano degli interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco*", variante generale che si propone, tra l'altro, di "ridisegnare" integralmente gli elaborati sulla base della nuova cartografia tecnica regionale e di sviluppare le tematiche afferenti agli obiettivi contenuti nel Documento del Sindaco illustrato con DCC n. 4/2018.



Con DCC n. 9 del 23.03.2020 è stata adottata la "Variante al Piano degli Interventi".

Secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP e corretto, dal RUP, con nota di approfondimento acquisita al prot. reg. al n. 308332 in data 04.08.2020, "[...] gli ambiti di variante oggetto di verifica sono 25 di cui:

- A. 20 relativi ad interventi di nuovi lotti (ambiti n. 5, 6, 10, 20, 21, 23, 25, 36, 42, 44, 46, 68, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 92, 95);
- B. 2 relativi all'individuazione ~~di un ambito di edificazione diffusa~~ nuove zone C1.e (ambito n. 17 e n.32 da considerare insieme e la n.24);
- C. 3 relativi a proposte di Accordo pubblico-privato art.6 LR 11/2004 (ambiti n. 34, 58, 69)."

CONSIDERATO CHE dalla relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 04.08.2020, emerge che oggetto della presente proposta di sostenibilità ambientale risultano essere esclusivamente i succitati ambiti considerati dal Valutatore nel RAP e quindi "20 relativi ad interventi di nuovi lotti", "2 relativi all'individuazione di un ambito di edificazione diffusa" e "3 relativi all'individuazione di un ambito di edificazione diffusa".

Dall'analisi del RAP si evidenziano diffuse incongruenze e imprecisioni che hanno necessitato, a seguito della riunione tecnica tenutasi in data 03.08.2020 presso gli Uffici Regionali alla presenza dell'Amministrazione Comunale, del RUP e del Valutatore, la predisposizione e trasmissione da parte del RUP di puntuali approfondimenti finalizzati a superare tali criticità e pervenuti in data 04.08.2020.

Con DCC n. 9 del 23.03.2020 venivano adottate anche "Norme Tecniche Operative" inerenti la Var. n. 3 al PI, norme che non risultavano però puntualmente esaminate e valutate nel RAP. In fase di riunione tecnica svoltasi in data 03.08.2020, il RUP precisava che le norme della variante risultavano meramente da un adeguamento e allineamento alla normativa vigente. Con nota prot. com. n. 6668 del 03.08.2020, acquisita al prot. reg. al n. 308335 del 04.08.2020, il RUP dichiara che, "[...] la variante al Piano degli Interventi non ha comportato modifiche sostanziali rispetto alle NTO vigenti, ma si è trattato semplicemente di un riallineamento delle NTO del P.I."

Dall'analisi del RAP compiuta in sede di istruttoria tecnica ha evidenziato la presenza di diffuse incongruenze, imprecisioni e mancate corrispondenze tra le varie parti del documento esaminato, oltre a descrizioni e localizzazioni degli ambiti di variante non completamente corrette e rispondenti agli stralci delle rappresentazioni cartografiche riportate nel RAP, in atti.

A seguito dell'incontro tecnico svoltosi in data 03.08.2020 presso gli uffici regionali, il RUP ha trasmesso nota di "Chiarimenti e approfondimenti", con prot. com. n. 6669 del 04.08.2020 e acquisita al prot. reg. al n. 308332 del 04.08.2020, attestante che, "[...] in merito ad alcune incoerenze individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare (...) si inviano le note di approfondimento e chiarimento."

Nella succitata nota di chiarimenti, il RUP e il Valutatore chiariscono e meglio definiscono che, "Con riferimento alla dicitura "senza capacità edificatoria" riportata nella tabella degli interventi indicati nel capitolo 3.3 del RAP ai numeri: 3-9-13-16-17-24-32-35-38-40-43-50-51-60-63-65-66-70-87 si intende che le zone sono destinate al riconoscimento dell'edificazione esistente legittima e alla gestione degli interventi previsti dalla legislazione regionale con l'obiettivo della riqualificazione architettonica e ambientale.



Con riferimento alla dicitura “senza capacità edificatoria” riportata nella tabella degli interventi indicati nel capitolo 3.3 del RAP ai numeri 25-77 si intende che le zone sono destinate al riconoscimento dell'edificazione esistente legittima e alla gestione degli interventi previsti dalla legislazione regionale con l'obiettivo della riqualificazione architettonica e ambientale e la previsione di un volume puntuale aggiuntivo.”.

Relativamente alla succitata nota di chiarimento e approfondimento si rileva ed evidenzia che la medesima non riguarda nuove zonizzazioni o contenuti dissimili rispetto al RAP adottato ed esaminato, bensì esclusivamente chiarimenti con riferimento a refusi ed inesattezze, senza alcuna modifica dei contenuti.

Con riferimento ai 20 ambiti relativi a *“interventi di nuovi lotti (ambiti n.5, 6, 10, 20, 21, 23, 25, 36, 42, 44, 46, 68, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 92, 95)”*, l'analisi del RAP, seppur con la presenza di puntuali incongruenze ha consentito l'elaborazione della presente proposta favorevole, seppur con alcune puntuali prescrizioni, di sostenibilità ambientale relativamente agli ambiti nn. 5, 6, 10, 20, 21, 23, 25, 36, 42, 44, 46, 68, 72, 73, 76, 77, 81, 89 e 92.

Secondo quanto evidenziato con la succitata nota di approfondimento acquisita il 04.08.2020, con riferimento agli ambiti nn. 72, 73, il RUP precisa che, *“Con riferimento a tali interventi oggetto di variante, si precisa che saranno garantite l'allacciamento alla rete fognaria ed acquedottistica.”.*

Relativamente all'ambito n. 77 il medesimo RUP precisa che, *“Con riferimento a tale intervento oggetto di variante, si precisa che l'area è servita dalla rete fognaria ed acquedottistica.”.*

Relativamente agli ambiti individuati con i nn. 20, 21, 23 e 76, si evidenzia come le relative previsioni di trasformazione introdotte sembrerebbero confliggere, almeno parzialmente, con le *“Invarianti di natura agricole-produttive - Ambito agricolo-produttivo”*, di cui all'art. 30 delle Norme Tecniche del PAT; ciò premesso si prescrive il puntuale rispetto di quanto evidenziato al succitato art. 30 delle NT.

Relativamente agli ambiti individuati con i nn. 36, 46, 72 e 73, si evidenzia come le relative previsioni di trasformazione introdotte sembrerebbero confliggere, almeno parzialmente, con corridoi ecologici di cui all'art. 47, *“Rete ecologica”*, delle NT del PAT; si prescrive il puntuale rispetto di quanto evidenziato al succitato art. 47 delle NT, nonché il divieto dell'interruzione della connettività ecologica di cui al corridoio medesimo.

Relativamente all'ambito indicato con il n. 95, si evidenzia come la previsione a carattere residenziale sembrerebbe confliggere con le previsioni del PAT che in *“Tav. 4 - Carta della Trasformabilità”*, classifica il medesimo ambito come *“Art. 41 - Servizi ed attrezzature di maggior rilevanza di progetto”* e come *“Art. 46 - Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve di interesse comunale”*. Stanti le informazioni fornite nel RAP, in considerazione del livello di pianificazione in esame e della relativa coerenza con la pianificazione comunale vigente e che secondo quanto evidenziato al comma 7, *“Direttive”*, *“Art. 46 - Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve di interesse comunale”*, *“7. I proprietari delle aree ricadenti nell'ambito possono presentare proposte ai sensi dell'art. 6 L.r. 11/2004 coerenti con gli obiettivi evidenziati nell'apposito allegato “Schemi Direttore” alle presenti N.T.”*, allo stato attuale, non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale per l'ambito n. 95.

Con riferimento ai 2 ambiti relativi a *“all'individuazione di nuove zone C1.e (ambito n.17 e n.32 da considerare insieme e la n.24)”*, l'analisi del RAP, seppur con la presenza di puntuali incongruenze ha consentito l'elaborazione della presente proposta favorevole di sostenibilità ambientale relativamente agli ambiti nn. 17 e 32, con obbligo dell'allacciamento alle reti infrastrutturali presenti.



Relativamente all'ambito indicato con il n. 24, si evidenzia come l'individuazione di un nuovo ambito di edificazione diffusa sembrerebbe confliggere con le previsioni del PAT che in "Tav. 4 - Carta della Trasformabilità", classifica il medesimo ambito come "Art. 41 - Servizi ed attrezzature di maggior rilevanza di progetto", e come "Art. 42 - Diretrici tematiche alternative per i flussi di attraversamento e/o per i mezzi pesanti".

Viste le informazioni fornite nel RAP e in considerazione del livello di pianificazione in esame e della relativa coerenza con la pianificazione comunale vigente, allo stato attuale, non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale per l'ambito n. 24.

Con riferimento ai 3 ambiti relativi "a proposte di Accordo pubblico-privato art.6 LR 11/2004 (ambiti n. 34, 58, 69)", l'analisi del RAP, seppur con la presenza di puntuali incongruenze ha consentito l'elaborazione della presente proposta favorevole di sostenibilità ambientale relativamente agli ambiti nn. 58 (APP n. 4) e 69 (APP n. 5), con obbligo dell'allacciamento alle reti infrastrutturali presenti.

Relativamente all'ambito n. 34 (APP n. 3) stante quanto evidenziato dal valutatore nel RAP, con riferimento alla demolizione dell'opera incongrua (intervento realizzato) e alla modifica della modalità di attuazione da PUA ad intervento diretto, si rileva che interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni, ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, sono comunque subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza della previsione con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora necessaria. Ciò evidenziato, rilevato che nel RAP il Valutatore non ha prodotto elementi dirimenti rispetto alla sopra evidenziata compatibilità della proposta con le concentrazioni soglia di contaminazione, con ragionevole certezza scientifica non è possibile escludere, allo stato attuale, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici "suolo e sottosuolo", nonché "sicurezza e salute umana" e quindi, allo stato attuale, non è possibile esprimere, stanti le informazioni fornite, alcun giudizio di sostenibilità ambientale per l'ambito n. 34 (APP n. 3).

Il Valutatore nel RAP ha evidenziato la necessità di sottoporre, in fase di attuazione, a successiva verifica di sostenibilità ambientale gli ambiti nn. 1, 4, 28 (APP n. 1), 29 (APP n. 6), 41, 48 (APP n. 1) e 88 (APP n. 1), ai sensi della normativa vigente.

Il Valutatore ha invece ritenuto la "Verifica di assoggettabilità non necessaria" per gli ambiti nn. 3, 9, 13, 14, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 47, 50, 51, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 74, 82, 84, 85 e 87 e quindi i medesimi non sono stati oggetto di verifica di sostenibilità ambientale.

Nel RAP il Valutatore ha ritenuto inoltre di introdurre una serie di "Misure di sostenibilità", che si raccomanda, seppure in molti casi relative al livello "progettuale" dell'intervento e quindi non completamente congruenti con il presente livello di pianificazione e valutazione, di considerare in fase di attuazione delle trasformazioni.

Inoltre, il Valutatore nel RAP ha richiamato anche "[...] un importante allegato "Allegato B - Misura agro-ambientali", che rappresenta uno strumento utile e funzionale allo sviluppo sostenibile e alla crescita della cultura ambientale", che non risulta comunque essere stato adeguatamente considerato in fase di valutazione di sostenibilità ambientale della presente variante al Piano degli Interventi e sul quale quindi non è possibile esprimere alcuna considerazione con riferimento alla sostenibilità ambientale della variante stessa.



Anche in questo caso se ne raccomanda esclusivamente la considerazione in fase di attuazione delle trasformazioni previste, limitatamente alle parti eventualmente non in contrasto con i contenuti della presente proposta di sostenibilità ambientale della Variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco.

Si rileva comunque, nel RAP esaminato, la presenza di inesattezze, incertezze ed incongruenze, anche valutative, parzialmente superate solo in fase istruttoria di concerto con il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, in considerazione della genesi e tipologia delle trasformazioni previste e delle azioni da esse derivanti, ma che necessitano, comunque, l'introduzione di puntuali prescrizioni finalizzate esclusivamente e nel rispetto del "*Principio di Precauzione*", alla tutela della sicurezza e salute umana, nonché delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate.

Si ribadisce che, nonostante quanto indicato nella nota di chiarimento e approfondimento trasmessa dal RUP ed acquisita al prot. reg. al n. 308332 del 04.08.2020, la medesima, ovviamente, non può introdurre contenuti dissimili rispetto al RAP adottato ed esaminato, bensì esclusivamente fornire chiarimenti in merito a refusi ed inesattezze presenti, senza modifica alcuna dei contenuti del RAP. In tal senso, in fase di istruttoria tecnica, la succitata nota è stata utilizzata esclusivamente ai fini dei chiarimenti dei refusi presenti nel RAP adottato.

Infine, secondo quanto dichiarato dal RUP con nota prot. com. n. 6668 del 03.08.2020, acquisita al prot. reg. al n. 308335 del 04.08.2020, si prende atto che, "[...] *la variante al Piano degli Interventi non ha comportato modifiche sostanziali rispetto alle NTO vigenti, ma si è trattato semplicemente di un riallineamento delle NTO del P.I.*" e che quindi le NTO introdotte con la presente variante al Piano degli Interventi non sono state oggetto di verifica di sostenibilità ambientale da parte del Valutatore.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 04.08.2020, dalla quale emerge che esaminati gli atti, comprensivi del RAP, delle dichiarazioni, approfondimenti e chiarimenti acquisiti in data 04.08.2020, nonché della "*Relazione istruttoria tecnica VincA n. 135/2020*", ritiene che la "*Variante al Piano degli interventi*" del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, limitatamente ai soli ambiti oggetto di valutazione di sostenibilità ambientale così come individuati dal Valutatore nel RAP e di cui ai nn. 5, 6, 10, 17, 20, 21, 23, 25, 32, 36, 42, 44, 46, 58, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 92 e a condizione che in fase di attuazione siano messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nella Valutazione d'incidenza Ambientale e nei pareri delle autorità ambientali consultate e con le prescrizioni relativamente agli ambiti oggetto della presente valutazione sopra riportate.

Relativamente agli ambiti individuati con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95, allo stato attuale, viste le informazioni fornite nel RAP e in considerazione di quanto puntualmente evidenziato, nonché delle criticità e inesattezze descrittive e valutative, non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012



- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n Variante n.3 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente a condizione che, limitatamente ai soli ambiti oggetto di valutazione di sostenibilità ambientale così come individuati dal Valutatore nel RAP e di cui ai nn. 5, 6, 10, 17, 20, 21, 23, 25, 32, 36, 42, 44, 46, 58, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 92 e a condizione che:

prima dell'attuazione delle manifestazioni di interesse della Variante al Piano degli Interventi, dovrà essere verificato che le aree oggetto delle trasformazioni previste non siano interferenti con le aree individuate dal Piano di Emergenza Comunale.

In fase di attuazione, venga ottemperato a quanto di seguito riportato:

1. devono essere messe tutte le condizioni di sostenibilità ambientale individuate nel Rapporto Ambientale Preliminare nonché delle dichiarazioni, approfondimenti e chiarimenti acquisiti in data 04.08.2020.
2. Devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate.
3. Devono essere sottoposti a successiva verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente, secondo quanto dichiarato dal Valutatore nel RAP, gli ambiti nn. 1, 4, 28 (APP n. 1), 29 (APP n. 6), 41, 48 (APP n. 1) e 88 (APP n. 1).
4. Relativamente agli ambiti individuati con i nn. 20, 21, 23 e 76, si prescrive il puntuale rispetto di quanto evidenziato all'articolo "30 - *Invarianti di natura agricolo-produttiva*" delle NT del PAT di Sant'Angelo di Piove di Sacco.
5. Relativamente agli ambiti individuati con i nn. 36, 46, 72 e 73, si prescrive il puntuale rispetto di quanto evidenziato all'articolo "47 - *Rete ecologica*" delle NT del PAT di Sant'Angelo di Piove di Sacco, nonché il divieto dell'interruzione della connettività ecologica di cui al corridoio medesimo.
6. Per tutti gli ambiti di trasformazione considerati è fatto obbligo dell'allacciamento a tutte le reti infrastrutturali presenti, nonché al rispetto delle normative vigenti relativamente a scarichi, operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo ed emissioni civili.



7. Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015.

Prescrivendo:

- 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
- 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



Riconoscendo, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Per gli ambiti individuati con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95, allo stato attuale, viste le informazioni fornite nel RAP e in considerazione di quanto puntualmente evidenziato, nonché delle criticità e inesattezze descrittive e valutative, non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale.

Ad esclusione delle modifiche, qualora eventualmente necessarie, finalizzate all'adeguamento alle prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Autorità Ambientali e che non comportino comunque una ri-adozione della Variante, qualsiasi modifica rispetto alla documentazione adottata e presente in atti e valutata e di cui al presente parere, dovrà essere sottoposta, per la parte in variante, a verifica degli effetti sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia e di cui all'art. 12 della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si evidenzia infine che codesta autorità proponente dovrà tener conto dei pareri eventualmente espressi dalle autorità competenti anche successivamente alla data del presente atto.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse,



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 10 pagine



PARERE MOTIVATO
n. 171 del 22 Dicembre 2020

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di San Angelo di Piove (PD) – Determinazione in ordine agli ambiti n. 24, 34 (APP n. 3) e 95.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 22 dicembre 2020 come da nota di convocazione in data 21 dicembre 2020 prot. n.541735;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.194055 del 15.05.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.3 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.98615 del 16.07.20 assunto al prot. reg. al n. 282996 del 16.07.20 dell'ULSS 6;
- Parere n.17929 del 20.07.20 assunto al prot. reg. al n.288629 del 20.07.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere del 28.07.20 assunto al prot. reg. al n.297669 del 28.07.20 del Comune di Piove di Sacco;
- Parere n.15266 del 27.07.20 assunto al prot. reg. al n.297958 del 27.07.20 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- Parere n.66238 del 29.07.20 assunto al prot. reg. al n.301237 del 29.07.20 di ARPAV;
- Parere n.310310 del Genio civile di Padova;
- Parere n.4079 del 5.08.20 assunto al prot. reg. al n.311825 del 5.08.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 135/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la commissione Regionale per la VAS con parere n. 95 del 4 agosto 2020 aveva ritenuto di non assoggettare alla procedura di VAS la variante n. 3 al Piano di Interventi evidenziando che per gli ambiti individuati con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95, allo stato attuale, viste le informazioni fornite nel RAP e in considerazione di quanto puntualmente evidenziato, nonché delle criticità e inesattezze descrittive e valutative, non era possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale;

PRESO ATTO CHE il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco con nota prot. 11396 del 14.12.2020, acquisita al prot. reg. n. 530671 in data 14.12.2020, ha trasmesso nota di Integrazione al parere VAS n. 95 del 04/08/2020 ambiti individuati n. 24, 34 (APP n. 3) e 95;



CONSIDERATO CHE l'istanza riguarda la "Terza Variante al Piano degli Interventi del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)" e nello specifico gli ambiti individuati rispettivamente con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95.

PREMESSO CHE la Commissione Regionale VAS con parere motivato n. 95 del 04/08/2020, aveva ritenuto di non assoggettare a VAS la "Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)", in quanto non determinava effetti significativi sull'ambiente, limitatamente ai soli ambiti oggetto di valutazione di sostenibilità ambientale così come individuati dal Valutatore nel RAP e di cui ai nn. 5, 6, 10, 17, 20, 21, 23, 25, 32, 36, 42, 44, 46, 58, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 81, 89, 92 con il rispetto delle condizioni e prescrizioni poste dal medesimo parere.

Nel succitato parere veniva puntualmente evidenziato che, "Per gli ambiti individuati con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95, allo stato attuale, viste le informazioni fornite nel RAP e in considerazione di quanto puntualmente evidenziato, nonché delle criticità e inesattezze descrittive e valutative, non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale", e quindi l'impossibilità di esprimere un parere di sostenibilità ambientale anche per tali istanze era esclusivamente connesso alla tipologia e portata delle informazioni fornite e non, ovviamente, a puntuali e specifiche evidenze del verificarsi di possibili effetti significativi sulle matrici considerate.

Successivamente all'espressione del succitato parere da parte della Commissione Regionale VAS, il Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, in data 14.12.2020 ha inviato nota di approfondimento e chiarimento con riferimento agli ambiti individuati rispettivamente con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95, non oggetto del precedente pronunciamento della Commissione.

PRESO ATTO CHE in tale nota di approfondimento e chiarimento, trasmessa dal Responsabile del procedimento, sono stati riportati puntualmente gli ambiti individuati con i nn. 24, 34 (APP n. 3) e 95 e per ciascuno è stato prodotto l'estratto puntuale di riferimento del succitato parere motivato della Commissione Regionale VAS, l'estratto della "Carta delle Trasformabilità" del PAT e l'estratto della cartografia di PI vigente, nonché la relativa nota puntuale di chiarimento e la valutazione puntuale di sintesi.

CONSIDERATO CHE relativamente all'ambito di variante n. 24, nel parere si evidenziava che, "[...] l'individuazione di un nuovo ambito di edificazione diffusa sembrerebbe confliggere con le previsioni del PAT che in "Tav. 4 - Carta della Trasformabilità", classifica il medesimo ambito come "Art. 41 - Servizi ed attrezzature di maggior rilevanza di progetto", e come "Art. 42 - Diretrici tematiche alternative per i flussi di attraversamento e/o per i mezzi pesanti". Viste le informazioni fornite nel RAP e in considerazione del livello di pianificazione in esame e della relativa coerenza con la pianificazione comunale vigente, allo stato attuale, non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale per l'ambito n. 24".

Con la succitata nota di approfondimento e chiarimento, il Valutatore, a seguito di un'analisi cartografica maggiormente dettagliata e contestualizzata, evidenziava che l'ambito, "[...] ricade all'interno delle "Aree di urbanizzazione consolidata" [...]" e che, "[...] l'intervento in oggetto, con riferimento al quadro pianificatorio vigente, valutata l'entità della variazione richiesta con particolare riferimento agli impatti potenziali possibili, risulta coerente con i contenuti del PAT e con le componenti/matrici ambientali indagate, individuando una zona destinata al riconoscimento dell'edificazione esistente con l'obiettivo della riqualificazione architettonica e ambientale".

Relativamente all'ambito di variante n. 95, nel parere si evidenziava che, "[...] la previsione a carattere residenziale sembrerebbe confliggere con le previsioni del PAT che in "Tav. 4 - Carta della Trasformabilità", classifica il medesimo ambito come "Art. 41 - Servizi ed attrezzature di



maggior rilevanza di progetto” e come “Art. 46 - Ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve di interesse comunale”.

Con la succitata nota di approfondimento e chiarimento, il Valutatore, anche in questo caso a seguito di un'analisi cartografica maggiormente dettagliata e contestualizzata, evidenziava che l'ambito in oggetto, “[...] ricade all'interno delle aree a “Servizi ed attrezzature di maggior rilevanza progetto”, nonostante l'area nella Banca Dati informatica del Quadro Conoscitivo ricada completamente all'interno delle “Aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali” (art. 33). In ogni caso l'art. 41 prevede che “L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio”.

A tal proposito si precisa che l'intervento in questione prevede forme perequative così come previste dalla legislazione vigente [...] e complessivamente che, “L'intervento in oggetto, con riferimento al quadro pianificatorio vigente, valutata l'entità della variazione richiesta con particolare riferimento agli impatti potenziali possibili, risulta coerente con i contenuti del PAT e con le componenti/matrici ambientali indagate, consentendo una ricucitura del tessuto urbano consolidato, salvaguardando l'eventuale accesso da via Anello per il percorso ciclopedonale così come previsto dall'ALLEGATO C - SCHEMA DIRETTORE N. 2 delle NT del PAT.”.

Infine, relativamente all'ambito di variante n. 34 (APP n. 3), nel parere si evidenziava che, “[...] stante quanto evidenziato dal valutatore nel RAP, con riferimento alla demolizione dell'opera incongrua (intervento realizzato) e alla modifica della modalità di attuazione da PUA ad intervento diretto, si rileva che interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d'uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni, ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, sono comunque subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza della previsione con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'allegato 5, parte IV, tabella 1, colonna A) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qualora necessaria. Ciò evidenziato, rilevato che nel RAP il Valutatore non ha prodotto elementi dirimenti rispetto alla sopra evidenziata compatibilità della proposta con le concentrazioni soglia di contaminazione, con ragionevole certezza scientifica non è possibile escludere, allo stato attuale, la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici “suolo e sottosuolo”, nonché “sicurezza e salute umana” e quindi, allo stato attuale, non è possibile esprimere, stanti le informazioni fornite, alcun giudizio di sostenibilità ambientale per l'ambito n. 34 (APP n. 3).”.

Con la succitata nota di approfondimento e chiarimento, il Valutatore evidenziava che per l'ambito in oggetto, “Si rinvia all'elaborato integrativo “Indagine Ambientale”, allegato alla presente nota di chiarimento, redatto da MB COSTRUZIONI S.r.l.s. in qualità di titolare della ditta proprietaria dell'area”.

Tale elaborato integrativo, denominato “ELABORATO: 2020.12 – Ambito 34_Indagine Ambientale”, oltre ad una nota di ricostruzione giuridico-amministrativa, è comprensivo di 2 allegati rispettivamente denominati: “Allegato 1 - Piano Lavori e FIR allontanamento coperture in amianto” e “Allegato 2 - Elaborato Indagine ambientale e Relazione Tecnica”.

Nel succitato “ELABORATO: 2020.12”, tra le altre, si dichiara che in data 23.06.2017 il Committente con atto notarile, “[...] ha acquistato il sito sopracitato e successivamente, con immediatezza, ha provveduto alla demolizione delle strutture e smaltimento delle coperture in eternit tramite ditta specializzata con le modalità di rito, di cui si fornisce copia del Piano Lavori e dei FIR compilati per il loro allontanamento”. Dall'analisi della documentazione di approfondimento prodotta a seguito del parere della Commissione Regionale VAS, si evidenzia come sia stata attestata la corretta gestione e smaltimento, tramite ditta specializzata, delle coperture in amianto.



Nell'Allegato 2 - *Elaborato Indagine ambientale e Relazione Tecnica*, avente ad oggetto, "Relazione tecnica sulle indagini ambientali condotte sul sito in via Don Luigi Sturzo n. 16 a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)" e con riferimento ai contenuti del succitato parere della Commissione Regionale VAS, si evidenzia che, "Le indicazioni riportate sul parere segnalano l'opportunità di verificare la compatibilità delle matrici naturali con la nuova destinazione d'uso del sito a conclusione delle attività produttive che possono aver generato delle alterazioni di tali matrici oltre i valori di riferimento per l'utilizzo residenziale". Secondo quanto evidenziato nell'Elaborato, "[...] l'attività espletata era costituita da un allevamento avicolo e quindi non si ravvisano elementi legati al ciclo produttivo che possano, anche nel tempo, aver alterato alcuno dei parametri elencati nella tabella succitata. L'unica attività di rilievo è costituita dall'intervento di bonifica e rimozione della copertura in fibrocemento. Le operazioni di dismissione di tale copertura potrebbero aver generato un fallout di polveri o caduta di frammenti che possono aver alterato il suolo superficiale per la presenza di fibre di amianto contenuto nella matrice cementizia della copertura. Ad ulteriore verifica della qualità ambientale del sito si è proceduto ad effettuare una verifica analitica della qualità delle acque sotterranee (prima falda) realizzando un campionamento di tale matrice da un pozzo presente all'interno dell'area. In questo caso sono state realizzate verifiche su un consistente elenco di parametri, sia organici che inorganici, al fine di verificare se l'attività di allevamento, nel tempo, abbia in qualche maniera alterato le acque di falda."

Nel dettaglio, è stata meglio definita l'attività pregressa insistente sull'ambito considerato, evidenziando che l'area era stata oggetto per anni di attività di allevamento infatti, sull'area insistevano 3 capannoni adibiti ad attività di allevamento avicolo ed altre strutture di modeste dimensioni. Secondo quanto evidenziato nell'Elaborato, "In data 10 novembre 2020 sono state condotte delle indagini sul terreno e sulla falda freatica. Al fine di verificare che il terreno rispetti i requisiti ambientali previsti del D.Lgs. 152/06 è stata fatta una verifica sul parametro Amianto che deve rispettare il valore limite di 1000 mg/Kg sulla matrice suolo. Relativamente alle acque di falda si è deciso di eseguire un campione per la verifica della qualità ambientale di questa matrice andando a ricercare i parametri esplicitati al paragrafo 4.4 della presente relazione".

Nell'elaborato sono state motivate e dettagliate la "Procedura campionamenti terreno" e la "Procedura campionamenti acque di falda". Con riferimento alle sostanze analizzate, secondo quanto evidenziato nell'Elaborato, "Per i n. 5 campioni di terreno superficiale e il campione del cumulo si è ricercata la presenza di amianto ai sensi della tab. 1 colonna A degli allegati parte V del D.Lgs. 152/06. Le determinazioni chimiche eseguite sul campione d'acqua sono le seguenti:

- *Metalli: Alluminio, Antimonio, Argento, Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Manganese, Tallio, Zinco;*
- *Anioni: Boro, Fluoruri, Nitriti, Solfati, Cianuri liberi, Solfuri, Cloruri, Nitrati, Azoto ammoniacale, Carbonio organico totale;*
- *BTEX;*
- *Solventi organici alogenati;*
- *Idrocarburi Policiclici Aromatici;*
- *Idrocarburi totali;*
- *Amianto (fibre >10 mm)."*

Relativamente alle analisi su richiamate sulle acque di falda, nell'Elaborato si precisa che, "Le verifiche sulle acque di falda hanno evidenziato il rispetto delle Concentrazioni Soglie di Contaminazione per tutti i valori definiti dalla tab. 2 degli allegati alla parte V del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ricercati tranne per i parametri Arsenico e Manganese. Questi parametri risultano comunque al di sotto dei valori di fondo naturale."



Complessivamente, le analisi di approfondimento di cui al richiamato *“ELABORATO: 2020.12 – Ambito_34 Indagine Ambientale”* prodotto al fine di consentire l'espressione di un giudizio di sostenibilità ambientale per l'ambito n. 34 (APP n. 3), mettono in luce che, *“Le indagini condotte sui suoli hanno evidenziato per tutti i campioni analizzati l'assenza della componente amianto nel terreno superficiale e l'assenza di superamenti sui parametri ricercati nelle acque di falda rispetto ai valori normati. Sulla base delle informazioni acquisite e delle verifiche effettuate non sono evidenziabili condizioni di passività ambientale tali da generare effetti sulla matrice suolo o acque sotterranee ed è altrettanto ragionevole escludere che sussistano rischi per la salute umana”*.

Si raccomanda comunque che nel caso in cui, in fase di attuazione, fossero rinvenuti materiali con evidenze organolettiche e/o visive, e/o olfattive non precedentemente valutate e/o indagate, o individuati materiali non riconducibili alle normali matrici del sottosuolo, la Ditta è tenuta a bloccare i lavori dandone immediato avvertimento agli organi competenti (art. 242 e seguenti del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.).

Complessivamente, si evidenzia come gli approfondimenti prodotti a seguito del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 95 del 4 agosto 2020 e relativi agli ambiti individuati con i numeri 24, 34 (APP. n. 3) e 95, sono sufficienti a dirimere e a rispondere puntualmente a quanto richiesto puntualmente dalla Commissione.

Inoltre, si evidenzia che nel parere motivato n. 95 del 04 agosto 2020 reso dalla Commissione Regionale VAS, era stato puntualmente indicato che, *“Si evidenzia infine che codesta autorità proponente dovrà tener conto dei pareri eventualmente espressi dalle autorità competenti anche successivamente alla data del presente atto”*, in quanto con prot. n. 311825 del 05/08/2020 l'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali aveva fatto pervenire il proprio parere, reso in qualità di Autorità Ambientale consultata.

Tale parere risulta quindi essere pervenuto successivamente all'emissione del succitato parere motivato n. 95 del 04 agosto 2020, per cui risulta necessario per l'Autorità procedente tenere conto anche di tale parere e quindi, puntualmente, si prescrive che, *“[...] gli interventi previsti (in particolare codici 58, 77, 89 che ricadono in zone di attenzione) dovranno essere attuati solo se compatibili con la normativa del PAI, in ragione della classe di pericolosità più elevata nel caso di sovrapposizione di aree classificate sia dal PAI Brenta - Bacchiglione sia dal PAI Scolante in laguna.”* Inoltre, nel dettaglio, si evidenzia comunque che il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), non ha segnalato, allo stato attuale, aree soggette a possibili esondazioni (Tav. P07, Q07).

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 22 Dicembre 2020, dalla quale emerge che, esaminata la documentazione a chiarimento ed approfondimento, pervenuta in data 14.12.2020, a seguito del parere motivato n. 95 del 4 agosto 2020 e in considerazione delle informazioni fornite per gli ambiti n. 24, 34 (APP. n. 3) e 95, risulta possibile esprimere un giudizio di sostenibilità ambientale, evidenziando come sia ragionevole non attendersi effetti significativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate anche per i succitati ambiti n. 24, 34 (APP. n. 3) e 95. Per tale ragione è pertanto, proposto di non sottoporre a VAS la *“Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco”*, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le indicazioni e i contenuti di cui alla documentazione a chiarimento ed approfondimento, pervenuta in data 14.12.2020. Si evidenzia che il presente giudizio di sostenibilità ambientale è vincolato e limitato a quanto esaminato relativamente ai succitati ambiti n. 24, 34 (APP. n. 3) e 95, in atti e integra e completa quanto già espresso con parere motivato n. 95 del 04 agosto 2020 della Commissione Regionale VAS, relativamente alla Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune



di Sant'Angelo di Piove di Sacco. In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e compensazione previste nel RAP e nell'elaborato esaminato pervenuto in data 14.12.2020, e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché con le considerazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica VIncA n. 135/2020. In merito alle osservazioni, qualora in fase di approvazione della presente Variante n. 3 al P.I. venissero assunte decisioni dai contenuti difformi rispetto a quanto presente in atti, soprattutto con riferimento all'eventuale valenza ambientale delle osservazioni stesse, dovrà essere verificato il rispetto delle considerazioni e conclusioni di cui alla presente istruttoria di sostenibilità ambientale.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la "*Variante n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco*", dato conto del fatto che l'Amministrazione comunale non si è determinata sugli ambiti che hanno scontato il parere motivato della Commissione VAS n. 95 del 04 agosto 2020 e delle ulteriori informazioni e valutazioni fornite relativamente agli ambiti n. 24, 34 (APP. n. 3) e 95, in quanto la stessa non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le indicazioni e i contenuti di cui alla documentazione a chiarimento ed approfondimento, pervenuta in data 14.12.2020 e che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;



– prescrivendo:

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate:
 2. *Lycaena dispar, Triturus carnifex, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco vespertinus, Falco columbarius, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Vespertilio murinus, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata;*
 3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
 5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
- riconoscendo che qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto



urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

Prima dell'approvazione della Variante:

- deve essere verificata la coerenza delle azioni previste con il Piano comunale di protezione civile allo scopo di individuare, se necessario, specifiche procedure finalizzate a ridurre le condizioni di esposizione al rischio di persone e beni e, se del caso, predisporre le modalità di aggiornamento.

In fase di attuazione della variante:

- devono essere messe in atto le indicazioni e le misure di mitigazione e / o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, nonché le considerazioni presenti negli approfondimenti prodotti dal Comune in data 14.12.2020;
- devono essere rispettate le indicazioni e / o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate per le parti non in contrasto con il presente parere. Nello specifico, si evidenzia inoltre che gli interventi previsti (in particolare i codici 58, 77, 89 che ricadono in zone di attenzione), potranno essere attuati solo se compatibili con la normativa del PAI, in ragione della classe di pericolosità più elevata nel caso di sovrapposizione di aree classificate sia dal PAI Brenta - Bacchiglione, sia dal PAI Scolante in laguna, secondo quanto previsto nel parere reso dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

Si ricorda che nel caso in cui in fase di attuazione, soprattutto con riferimento all'ambito n. 34 (APP n. 3), siano rinvenuti materiali con evidenze organolettiche e/o visive, e/o olfattive non precedentemente valutate e/o indagate, o individuati materiali non riconducibili alle normali matrici del sottosuolo, la Ditta è tenuta a bloccare i lavori dandone immediato avvertimento agli organi competenti ai sensi dell'art. 242 e seguenti del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

In merito alle osservazioni, qualora in fase di approvazione della presente Variante n. 3 al P.I. venissero assunte decisioni dai contenuti difformi rispetto a quanto presente in atti, soprattutto con riferimento all'eventuale valenza ambientale delle osservazioni stesse, dovrà essere verificato il rispetto delle considerazioni e conclusioni di cui alla presente istruttoria di sostenibilità ambientale. Eventuali parti in variante dovranno pertanto essere sottoposte a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente in materia. Si evidenzia che il presente giudizio di sostenibilità ambientale è vincolato e limitato a quanto esaminato e in atti.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico- Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA
pec
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttoria
Arch. Tarciso Sanavia

Il presente parere si compone di 10 pagine

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 135/2020

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Pratica n. 4485

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Raffaele Di Paolo per conto del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 194055 del 15/15/2020;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23;

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

CONSIDERATO che nel comune non sono presenti siti Natura 2000;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco tinnunculus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
- CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;
- CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);
- RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;
- RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);
- RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
- CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
- RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
- CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione*"

dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti del "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015

DICHIARA

che per la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Himantopus himantopus*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Vespertilio murinus*, *Muscardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una

componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* esclusivamente per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14240 - Ippodromi e spazi associati" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto

dott. Corrado Soccorso
Venezia, li 30.07.2020

.....
101100

UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Padova, 14-07-2020

Prot. gen. 98615 del 16-7-2020

Tit. XII /Clas. 4 /Fasc. _____

(prot.sett. 369016/2020/105180)

REGIONE VENETO AREA TUTELA TERRITORIO
U. O. COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)
AREATERRITORIO.SUPPORTOAMMINISTRATIVO@
PEC.REGIONE.VENETO.IT

 e p.c. **AL COMUNE DI**
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

 santangelodipiovedisacco.pd
 @cert.it-veneto.net

>>>

Oggetto: Parere preventivo igienico-sanitario su elaborato grafico

Tipo intervento: VALUTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE

Attività: PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Ditta: COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE
 PIAZZA 4 NOVEMBRE, 33
 35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO

 In relazione alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta in data **08-07-2020**, **vista** la documentazione allegata alla richiesta, si esprime per quanto di competenza e sotto il profilo igienico sanitario:
PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE

Oltre a tutti gli aspetti già evidenziati dagli altri Enti competenti in materia ambientale, si sottolinea la necessità di promuovere una mobilità pedonale e ciclabile attraverso la progettazione di una viabilità sicura che releghi i mezzi motorizzati privati in un ambito delimitato e che incroci il meno possibile i percorsi non veicolari. Tutto questo nella promozione di una vita più sana dove il movimento tra un luogo e un altro sia anche un'occasione di esercizio fisico (primaria attività di prevenzione per la salute) il più possibile immerso nel verde. Si raccomanda che l'accessibilità alle piste ciclabili tenga conto dei diversi utenti che le devono/possono utilizzare, pertanto necessita che eventuali dissuasori verticali, che dovrebbero contrastare l'accesso a mezzi motorizzati, non ostacolino l'accesso di cicli per persone con difficoltà motorie che, hanno tre o quattro ruote e che troppo spesso sono escluse dall'utilizzo di questi percorsi protetti.

Nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, i progetti esecutivi, dovranno tenere conto degli aspetti legati alle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche e usate, in particolare deve essere valutata la capacità di ricinzione della rete esistente.

I futuri insediamenti, aumentando la superficie impermeabile prevede la realizzazione di bacini di laminazione nei quali il permanere dell'acqua piovana deve essere controllato anche in relazione alla proliferazione di animali infestanti che utilizzano le zone umide per la riproduzione. Più in particolare i bacini nei quali vi fosse ristagno di acqua devono essere sorvegliati e trattati in maniera da impedire lo sviluppo di vettori che possano trasmettere malattie quali West Nile e Chikungunya.

I futuri insediamenti, aumentando la produzione di rifiuti da smaltire, dovranno prevedere la realizzazione di appositi spazi per la gestione (deposito e prelievo) efficace ed efficiente ma soprattutto non invasiva per la qualità della vita dei residenti.

Distinti saluti

 Tecnico/i della Prevenzione
 Dott. CLAUDIO CARTA



 Direzione: Via Ospedale Civile, 22 - 35121 Padova
 Tel. 049-8214245 - Telefax 049-8214237
 e-mail: sisp.ulss16@aulss6.veneto.it


IL DIRETTORE UOC
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
 Dr.ssa Ivana Simoncello



Padova

Venezia 20-07-2020

*Ministero per i beni
e le attività culturali e per il turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e
Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Prot. n. 0017929 Cl. 34.28.10/
39/2020 Allegati

Risposta al foglio n. 268624 del 07-07-2020

Rif. ingresso n. 0016860 del 08-07-2020

OGGETTO: Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

D.Lgs. 152/2006

Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;
Amministrazione proponente: Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;

Parere di competenza

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 268624 del 07-07-2020, (qui pervenuta in data 07-07-2020 ed assunta in pari data a protocollo d'Ufficio n. 0016860) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella repository web i relativi elaborati, reperibili presso il link: <https://rdv.box.com/s/szwo22lfk4lxdlh8zppt78gkh5znlfv>;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 co. 1 lett. d);

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, gli artt. 12 e 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo,

IN OTTEMPERANZA alla Circolare n. 26 del 14/05/2012 del Direttore Regionale per i beni paesaggistici del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. 76/2019 e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

La presente variante al Piano degli Interventi prevede, tra l'altro, la trasformazione di alcuni lotti, attualmente a destinazione agricola, in comparti di espansione, seppur con modesta capacità edificatoria. Sebbene si tratti, in prevalenza, di ambiti siti a margine di contesti già parzialmente urbanizzati, la proposta oggetto di valutazione è tale da ingenerare un ulteriore, inevitabile, consumo di suolo, andando ad progressivamente ad erodere nuove porzioni di paesaggio agricolo, adibito a seminativo e ineditato. Ne consegue una costante acutizzazione del processo di banalizzazione paesaggistica, tale da implicare ricadute potenzialmente significative ed irreversibili sull'assetto paesaggistico consolidato.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SEDE DI PADOVA: Palazzo Folco - Via Aquileia 7 - 35139 Padova - Tel. 0498243811 - Fax 0498754647
SEDE DI VENEZIA: Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 0412728811 - 0412574011 -
e-mail: sabap-ve-met@beniculturali.it - pec: mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it - www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Tutela archeologica:

Il piano in argomento ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico. Tuttavia, si segnala che l'area è da considerare a rischio archeologico in quanto interessata dal rinvenimento di materiali che attestano una frequentazione antropica antica.

Pertanto, onde evitare che le opere in progetto possano interferire con contesti archeologicamente significativi danneggiandoli, questa Soprintendenza ravvisa la necessità di sottoporre tutte le opere di manomissione del suolo ad assistenza archeologica continuativa da parte di archeologi professionisti (D. Lgs. 42/2004, art. 9bis), con la direzione scientifica di un funzionario archeologo di questa Soprintendenza e senza oneri a carico della stessa.

Resta inteso che dovranno essere garantite modalità e tempistiche anche per compiere eventuali scavi areali, che si rendessero necessari a seguito delle possibili evidenze emerse, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, e che il rinvenimento di strutture antiche di interesse particolarmente importante potrà condizionare la realizzabilità delle opere in progetto o richiedere un'eventuale variante. Inoltre, per tali strutture saranno valutate le misure di tutela necessarie.


A questo Ente andrà consegnata tutta la documentazione, anche in caso di esito negativo, che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, nel rispetto delle vigenti *Prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico*.

Si chiede di comunicare con congruo preavviso la data di inizio lavori, indicando nominativi e recapiti delle Imprese incaricate, sia per le opere strettamente connesse al progetto sia per le indagini archeologiche, nonché del Direttore lavori.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza ravvisa la necessità di **sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi del *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 47 co. 3 le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Fabrizio Magani



Il Responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria Paesaggistica

Funzionario Architetto Francesca Vendittelli

Il Responsabile dell'Istruttoria Archeologica

Funzionario Archeologo Elena Pettenò

Il Collaboratore all'Istruttoria

Assistente FAV Paola De Palma



Città di Piove di Sacco

Provincia di Padova

SETTORE V – EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE

Orario di apertura al pubblico: martedì 15.30-18.00, mercoledì e venerdì 11.30-13.00

Invio a mezzo PEC

Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto giuridico amministrativo e
contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 Venezia
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Comune di S. Angelo di Piove di Sacco
Piazza IV Novembre, 33
35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net

Oggetto: Parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), ai sensi D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

Vista la nota prot. 268624 del 7 luglio 2020 trasmessa dalla Regione del Veneto – Unità organizzativa Commissioni VAS VINCA;
Visto il d.Lgs 152/2006;
Vista la D.G.R. 791/2009;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE:

Non si rilevano, per quanto di competenza, effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante al Piano degli Interventi in oggetto, sul territorio comunale di Piove di Sacco.

Piove di Sacco, lì 27 luglio 2020

Il Responsabile del Settore V
Arch. Ivano Ronca
(con firma digitale)

Spett.le
REGIONE del VENETO
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti - Calle Priuli n. 99 - Cannaregio
30121 - Venezia (VE)

E p.c. Spett.le
Comune di S. Angelo di Piove di Sacco
Piazza IV Novembre n.° 33
35020 S. Angelo di Piove di Sacco (PD)

OGGETTO : D.Lgs. n.° 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n.° 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). Richiesta Parere.

Il presente parere per quanto di competenza, verte sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) pervenuta con nota del 7/7/2020 prot. n.° 14480, relativamente alla variante al Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), redatta dal dott. geol. Baratto Filippo ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06 ottobre 2009 e D.G.R.V. n.° 1841 del 19 giugno 2007.

A seguito dell'analisi della documentazione integrativa trasmessa, lo scrivente Consorzio di Bonifica, riconferma quanto espresso nel parere idraulico prot. n.° 4366 del 31/03/2020 che si allega in copia.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)
Firmato digitalmente

PN/gl/sd.
Parere n. 321/2020 del 24/7/2020
Allegato: Parere prot. n.° 4366 del 31/3/2020.

Spett.le
COMUNE di S. Angelo di Piove di Sacco
Piazza IV Novembre n.° 33
35020 S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD)
santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net

e.p.c Spett.le
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile
di Padova
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Parere idraulico relativo a Variante n° 3 al P.I. - Trasmissione della Valutazione di Compatibilità idraulica . Prot. 2816/2020. Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco.

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica della Variante relativa alle opere di cui all'oggetto, ricadente nel comune di Sant' Angelo, redatta a firma del Dott. Geol. Filippo Baratto, inviata all'Ufficio della REGIONE VENETO *Unità Organizzativa Genio Civile di Padova*, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 e D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007.

A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa con nota prot. 4071 del 19/03/2020, vista la metodologia per il dimensionamento degli invasi indicata nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, lo scrivente Consorzio di Bonifica, **esprime parere favorevole** alla variante proposta, precisando che gli interventi proposti n. 10, 21, 42, 46, 68, 72, 73, 77, 81, 92-74, 95, 1-4, 41, APP 1, APP 3, APP 4, APP 5, APP6 dovranno essere sottoposti al parere rilasciato da questo ufficio, previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico. In particolare, dovranno essere completi di dati altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto e d'indicazioni delle direttrici di deflusso delle acque meteoriche, dall'area interessata al recapito nel ricettore consorziale.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)
F.to digitalmente

PN/gl/tm
Parere n. 141/2020 del 26/3/2020

Padova, 29/07/2020

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2020 - 0066238 / U

Del: 29/07/2020

Destinatario: Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca

Indirizzo: Palazzo Linetti - Calle Priuli 99 Cannaregio, **Città :** Venezia (VE), **CAP:** 30121

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi del Comune di SantAngelo di Piove di Sacco (PD). Richiesta parere.

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: PD - Dipartimento di Padova

Smistato a: PD - Servizio Monitoraggio e Valutazioni

L'impiegato addetto
FACEN NADIA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE Segnatura SYSTEM "Segnatura.dtd">
<Segnatura xml:lang="it">
<Intestazione>
<Identificatore>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aounica</CodiceAOO>
<CodiceRegistro>regprot_000</CodiceRegistro>
<NumeroRegistrazione>0066238</NumeroRegistrazione>
<DataRegistrazione>2020-07-29</DataRegistrazione>
</Identificatore>
<Origine>
<IndirizzoTelematico tipo='smtp'>dappd@pec.arpav.it</IndirizzoTelematico>
<Mittente>
<Amministrazione>
<Denominazione>ARPAV AOO UNICA</Denominazione>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<UnitaOrganizzativa tipo='permanente'>
<Denominazione>PD - Dipartimento di Padova</Denominazione>
<IndirizzoPostale>
<Toponimo dug='Via'>Ospedale</Toponimo>
<Civico>24</Civico>
<CAP>35121</CAP>
<Comune>Padova</Comune>
<Provincia>PD</Provincia>
</IndirizzoPostale>
</UnitaOrganizzativa>
</Amministrazione>
<AOO>
<Denominazione>ARPAV AOO UNICA</Denominazione>
</AOO>
</Mittente>
</Origine>
<Destinazione confermaRicezione='si'>
<IndirizzoTelematico tipo='smtp'>areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico>
<Destinatario>
<Denominazione>Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso Unit  Organ
izzativa Commissioni VAS Vinca</Denominazione> </Destinatario>
</Destinazione>
<PerConoscenza>
<IndirizzoTelematico>santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net</IndirizzoTelematico>
</PerConoscenza>
<Oggetto>D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilit  per la variante al Piano degli Interventi del Comune di
SantAngelo di Piove di Sacco (PD). Richiesta parere.</Oggetto> <Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attivit  di prevenzione e protezione ambientale </Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>0</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>0</Livello>
</Classifica>
<Note>
</Note>
</Intestazione>
<Descrizione>
<Documento id='main_doc' nome='20a71c_VAS_SantAngelodiPioveDiSacco_variantealPI_signed.pdf' tipoRiferimento='MIME'>
<TitoloDocumento>Protocollo: 2020-0066238</TitoloDocumento>
<Classifica>
<CodiceAmministrazione>ARPA_VE</CodiceAmministrazione>
<CodiceAOO>aounica</CodiceAOO>
<Denominazione>Attivit  di prevenzione e protezione ambientale </Denominazione>
<Livello nome='titolo'>10</Livello>
<Livello nome='classe'>0</Livello>
<Livello nome='sottoclasse'>0</Livello>
</Classifica>
</Documento>
</Descrizione>
</Segnatura>

Dipartimento Provinciale di Padova
Servizio Monitoraggio e Valutazioni

Prot. vedi file segnature xml allegato

Vs.rif. 268624/2020
Ns.rif. n.58943/2020

Spett.le
Regione Veneto
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Spett. Comune di
Sant'Angelo di Piove di Sacco
santangelodpiovedisacco@cert.ip-veneto.net

Oggetto:D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). Richiesta parere.

Con riferimento alla Vs. nota Prot. n. 268624 del 07/07/2020, si comunica che dall'esame della documentazione relativa alla variante di cui all'oggetto non si evidenziano effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione.

Distinti saluti.

Per il Dirigente del Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Dr. Claudio Gabrieli

(firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento:dr. Claudio Gabrieli
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Suman Daniele

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

pag. 1 di 1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 5 AGO. 2020

Protocollo N° 310310

Class:

Prat.

Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: Dlgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.3 al Piano degli interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
Trasmissione parere

All'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV

e p.c. al comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
santangelodipiovedisacco@cert-ip-veneto.it

Con riferimento alla richiesta del 07.07.2020 prot. n. 268624, relativa alla variante n.3 del P.I. del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) si trasmette copia del parere reso con nota prot. n. 145704 in data 06.04.2020.

Distinti saluti.

Il Direttore

- dott. ing. Rodolfo Borghi

Referente: geol. Ilaria Maurizio

P.O. opere idrauliche 1: ing. Alessandra Tassarollo 049-8778671

Responsabile del Procedimento: dott. ing. Rodolfo Borghi

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

Corso Milano, 20 - 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 - Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data - 6 APR. 2020

Protocollo N° 145704

Clàss:

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD) – “Piano degli Interventi Variante n. 3
Parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637/2002 e s.m.i.

Al Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco
e p.c. alla Direzione Difesa di Suolo
alla U.O. Urbanistica
alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
al Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Vista ed esaminata la documentazione relativa all'oggetto inviata da codesto Comune con nota prot. n. 2816 del 19/03/2020;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Bacchiglione n. 2020/0004366 del 31/03/2020, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato che la variante in parola è tale da comportare l'incremento dell'impermeabilizzazione delle superfici;

Considerato che lo studio per la valutazione di compatibilità idraulica individua misure compensative che contribuiscono a garantire l'invarianza idraulica;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

Si prende atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che per i contenuti progettuali delle modifiche puntuali contraddistinte dai numeri 3, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 51, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 74, 82, 84, 85, 87, la variante succitata non comporta, rispetto al piano urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

Si esprime parere favorevole all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata relativamente alle restanti modifiche.

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative “a macchia di leopardo”.

Distinti saluti.

Il Direttore
- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663
P.O. Opere Idrauliche: *ing. Alessandra Tessarollo*
Responsabile del Procedimento: *dott. ing. Fabio Galiazzo*

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia

Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la variante al Piano degli interventi del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 - VENEZIA

[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

[santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net]
[polisportello@pec.comune.piove.pd.it]

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione regionale prot. n. 268624 del 07.07.2020, con la quale si invita la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, comunicando quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

In tale contesto la tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali trova attuale riferimento nei relativi Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali.

Nel merito si comunica che Codesto Comune ricade all'interno del bacino scolante nella laguna di Venezia per il quale la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, adottando, con D.G.R. n. 401 del 31 marzo 2015, il relativo *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico*, che ha utilizzato gli stessi criteri e posto in salvaguardia la stessa normativa approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27.6.2007 per il *Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza (PAI Sile)*.

In particolare, come segnalato nella nota prot. n. 350 del 25.01.2019, inviata ai Comuni appartenenti al bacino scolante nella laguna di Venezia, le conoscenze e le indicazioni del PAI, continuano a rappresentare, integrate con le informazioni sulla pericolosità ricavabili dal *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA) approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, l'attuale quadro conoscitivo delle possibili condizioni di pericolosità e rischio territorialmente rilevate.

www.alpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

Dalla consultazione del *PAI Scolante nella Laguna di Venezia* (cfr tav. 30-PER) si rileva che alcune aree di Codesto Comune risultano classificate con grado di pericolosità idraulica P1, P2 e P3.

A tal proposito si segnala che la carta delle fragilità riportata dal PAT non riporta integralmente tali situazioni di pericolosità.

Il territorio comunale è attraversato anche dal corso del fiume Brenta, per il quale la scrivente ha elaborato il corrispondente *Piano per l'assetto idrogeologico*, classificando delle aree (cfr. tav 81, 83) a pericolosità idraulica P1 (alcune coincidenti con quelle classificate dal *PAI Scolante*), oltre ad una fascia più prossima al fiume Brenta, definita come "zona di attenzione".

Le *zone di attenzione* sono state individuate sulla base di informazioni di possibili situazioni di criticità (anche di eventi recenti tipo autunno 2010 e 2018) e sono definite dall'art 5 delle norme di attuazione del PAI¹ con la specifica disciplina dettata dal comma 4 il quale prevede, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, la necessità di valutare le eventuali condizioni di pericolosità e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche.

Le informazioni e le conoscenze che derivano da entrambi i PAI devono costituire presupposto non derogabile per l'assunzione delle specifiche determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le singole Amministrazioni sono chiamate nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

Pertanto gli interventi previsti (in particolare codici 58, 77, 89 che ricadono in *zone di attenzione*) dovranno essere attuati solo se compatibili con la normativa del PAI, in ragione della classe di pericolosità più elevata nel caso di sovrapposizione di aree classificate sia dal *PAI Brenta-Bacchiglione* sia dal *PAI Scolante in laguna*.

Si rappresenta inoltre che il *Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA*, strumento di pianificazione predisposto a livello distrettuale, non ha segnalato, allo stato attuale, aree soggette a possibili esondazioni (cfr.-tav P07, Q07).

Si evidenzia altresì che la Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, in attuazione della misura M21_1 contenuta nel PGRA, ha dettato, con Delibera n. 8 di data 20.12.2019 (G.U. n. 78 del 243.2020), una disciplina di salvaguardia finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei Piani per l'assetto idrogeologico - PAI - con le informazioni riportate nel Piano di gestione del rischio di alluvioni - PGRA.

Attraverso tale disciplina sono state introdotte - con efficacia immediatamente precettiva per gli enti territorialmente interessati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs n. 49/2010 e dell'articolo 65, comma 7, del D.lgs n. 152/2006 - specifiche disposizioni interinali con funzione di prevenzione e di precauzione in vista della programmazione e dell'attuazione delle iniziative urbanistiche ed edilizie sul territorio.

Si comunica inoltre che, dalla consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, non risulta sia stato analizzato né il *Piano di gestione del rischio di alluvioni*, né il *Piano di gestione delle Acque* (approvato con DPCM 27.10.2016 e pubblicato nella GU n 25 del 31.10.2017), strumento di riferimento per la verifica di

¹ 1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

- a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

www.alpiorientali.it

segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it

Codice Fiscale 94095640275

compatibilità degli interventi e delle trasformazione di natura urbanistica e/o edilizia con le esigenze di raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Cesare Lanna

Firmato da:
LANNA CESARE
Motivo:
FIRMATO

Data: 05/08/2020 11:42:11

Responsabile dell'istruttoria
p.e. Giorgio Gris – giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it

STO_79-2020-07-31

VdA_AngeloPioveSacco_var PI



Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia

Oggetto: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di assoggettabilità per la variante al Piano degli interventi del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD). Richiesta parere.

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
Palazzo Linetti, Calle Priuli, 99 Cannaregio
30121 - VENEZIA

[areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it]

Al Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)

[santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net]
[polisportello@pec.comune.piove.pd.it]

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione regionale prot. n. 268624 del 07.07.2020, con la quale si invita la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in oggetto, comunicando quanto segue.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13.6.2018 del D.P.C.M. 04.04.2018, la scrivente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatico e Adige), regionali (Sile e della Pianura tra Piave e Livenza e Bacino Scolante in Laguna) ed interregionale (Lemene).

In tale contesto la tutela dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici confluiti nel Distretto delle Alpi Orientali trova attuale riferimento nei relativi Piani stralcio (PAI) predisposti dalle ex Autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali.

Nel merito si comunica che Codesto Comune ricade all'interno del bacino scolante nella laguna di Venezia per il quale la Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto aveva finora svolto la funzione di Segreteria Tecnica per la corrispondente Autorità di bacino, adottando, con D.G.R. n. 401 del 31 marzo 2015, il relativo *Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico*, che ha utilizzato gli stessi criteri e posto in salvaguardia la stessa normativa approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 48 del 27.6.2007 per il *Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza (PAI Sile)*.

In particolare, come segnalato nella nota prot. n. 350 del 25.01.2019, inviata ai Comuni appartenenti al bacino scolante nella laguna di Venezia, le conoscenze e le indicazioni del PAI, continuano a rappresentare, integrate con le informazioni sulla pericolosità ricavabili dal *Piano di Gestione del Rischio Alluvioni* (PGRA) approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016, l'attuale quadro conoscitivo delle possibili condizioni di pericolosità e rischio territorialmente rilevate.

www.alpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

Dalla consultazione del *PAI Scolante nella Laguna di Venezia* (cfr tav. 30-PER) si rileva che alcune aree di Codesto Comune risultano classificate con grado di pericolosità idraulica P1, P2 e P3.

A tal proposito si segnala che la carta delle fragilità riportata dal PAT non riporta integralmente tali situazioni di pericolosità.

Il territorio comunale è attraversato anche dal corso del fiume Brenta, per il quale la scrivente ha elaborato il corrispondente *Piano per l'assetto idrogeologico*, classificando delle aree (cfr. tav 81, 83) a pericolosità idraulica P1 (alcune coincidenti con quelle classificate dal *PAI Scolante*), oltre ad una fascia più prossima al fiume Brenta, definita come "zona di attenzione".

Le *zone di attenzione* sono state individuate sulla base di informazioni di possibili situazioni di criticità (anche di eventi recenti tipo autunno 2010 e 2018) e sono definite dall'art 5 delle norme di attuazione del PAI¹ con la specifica disciplina dettata dal comma 4 il quale prevede, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, la necessità di valutare le eventuali condizioni di pericolosità e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche.

Le informazioni e le conoscenze che derivano da entrambi i PAI devono costituire presupposto non derogabile per l'assunzione delle specifiche determinazioni di carattere urbanistico ed edilizio a cui le singole Amministrazioni sono chiamate nell'esercizio delle competenze ad esse attribuite.

Pertanto gli interventi previsti (in particolare codici 58, 77, 89 che ricadono in *zone di attenzione*) dovranno essere attuati solo se compatibili con la normativa del PAI, in ragione della classe di pericolosità più elevata nel caso di sovrapposizione di aree classificate sia dal *PAI Brenta-Bacchiglione* sia dal *PAI Scolante in laguna*.

Si rappresenta inoltre che il *Piano di gestione del rischio di alluvioni PGRA*, strumento di pianificazione predisposto a livello distrettuale, non ha segnalato, allo stato attuale, aree soggette a possibili esondazioni (cfr.- tav P07, Q07).

Si evidenzia altresì che la Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, in attuazione della misura M21_1 contenuta nel PGRA, ha dettato, con Delibera n. 8 di data 20.12.2019 (G.U. n. 78 del 243.2020), una disciplina di salvaguardia finalizzata a coordinare i contenuti conoscitivi e normativi dei Piani per l'assetto idrogeologico - PAI - con le informazioni riportate nel Piano di gestione del rischio di alluvioni - PGRA.

Attraverso tale disciplina sono state introdotte - con efficacia immediatamente precettiva per gli enti territorialmente interessati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs n. 49/2010 e dell'articolo 65, comma 7, del D.lgs n. 152/2006 - specifiche disposizioni interinali con funzione di prevenzione e di precauzione in vista della programmazione e dell'attuazione delle iniziative urbanistiche ed edilizie sul territorio.

Si comunica inoltre che, dalla consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, non risulta sia stato analizzato né il *Piano di gestione del rischio di alluvioni*, né il *Piano di gestione delle Acque* (approvato con DPCM 27.10.2016 e pubblicato nella GU n 25 del 31.10.2017), strumento di riferimento per la verifica di

¹ 1. Sono definite "zone di attenzione" le porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità e che sono individuate in cartografia con apposito tematismo. L'associazione delle classi di pericolosità avviene secondo le procedure di cui all'art. 6.

2. Sono considerate pericolose nei territori per i quali non è stata ancora perimetrata e riportata su cartografia la perimetrazione della pericolosità:

- a. le aree soggette a dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b. in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico e/o geologico e/o valanghivo.

3. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti, le amministrazioni comunali provvedono a verificare che gli interventi siano compatibili con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8.

4. In sede di redazione degli strumenti urbanistici devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 per l'attribuzione della classe di pericolosità.

www.alpiorientali.it

segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC_alpiorientali@legalmail.it

Codice Fiscale 94095640275

compatibilità degli interventi e delle trasformazione di natura urbanistica e/o edilizia con le esigenze di raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Cesare Lanna

Responsabile dell'istruttoria
p.e. Giorgio Gris – giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it

STO_79-2020-07-31

VdA_AngeloPioveSacco_var PI

AUTORITA DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI
Protocollo Partenza N. 4079/2020 del 05-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

www.alpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604



PARERE MOTIVATO

N. 170 IN DATA 04 LUGLIO 2024

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.5 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- che la Commissione VAS si è riunita in data 4 luglio 2024 come da nota di convocazione del 3 luglio 2024 protocollo regionale n. 322971;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco con nota pec acquisita al protocollo regionale ai nn. 199376 e 199569 del 23/04/2024, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.5 al Piano degli Interventi;

DATO ATTO che a seguito della richiesta prot n.229131 del 13/05/2024 da parte dell'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in relazione ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, il Comune con nota pec acquisita al prot. regionale n. 322817 del 03/07/2024 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini sono pervenute n.16 osservazioni nessuna delle quali attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

CONSIDERATO che con nota prot n. 229412 del 13/05/2024 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, ha inviato richiesta di parere ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPAV
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Bacino Scolante Laguna di Venezia c/o Direzione Difesa del Suolo



- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- Ulss 6 Euganea
- Comune di Brugine
- Comune di Campolongo Maggiore
- Comune di Fossò
- Comune di Legnaro
- Comune di Piove di Sacco
- Comune di Saonara
- Comune di Vigonovo

PRESO ATTO E CONSIDERATO che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso acquisito al prot. Reg. n.243330 del 21.05.2024
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione acquisito al prot. Reg. n.245335 del 21.05.2024
- ULSS n. 6 Euganea acquisito al prot. Reg. n. 285057 del 13/06/2024

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *"Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 223/2024"*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto della presente verifica di assoggettabilità è la Variante n. 5 al PI del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco. Nella seduta consiliare del 16/03/2022 è stato illustrato il Documento del Sindaco della Variante n.5 al P.I. i cui obiettivi principali sono:

1. attivare e recepire al suo interno eventuali nuovi accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/04 per l'attuazione di interventi di rilevante interesse pubblico.
2. schedatura di edifici non più funzionali alla conduzione del fondo;
3. schedatura di attività produttive in zona impropria;
4. riclassificazione di aree affinché siano private della capacità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente;
5. inserimento di eventuali richieste di volumi puntuali e revisione/rettifica del perimetro di alcune zone territoriali omogenee;
6. individuazione di fabbricati oggetto di credito edilizio o credito edilizio da rinaturalizzazione secondo i principi della L.R.11/2004, L.R. 14/2019 e DGR 263/2020 e i contenuti del "Regolamento per la gestione dei crediti edilizi" approvato con D.C.C. n.60 del 28/10/2019;
7. modifiche e/o integrazioni alle NTO.

Inoltre la Variante n.5 al P.I. da un punto di vista grafico ha previsto:

- a) l'inserimento delle zone di pericolosità idraulica del nuovo P.G.R.A. del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali approvato
- b) con D.P.C.M. del 01/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.31 del 07/02/2023;
- c) l'inserimento delle fasce di rispetto degli allevamenti zootecnici intensivi a seguito di apposita indagine redatta da specialista incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- d) l'aggiornamento delle fasce di rispetto cimiteriali sulla scorta dei decreti di riduzione approvati e del Parere redatto da Studio Legale incaricato dall'Amministrazione Comunale.
- e) Contestualmente è stata perfezionata la disciplina delle N.T.O. per i rispettivi articoli relativi ai nuovi tematismi a) e b) sopra descritti, oltre che per modeste rettifiche di precisazione e/o correzioni di alcuni contenuti;



CONSIDERATO che il PAT del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, approvato con DGP n.128/2013 e pubblicato sul BURV in data 20/12/2013, ha stabilito un insieme di azioni strategiche ponderate in relazione delle caratteristiche ambientali del territorio comunale, oltre che in rispetto ai vincoli della pianificazione sovraordinata. Il Parere della Commissione Regionale per la VAS relativo al Rapporto Ambientale del PAT conteneva alcune prescrizioni per la fase attuativa che sono state recepite anche nelle Norme Tecniche definitive. La Variante Parziale n.5 al PI nel suo processo di elaborazione ha affrontato diversi temi riferendoli al complesso degli obiettivi espressi nel Documento del Sindaco illustrato nella seduta consiliare del 16/03/2022, relazionandoli ad un "progetto del territorio" definito nelle sue linee guida concettuali in coerenza con le direttive espresse nel PAT. Lo sviluppo della Variante Parziale n.5 al PI, con le varie fasi di concertazione e partecipazione, ha permesso di definire e attuare alcune azioni strategiche delineate dal PAT, attraverso interventi contenuti che rispondono ad esigenze locali di tipo familiare fino alla sottoscrizione di accordi pubblico-privato ai sensi dall'art.6 della LR 11/2004. Sono stati quindi valutati in coerenza con le azioni e i contenuti del PAT, in relazione alla loro consistenza e peculiarità, anche gli accordi pubblico-privato e le manifestazioni di interesse che presuppongono l'attuazione dei contenuti attraverso la redazione di un PUA, demandando la Verifica di Assoggettabilità o la Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA) alla successiva fase attuativa dello strumento urbanistico;

RILEVATO che all'interno del RAP sono contenute le analisi specifiche per le varie schede che racchiudono i vari e diversi contenuti del Piano degli Interventi; le citate valutazioni riportano una dettagliata analisi cartografica e fotografica dell'ambito di variante, consentendo una verifica puntuale della proposta di variante. Le successive analisi ambientali che verranno effettuate contestualmente alla redazione dei PUA, dovranno necessariamente prevedere un'accurata analisi della componente suolo e sottosuolo laddove gli interventi riguardino ambiti di demolizione e riconversione di edifici produttivi/industriali. Analogamente, anche per interventi minori, si raccomanda la medesima attuazione delle citate indagini;

CONSIDERATO che la Variante è stata sottoposta alla Valutazione di Compatibilità Idraulica stabilendo la conformità della variante e quindi dei suoi contenuti, sotto il profilo idrogeologico ed idraulico. La specifica analisi dei principali accordi pubblico-privati e degli altri interventi, effettuata con l'identificazione di schede di dettaglio, con relativo confronto con i vincoli e le fragilità determinati in sede di PAT, ha consentito di stabilire la coerenza e la fattibilità degli interventi. La successiva valutazione degli effetti, eseguita per ciascun intervento, effettuata per ogni matrice ambientale e per quella socio economica, ha evidenziato effetti più nella fase di cantiere, che in quella di esercizio, grazie anche alla realizzazione delle opere di mitigazione. In base a quanto analizzato il Valutatore ritiene di escludere potenziali effetti significativi sull'ambiente, compresi quelli secondari, cumulativi e sinergici, derivanti dall'attuazione degli interventi, salvo per quelli che verranno sottoposti a successiva analisi ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs 152/2006.

CONSIDERATO che i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale risultano, in linea generale, favorevoli. Gli stessi contengono inoltre alcune indicazioni / raccomandazioni che dovranno essere tenute in debita considerazione in fase di attuazione del piano in argomento<

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA e NUVV in data 4 luglio 2024, dalla quale emerge che la variante n.5 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi dello strumento, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;



ATTESO che il rispetto delle raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n.5 al Piano degli Interventi del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco previo il rispetto delle seguenti raccomandazioni:

1. devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
2. devono essere ottemperate le indicazioni/prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti/autorità ambientali, per le parti non in contrasto con la presente proposta, e nella valutazione di incidenza ambientale;
3. per gli ambiti che prevedono il recupero di aree produttive dismesse, deve essere appurato, qualora l'attività non sia già stata svolta, lo stato qualitativo delle matrici suolo / sottosuolo / acque sotterranee e la loro conformità con le concentrazioni soglia di contaminazione previste dall'allegato 5 alla parte IV Titolo V del D.Lgs 152/2006 rispetto lo scenario di trasformazione. Va inoltre approfonditamente indagata la situazione circa lo stato di fatto e pregresso degli stabili e dell'intera area effettuando la ricognizione storica delle attività svolte nel sito, indicando a titolo esemplificativo le infrastrutture utilizzabili o da dismettere, scarichi attivi o cessati, coperture deteriorate contenenti cemento amianto, depositi di materiali e sostanze pregiudizievoli per l'ambiente;
4. tutti gli ambiti soggetti a PUA, coerentemente con quanto riportato nelle schede di analisi, devono essere sottoposti a successiva valutazione ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
5. dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate verificando la possibilità di ricorrere a pavimentazioni drenanti in particolare per le aree destinate a parcheggio, tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa inerente le acque di dilavamento;
6. dovranno essere adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
 - per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);



- deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
 - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico.
7. devono essere recepiti gli esiti della "Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 223/2024" dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dai pareri n. 61 del 21/04/2017 e n. 23 del 19/02/2020 della Commissione Regionale VAS.
- Prescrivendo:
1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;
 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;
 3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.



Si richiama in questa sede al pieno rispetto dei contenuti dell'“Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni” dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023;

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l’attuazione della variante, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell’ottica di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna



REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUUV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 223/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la variante parziale n.5 al Piano degli Interventi del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

Pratica n. 5808

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

RICONOSCIUTO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 si esplica a valersi della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017;

ESAMINATA la documentazione per la procedura di valutazione di incidenza, redatta dal dott. Ludovico Bertin, per conto del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, trasmessa con note acquisite al prot. reg. n.199376 e n.199569 del 23.04.2024;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che nella documentazione per la procedura di valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 1400/2017 relativa al punto 23 e che tale documentazione non è pienamente conforme con quanto previsto dalla disciplina regionale;

CONSIDERATO che tale documentazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza e che l'Amministrazione può valutare l'incidenza con le informazioni già in possesso;

PRESO ATTO che la variante in esame consiste nelle seguenti manifestazioni d'interesse: modifica normativa a zone vigenti senza modifica dei parametri edificatori (manifestazione d'interesse n.14); modifica normativa a zone vigenti con modifica dei parametri edificatori (manifestazione d'interesse n.21); modifica normativa di carattere generale (manifestazione d'interesse n.20); modifiche cartografiche a zone vigenti senza modifica dei parametri edificatori (manifestazioni d'interesse nn.13, 28 e 48); richieste di individuazione e gestione attraverso specifica schedatura di esistenti attività produttive in zona impropria (manifestazioni d'interesse nn.24 e 33.b); proposte di modifica dell'ambito di intervento puntuale a volumetria predefinita (vigente) con estensione della zona residenziale (manifestazioni d'interesse nn.6, 8, 15, 34 e 43.b); proposte di individuazione di nuovi interventi puntuali a volumetria predefinita in zona residenziale esistente (manifestazioni d'interesse nn.1 e 4); proposte di individuazione di nuovi interventi puntuali a volumetria predefinita con estensione della zona residenziale (manifestazioni d'interesse nn.3, 35, 41 e 44); estensione della zona "C2" esistente

(manifestazione d'interesse n.7); proposte di accordo pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della LR 11/2004 (manifestazioni d'interesse n.9, 19, 22, 23, 25, 27 e 45);

PRESO ATTO che la Variante in esame consiste inoltre nelle seguenti modifiche d'ufficio: individuazione degli allevamenti zootecnici intensivi e delle relative fasce di rispetto (modifiche d'ufficio nn.1, 2, 3 e 4); modesta rettifica/correzione cartografica del perimetro della vigente zona "C2/1" (modifica d'ufficio n.5); riclassificazione da zona SC/36 e parzialmente zona SD a zona "SBc/8" per l'insediamento di un Polo Sanitario in località Vigorovea (modifica d'ufficio n.6 - sub ambito "B"); riclassificazione da zona "SD" di progetto a zona "SC" ampliando la superficie della zona "SC/36" (modifica d'ufficio n.6 - sub ambito "A"); recepimento cartografico della Variante approvata con D.C.C. n.17 del 30/05/2023 ai sensi dell'art.4 della L.R.55/2012 (modifica d'ufficio n.7); inserimento cartografico dell'area a parcheggio "SD" realizzato nei pressi delle Scuole Elementari di Vigorovea (modifica d'ufficio n.8); individuazione della cabina Enel esistente all'incrocio tra via Pozze e via I° Maggio come zona "F/2" (attrezzatura tecnologica) (modifica d'ufficio n.9); modesta estensione della zona "C1.e/94" conseguentemente all'accoglimento/inserimento di una richiesta di carattere generale (modifica d'ufficio n.10); modesta estensione delle zone "C1/82" e "C1.e/84" conseguentemente all'accoglimento/inserimento di una richiesta di carattere generale (modifica d'ufficio n.11); riclassificazione da zona "A/1" a zona "SD" di progetto con mantenimento delle previgenti prescrizioni normative (modifica d'ufficio n.12); modesta estensione della zona "E" conseguentemente all'accoglimento/inserimento di una proposta di accordo pubblico-privato (modifica d'ufficio n.13); aggiornamento della perimetrazione delle fasce di rispetto cimiteriali (modifiche d'ufficio nn.14 e 15); stralcio di prescrizione vigente riferita ad un intervento puntuale di nuova edificazione (modifica d'ufficio n.16);

PRESO ATTO che il testo delle Norme Tecniche Operative viene modificato ai seguenti articoli: art.9 "Accordi tra soggetti pubblici e privati"; art. 11 bis "Manufatti incongrui (L.R. 14/2019)"; art.19 "Norme per l'edilizia esistente"; art.24 "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.)"; art. 32 bis "Allevamenti zootecnici intensivi – L.R. 11/2004"; aggiornamento del Repertorio Normativo "Zone A - B - C2 – APP";

ATTESO che nell'attuazione si prevedono opere che possono incidere sul sistema del verde, del suolo e dell'illuminazione;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che gli ambiti della variante in argomento non ricadono all'interno della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che nell'ambito complessivo della variante in argomento sono presenti aree attribuite alle seguenti categorie di suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale", "11320 - Strutture residenziali isolate", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto", "12190 – Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 – Bosco di latifoglie", "31151 - Impianto di latifoglie" nella revisione del 2020 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione non è pienamente coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'istanza in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie per le quali risultano designati i siti della rete Natura 2000;

ATTESO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura*

2000' solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dalla variante in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti naturali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici);

CONSIDERATO quanto previsto dalle Norme Tecniche del PAT di Sant'Angelo di Piove di Sacco rispetto alla rete ecologica e agli interventi a tutela della medesima all'art. 47 "Rete ecologica";

CONSIDERATO che negli ambiti della rete ecologica di cui al vigente Piano sono presenti anche gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario sopraindicate, di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, e che tali elementi sono soggetti a una specifica forma di tutela che ne prevede il relativo recupero ovvero ripristino;

CONSIDERATO e RITENUTO che, con riferimento alle summenzionate norme tecniche del PAT, sia altresì perseguito il miglioramento ambientale con il fine di incrementare o rafforzare gli elementi di paesaggio (di cui all'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi andranno quindi definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali delle specie considerate, incrementando la connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000, e sulla base di una preliminare verifica con le Autorità regionali competenti in materia, anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate;

CONSIDERATO e RITENUTO che i predetti interventi di miglioramento ambientale siano preferibilmente avviati con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e alle aree di connessione ecologica-funzionale anche con esso;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che la fase di verifica delle possibili incidenze sui siti della rete Natura 2000 è da intendersi positivamente conclusa sulla base delle predette verifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del comma 3 all'art. 10 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente alla VAS, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;

PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

DARE ATTO

che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree,

- arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;

e
DICHiarARE

per la variante parziale n.5 al Piano degli Interventi del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), una conclusione positiva con prescrizioni della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017

e
PRESCRIVERE

- 1 di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini a quelle in cui si realizzano gli interventi edilizi/urbanistici): *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;
- 2 di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. Contestualmente all'attuazione della variante in argomento andranno avviati i predetti interventi di miglioramento ambientale preferibilmente nelle aree di connessione ecologica-funzionale anche con i siti della rete Natura 2000;
- 3 di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- 4 di verificare e documentare, per il tramite del comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Venezia, lì 19/06/2024

E.Q. Coordinamento Istruttorie VAS e VINCA - dott. Mattia Vendrame
Istruttore – dott.ssa Cristina Toniolo



Spett.le
Regione del Veneto
Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Spett.le
Regione del Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Spett.le
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco
santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n. 152/2006 per la “Variante 5 al Piano degli Interventi” del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) - Rif. pratica VA 4469 – Richiesta Parere

Il presente Parere Idraulico, per quanto di competenza, verte sul documento “Rapporto Ambientale Preliminare” relativa alla “Variante 5 al Piano degli Interventi” del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) inviato con prot. n. 221492 del 13/05/2024 (Ns. prot. n. 6572 del 13/05/2024) dall'Ufficio della Regione del Veneto – Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, competente per istruttoria ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/2009 e D.G.R. n. 1841 del 19/06/2007.

A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, lo scrivente Consorzio di bonifica, conferma quanto già espresso con Parere Idraulico prot. n. 155586 del 27/09/2023 che si allega in copia.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Nazzareno Paganizza)
F.to digitalmente

Allegato 2024-422: Parere Idraulico prot. n. 155586 del 27/09/2023

2024-422

Spett.le
Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco
santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net

e.p.c.

Spett.le
Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

OGGETTO : Parere idraulico sulla Variante n.5 al Piano degli Interventi in Comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco (PD)

Il presente Parere Idraulico per quanto di competenza, verte sulla valutazione di compatibilità idraulica della Variante relativa alle opere di cui all'oggetto, ricadente nel comune di Sant' Angelo di Piove di Sacco (PD), inviata con nota prot. n. 7356 del 16/08/2023 (Ns. prot. n. 112233 del 17/08/2023) e integrazione prot. n. 8589 del 21/09/2023 (Ns. prot. n. 148694 del 21/09/2023) all'Ufficio della REGIONE VENETO *Unità Organizzativa Genio Civile di Padova*, competente per l'istruttoria ai sensi del D.G.R.V. n. 2948 del 06.10.2009 e D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007.

A seguito dell'analisi della documentazione trasmessa, vista la metodologia per il dimensionamento degli involucri indicata nella Valutazione di Compatibilità Idraulica, lo scrivente Consorzio di Bonifica, **esprime parere favorevole** alla variante proposta, precisando che gli interventi proposti dovranno essere sottoposti al parere rilasciato da questo ufficio, previa presentazione della relativa pratica corredata da elaborati grafici esaustivi sotto l'aspetto idraulico. In particolare, dovranno essere completi di dati altimetrici, sia dello stato di fatto che di progetto e d'indicazioni delle direttrici di deflusso delle acque meteoriche, dall'area interessata al recapito nel ricettore consorziale.

Per quanto riguarda i n° 26 interventi elencati a pag. 67/74 della Relazione Idraulica integrativa, vista l'asseverazione di non necessità della Valutazione di Compatibilità Idraulica e preso atto che la D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 All. A stabilisce che *“Per le varianti che non comportino alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportino una alterazione non significativa la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore...”*, lo scrivente Consorzio di Bonifica Bacchiglione, comunica di non avere osservazioni al riguardo.

Tuttavia l'Amministrazione in indirizzo è invitata a adottare i seguenti indirizzi:

- Limitare le impermeabilizzazioni del suolo. In particolare le pavimentazioni delle vie di accesso private e dei parcheggi, ad esclusione di quelle poste su aree riservate alle persone disabili, dovranno essere realizzate con materiali drenanti su opportuno sottofondo che ne garantisca l'efficienza;
- Fissare il piano d'imposta dei fabbricati sempre superiore di almeno 20÷40 centimetri rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante.
- Evitare la realizzazione di piani interrati o seminterrati. In alternativa impermeabilizzare i piani interrati stessi al di sotto del piano d'imposta di cui sopra e prevedere le aperture (comprese rampe e bocche di lupo) solo a quote superiori.
- I pluviali, ove è possibile, dovranno scaricare superficialmente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(ing. Francesco Veronese)
F.to digitalmente

2023-944



Regione del Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it

Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Prot. Gen. n. 93768

Tit. XII / Clas.4 / Fasc.

Padova, 12-6-2024

Alla cortese attenzione

Resp. U.O. VAS VINCA e NUUV

Regione Veneto

valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Resp. Urbanistica ed Edilizia Privata

Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco

santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: Vs. richiesta di contributo inerente l'istanza di verifica di assoggettabilità VAS al Piano degli Interventi var. 5 via del Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 – osservazioni.

Vs. Rif.: Nota Regione Veneto prot. nr. 229412 del 13/05/2024. - **Prat. VA 4469.**

In riferimento all'oggetto, fatto salvo l'acquisizione di eventuali pareri di altri Enti, Servizi e Uffici competenti in virtù di disposizioni legislative e regolamenti in vigore;

vista la documentazione presente all'indirizzo internet di riferimento, nell'ambito delle proprie competenze di tipo igienico-sanitario, fermo restando l'individuazione e il rispetto dei vincoli di natura idraulica, paesaggistica, naturalistica, stradali, cimiteriali, ecc..., si rappresentano le seguenti osservazioni:

- a) ove non sia già stato previsto si rammenta che l'attività edificatoria (costruzione, ristrutturazione, ampliamento ecc...) deve avvenire conformemente alla disciplina edilizia, alle norme di efficientamento energetico e alla disciplina delle fasce di rispetto e all'ulteriore normativa di riferimento [es.: ottemperanza alle fasce di rispetto cimiteriali, (rif. art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e s.m.i. e normativa regionale), ottemperanza alle fasce di rispetto idrauliche, implementazione delle opere di gestione dei reflui residenziali (es.: allacciamento alla rete fognaria o implementazione di altre opere normativamente ammesse), ecc...]; Note: si rammenta che:
1. le aree soggette al ripristino dell'edificabilità devono prevedere, se del caso, una valutazione del rischio idraulico (es.: Rischio di esondazioni dei corsi d'acqua) comprensiva di eventuali misure di salvaguardia;
 2. le opere devono essere costruite nel rispetto del principio di invarianza idraulica;
 3. le opere devono essere compatibili con il piano di zonizzazione acustica. Per le opere artigianali/industriali, commerciali si suggerisce di programmare la valutazione dell'impatto acustico post operam, per la puntuale disamina delle fonti di pressione sonora indotte dall'opera in progetto (quali ad esempio l'aumento del traffico veicolare, impianti di climatizzazione, ecc...) nei confronti di eventuali soggetti terzi (es.: abitazioni ubicate nelle aree limitrofe, ecc...) e se del caso siano implementate le relative misure di mitigazione;

4. le opere residenziali, commerciali, ecc... siano ubicate in aree compatibili con le distanze previste dai siti zootecnici destinati ad allevamenti bovini/suini, ecc... (es.: DGRV 856/2012 e smi, ecc...);
5. nel caso di progettazione di lotti residenziali, di aree destinate ad uso pubblico da situare in prossimità di aree agricole, si suggerisce la realizzazione di "zone cuscinetto" da interporre tra le due aree.
6. le eventuali aree sottoposte ad iter di bonifica dovranno essere gestite e fruite secondo il modello concettuale approvato in sede di conferenza di servizi;

b) si analizzino ulteriori considerazioni quali:

1. ove tecnicamente fattibile, si preveda la piantumazione di fitte essenze arboree sempreverdi in area perimetrale all'opera in progetto;
2. siano implementate le infrastrutture, le attrezzature e servizi che garantiscano una maggiore fruibilità/accesso all'area commerciale (es.: ove possibile le soluzioni di viabilità dovrebbero privilegiare una fruibilità dell'area anche con mezzi di trasporto pubblico, piste ciclabili, marciapiedi, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, ecc...); Note: ove non sia già stato previsto, si sottolinea la necessità di promuovere una mobilità pedonale e ciclabile attraverso la progettazione di una viabilità sicura che releghi i mezzi motorizzati privati in un ambito delimitato e che incroci il meno possibile i percorsi non veicolari; Note: eventuale progettazione esecutiva delle opere pubbliche (es. parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili ecc...) siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89 e DGRV n. 509/2010; Note: Si raccomanda che l'accessibilità alle piste ciclabili tenga conto dei diversi utenti che le devono/possono utilizzare, pertanto necessita che eventuali dissuasori verticali, che dovrebbero contrastare l'accesso a mezzi motorizzati, non ostacolino l'accesso di cicli per persone con difficoltà motorie che, hanno tre o quattro ruote e che troppo spesso sono escluse dall'utilizzo di questi percorsi protetti;
3. qualora le opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche determinino ristagni d'acqua o condizioni di scorrimento di acque a lento deflusso, siano previste ed attuate idonee misure/procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti (es.: in caso di presenza di bacini di laminazione, caditoie, tombini, fossati con acqua stagnante o a lento deflusso ecc... siano previsti misure di contrasto alla proliferazione di zanzare "piano annuale di disinfezione larvicida").

Tanto si trasmette per le eventuali valutazioni di competenza.

Distinti saluti.

Regione del Veneto
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dr. VALERIO VALERIANO PD 11101

IL DIRETTORE U.O.C.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dott. Luca Gino Sbrogiò)



Rif. Prat. 377964/2024/110436
Rif. Ns. prot. nr. 75273 del 13/05/2024



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Risposta al foglio n. 0229412 del 13-05-2024

Classifica 34.28.10/375/2023

Rif. ingresso n. 0016333 del 17-05-2024

OGGETTO: **Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).**

D.Lgs. 152/2006, art. 12.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

Codice Pratica: VA 4469;

Amministrazione proponente: Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;

Parere di competenza

VAS_par-SABAP_ass

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0229412 del 13-05-2024, (qui pervenuta in data 13-05-2024 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0016333 del 17-05-2024) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, reperibili presso il link: <https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/nYXYFLDf7wiETM>;

CONSIDERATO che lo strumento urbanistico in oggetto è già stato oggetto di valutazione da parte della Scrivente, che ha già formulato il proprio parere di merito di cui al prot. n. 36810 del 30-10-2023;

DATO ATTO che la documentazione prodotta non modifica in termini sostanziali quanto già oggetto di valutazione, né la Scrivente ravvisa la sussistenza di ulteriori elementi che inducano ad aggiornare le considerazioni espresse;

AI SENSI e per gli effetti del vigente art. 41, co. 1 lett. d) del D.P.C.M. 169/2019 e in base alle proprie competenze territoriali, si confermano, per quanto di competenza, le valutazioni espresse nel citato parere prot. n. 36810 del 30-10-2023, che si allega e i cui contenuti si ribadiscono e interamente si richiamano.

IL SOPRINTENDENTE
Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
Funzionario Archeologo Elena Pettinò



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Commissione per il patrimonio
culturale del Veneto
sr-ven.corepacu@cultura.gov.it

Data, Prot. (vedi intestazione digitale)

Classifica 34.28.10/375/2023

Risposta al foglio n. 0577456 del 23-10-2023

Rif. ingresso n. 0036044 del 24-10-2023

OGGETTO: Piove di Sacco (PD)

D.Lgs. 152/2006, art. 12.

Procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

Amministrazione proponente: Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco;

Parere di competenza

VAS_par-SABAP_ass

CON RIFERIMENTO al piano in argomento, facendo seguito alla nota della Regione Veneto n. 0577456 del 23-10-2023, (qui pervenuta in data 23-10-2023 ed assunta a protocollo d'Ufficio n. 0036044 del 24-10-2023) con cui l'Amministrazione regionale ha messo a disposizione nella *repository* web i relativi elaborati, reperibili presso il link: <https://drive.google.com/file/d/15FfpHv9k3pn05dGja9Z5OYhP8Z-1si1r/view>;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato con D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTA la Circolare n. 3 della *Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio* del 29-01-2020;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, visto, in particolare, l'art. 12 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

AI SENSI e per gli effetti dell'art. 41, co. 1 lett. d) del D.P.C.M. 169/2019 e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

Tutela paesaggistica:

La Variante n. 5 al Piano degli Interventi si articola in 43 modifiche riguardanti differenti temi riconducibili al recepimento di nuovi accordi pubblico-privato, alla riclassificazione di alcune aree in adeguamento alla strumentazione urbanistica vigente, alla schedatura di edifici e di attività produttive in zona impropria, all'aggiornamento delle perimetrazioni delle fasce di rispetto cimiteriali, oltre a modifiche e integrazioni alle NTO. Considerata l'eterogeneità dei temi, il fatto che alcune proposte comportino aumenti, in alcuni casi anche di ingente entità, di volumetria insediabile, nonché l'estensione di zone di espansione residenziali in ambiti ineditati – con conseguente frammentazione dei margini edilizi consolidati (intervento n. 1, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25,) – e data, altresì, la diffusione delle modifiche nell'ambito dell'intero territorio comunale (alcune anche concernenti aree e immobili del Centro Storico, sebbene non ricadenti in ambito di specifica tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004), si ravvisa l'opportunità di addivenire ad un ulteriore livello di analisi atta a verificare la sostenibilità degli indirizzi proposti.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Tutela archeologica:

Il piano in argomento ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico. Tuttavia, si segnala che l'area è da considerare a rischio archeologico in quanto interessata dal rinvenimento di materiali che attestano una frequentazione antropica antica.

Pertanto, onde evitare che le opere in progetto possano interferire con contesti archeologicamente significativi danneggiandoli, si chiede tutti i lavori che implicino manomissione del suolo siano realizzati con assistenza archeologica continuativa ad opera di operatori archeologi di comprovata esperienza, esterni a questa Soprintendenza, alla quale compete la direzione scientifica delle indagini e con la quale dovranno essere concordati modalità e tempi di intervento.

Il rinvenimento di contesti o strutture di interesse archeologico potrà comportare uno scavo stratigrafico in estensione che consenta di comprenderne natura e consistenza.

A questo Ente andrà consegnata tutta la documentazione che costituisce parte integrante dell'intervento archeologico, redatta secondo quanto previsto dalle "prescrizioni per la consegna della documentazione di scavo archeologico", scaricabile dal sito istituzionale www.soprintendenza.pdve.beniculturali.it, dalle sezioni "Ufficio-Servizio Raptor" o "Modulistica". Si ricorda che, come previsto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004, l'eventuale rinvenimento di reperti e stratigrafie di interesse archeologico dovrà essere immediatamente comunicato a questa Soprintendenza.

In base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza **ravvisa la necessità di sottoporre** il piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi dell'art. 47 co. 3 del *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura*, D.P.C.M. 169/2019, come modificato con D.P.C.M. 123/2021, art. 47 co. 3, le amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto entro tre giorni dalla ricezione dello stesso alla competente Commissione di garanzia per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'art. 12, co. 1-bis della L. 29 luglio 2014, n. 106.

IL SOPRINTENDENTE

Vincenzo Tiné

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
I Responsabili dell'Istruttoria
Funzionario Architetto Francesca Vendittelli
Funzionario Archeologo Elena Pettinò